SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 ottobre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 maggio 2011.

Riconoscimento, al prof. Bruno Lukaci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dal prof. Bruno Lukaci;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista l'autocertificazione del 26 maggio 2009 con la quale l'interessato dichiara che Bruno Aldo Lukaci presente nei documenti depositati presso questa direzione ai fini del riconoscimento è la stessa persona «Bruno Lukaci» di cui al documento d'identità n. AT0801005, rilasciato dal comune di l'Aquila in data 13 aprile 2011;

Visto l'art. 7, comma 1, del sopra à citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale contempla che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato ha conseguito, nella sessione del marzo 2011, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso, alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al già citato decreto legislativo n. 206/2007 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 206/2007, qualora la domanda di riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non si applica il disposto di cui al comma 3, relativo alla Conferenza dei servizi;

Considerato che l'interessato ha per oggetto un titolo identico a quello già decretato con provvedimento protocollo n. 4253 del 23 aprile 2008;

Accertato, inoltre, che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale posseduta;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale diplome n. 406 di «Mesues i Matematikës dhe i Fizikës» (Laurea in Matematica e Fisica) rilasciato il 17 agosto 1989 dall'Istituto pedagogico superiore di Scutari (Albania), posseduto dal cittadino italiano Bruno Lukaci, nato a Durazzo (Albania) il 15 novembre 1966, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

38/A «Fisica»;

47/A «Matematica»;

49/A «Matematica e Fisica».
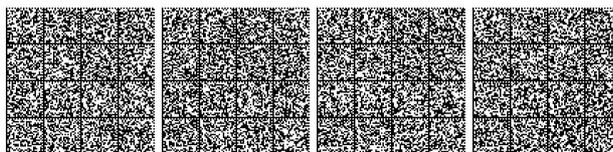
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A13719

DECRETO 5 luglio 2011.

Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2011/2012. (decreto n. 57).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l'art. 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed, in particolare, l'art. 1, comma 622;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008";

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'art. 13, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 concernente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2007, n. 202 – Serie generale;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2007, n. 41 relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge 296/96;

Visto l'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;

Visto in particolare il comma 1 del citato art. 64, che stabilisce che, per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure, dovrà essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato art. 64, comma 3, fissa, per il triennio 2009/20011, le quantità dei posti della dotazione organica del personale docente da ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla Relazione tecnica di accompagnamento della citata legge n. 133 del 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89 recante il regolamento di "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 81 concernente il regolamento "per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente organizzazione modulare;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha rinviato all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore del riordino del secondo ciclo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 89 recante il regolamento di "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88 recante "norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87 recante "norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visti i decreti interministeriali con i quali, in attuazione rispettivamente dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 1, comma 3 dei regolamenti dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale, si è proceduto alla individuazione delle classi di concorso delle classi terze, quarte e quinte degli istituti tecnici e delle classi terze degli istituti professionali da cui ridurre le consistenze orarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002;

Vista la legge 20 agosto 2001 n. 333 di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 con la quale si sancisce la illegittimità dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;

Vista la circolare ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010 riguardante "indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana";

Vista la circolare ministeriale n. 101 del 30 dicembre 2010 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2011/12;

Vista l'intesa stipulata il 16 dicembre 2010 in sede di Conferenza unificata, concernente l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

Informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

Decreta:

Art. 1.

Consistenze dotazioni

1. Le dotazioni orarie sono definite in attuazione dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2001, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e delle norme attuative di cui al piano programmatico.

2. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2011/2012 sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle "A", "B", "C", "D", "E", "F"che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, sono state determinate in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e alla relativa serie storica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap e degli alunni di cittadinanza non italiana e tengono conto del grado di densità demografica delle province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.

3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresì, in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011 (in ragione dello 0,10 per l'a.s. 2011/2012), alle situazioni edilizie, secondo parametri e i criteri previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti per la classi prime e seconde dai nuovi Regolamenti e, per le classi successive alla seconda, ai sensi dei vigenti ordinamenti, con consistenze orarie ridotte in attuazione rispettivamente dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 1, comma 3 negli istituti tecnici e negli istituti professionali e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.

4. Le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella *B)* sono comprensive dei posti di cui dall'art. 2, comma 1, lettera *f)* e dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, mentre le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella *A)* sono comprensive del numero dei posti assegnati per la generalizzazione del servizio finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

5. I Direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e consultazioni con la partecipazione dei responsabili dei USP e dei Dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e all' approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.

Art. 2.

Dotazioni provinciali

1. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, una volta concluse le interlocuzioni e i confronti con le Regioni e con gli Enti Locali per realizzare la piena coerenza tra il piano dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole; particolare riguardo va dato anche alle zone in cui siano presenti fenomeni consistenti di dispersione e di abbandono.

2. I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazioni di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che, in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni, dei dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonché di altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.

4. I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

5. I Direttori generali regionali, e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall' art. 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

Costituzione delle classi

1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 "regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate. L'applicazione della C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, relativa alla distribuzione tra le classi degli alunni con cittadinanza non italiana, non dovrà comportare incrementi al numero della classi stesse.

2. I dirigenti scolastici provvederanno alla formazione delle classi prime secondo criteri di uniforme distribuzione evitando squilibri numerici tra le stesse.

Art. 4.

Scuola dell'infanzia

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e del relativo tempo scuola sono fissate dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 59/2004, come richiamato dall'art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del succitato Regolamento, ed alle condizioni e sulla base dei criteri dallo stesso previsti, è consentita l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

3. L' istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata ed equilibrata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.

Art. 5.

Scuola primaria

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004 e dall'art. 4 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009 sul primo ciclo.

2. Per le classi prime, seconde e terze funzionanti nell'a.s. 2011/12, il tempo scuola è svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le articolazioni orarie settimanali fissate in 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato. La dotazione organica è comunque fissata in 27 ore settimanali per classe, senza compresenze.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento sul primo ciclo, le classi quarte e quinte continuano a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello di cui al precedente comma 2, secondo le articolazioni orarie in atto di 27 e 30 ore. La dotazione organica per classe è comunque fissata in 30 ore settimanali, senza compresenze.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento sul primo ciclo, a richiesta delle famiglie sono attivate le classi funzionanti a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/09, senza compresenze, e comunque nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le quattro ore di compresenza per classe sono utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto. Classi a tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il tempo mensa, è di 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere rientri pomeridiani.

5. L'insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.

6. Nell'ambito dell'istituzione scolastica le diverse frazioni orario, comprese quelle della lingua inglese, che non hanno contribuito a costituire posto intero, sono raggruppate per la costituzione di posti interi. Le frazioni residue superiori a 12 ore sono arrotondate a posto intero.

7. L'insegnamento delle religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

8. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, compresi quelli connessi all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99, utilizzano in modo flessibile per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa. La dotazione organica deve essere prioritariamente utilizzata per garantire l'orario della mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani.

Art. 6.

Disposizioni generali per l'istruzione secondaria

1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni disabili e tenendo conto dell' eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organiche degli istituti di secondo grado sono determinate per la classi prime e seconde con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi indirizzi o percorsi previsti dai nuovi Regolamenti e per le classi terze, quarte e quinte dell'istruzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del regolamento e per le classi terze dell'istruzione professionale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale in corso di registrazione che reca l' individuazione degli insegnamenti da ridurre.

2. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi

ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e, comunque, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008, i docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

3. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

6. I Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.

Art. 7.

Istruzione secondaria di I grado

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, articoli 23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo.

2. Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle discipline stabiliti dal citato art. 5 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009 relativo al primo ciclo, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009.

3. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta formulata dalla maggioranza delle famiglie che consenta l'attivazione di una classe intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.

4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e nella impossibilità di garantire la previsione del funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti.

5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni e sono regolati dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.

6. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell'8 luglio 2005 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508" le scuole medie annesse ai conservatori si intendono definitivamente non più funzionanti. Il citato art. 14, relativo all'abrogazioni delle norme, prevede "Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'art. 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme… *omissis* … art. 239, commi 1 e 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297". Il comma 5 dell'art. 239 prevede "presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico".

Art. 8.

Istruzione secondaria di II grado

1. Gli istituti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale o di licei) o sezioni di liceo Musicale e coreutico assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore".

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento sul dimensionamento, il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.

3. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o di sezione di liceo musicale e coreutico secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2009.

4. In considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più costituite cattedre ordinarie ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora funzionante nelle classi successive alle prime e seconde.

5. Nel caso di istituzione scolastica che comprenda un liceo artistico e un istituto d'arte l'utilizzo indistinto dei contributi orario dei vari percorsi di studio (del liceo artistico e dell'istituto d'arte) per la costituzione delle cattedre all'interno dell'istruzione determinano l'organico di istituto; conseguentemente dovranno essere previste graduatorie di istituto uniche e per ciascuna classe di concorso, per l'individuazione del docente soprannumerario.

6. In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell'organico di diritto vengono confermate, per le classi prime e seconde interessate al riordino del secondo ciclo, la classi di concorso di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso l'elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino.

7. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni del primo biennio e del complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. Per l'istruzione liceale tale quota non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale.

8. Le prime classi di sezioni staccate, di scuole coordinate, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

10. I licei musicali istituiti nell'a.s. 2010/2011, potranno attivare classi prime in numero non superiore di quelle funzionanti nel corrente anno.

11. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione o l'indirizzo richiesti.

12. Le classi intermedie sono costituite con un numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché la media degli alunni sia non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'art. 16 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009.

13. Le classi terminali sono costituite con un numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.

14. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, solo nel caso in cui non comportino incrementi di ore o di cattedre.

Art. 9.

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

1. I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2007.

2. I percorsi di IeFP di cui al primo comma possono essere attivati dagli istituti professionali, fermo restando la competenza delle Regioni e la presenza degli stessi nell'ambito della programmazione regionale, in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità previste dall'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 e recepite nelle linee-guida di cui all'art. 13, comma l-*quinquies* della legge n. 40/07:

tipologia A "offerta sussidiaria integrativa" (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche professionali di cui all'allegato 2 della citata intesa del 16 dicembre 2010. A tal fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i percorsi di qualifica corrispondenti, in base a quanto previsto dalla tabella allegato n. 3 della citata intesa del 16 dicembre 2010, a quelli realizzati nel corrente anno scolastico. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'art. 5, comma 3, lettere *a)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle più volte citate Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili;

tipologia B "offerta sussidiaria complementare" (Linee guida, capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. L'accesso ai relativi percorsi si rende possibile solo qualora il competente Assessorato regionale decida, in attuazione dell'accordo territoriale col competente USR per la prima attuazione delle linee guida, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e l'articolazione dei percorsi triennali di IeFP. A tal fine, gli Istituti Professionali formeranno classi secondo gli standard formativi e l'articolazione dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, fermo restando che la spesa complessiva non potrà superare quella derivante dal funzionamento dei corsi ordinari degli istituti professionali.

3. A partire dall'anno scolastico 2011/2012, gli istituti professionali, per effetto della citata intesa, non possono più accogliere iscrizioni alle classi prime funzionanti secondo i corsi di qualifica triennale previsti dal previgente ordinamento e realizzati nel corrente anno in regime surrogatorio. Resta ferma la prosecuzione, sino alla loro conclusione, dei corsi di qualifica attivati dall'a.s. 2009/2010.

4. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'art. 64, comma 4 della legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.

5. Le classi iniziali degli istituti professionali di Stato che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivo di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. In nessun caso la presenza dell'offerta di IeFP può comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto. L'organico dell'istituzione scolastica è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del quadro orario relativo al percorso di studio attivato; tale dotazione organica si intende comprensiva anche dei percorsi di IeFP.

6. L'organico assegnato agli istituti professionali per le classi di IeFP non è separato; l'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'art. 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e dei contratti collettivi.

Art. 10.

Dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti è regolata dal decreto ministeriale 25 ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell'art. 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In attesa di dare piena applicazione alla citata disposizione, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e

la formazione in età adulta, rimane confermata nelle attuali consistenze e non può superare quella definita nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2010/2011. Eventuali variazioni, conseguenti anche all'Accordo Quadro tra il MIUR e il Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2010 relativo "al rilascio del permesso di soggiorno CE", sono consentite solo entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.

Art. 11.

Sezioni ospedaliere

Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura.

Art. 12.

Dotazione organica di sostegno

1. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2010/11 è stabilita nella tabella E, colonna A, che riporta la terza e ultima quota dell'incremento della dotazione di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007, che è pari al 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Nella medesima Tabella E, colonna C, sono riportati il numero di posti, compresi quelli dell'organico di diritto, di cui si prevede l'attivazione in organico di fatto da ciascuna Regione, salvo le deroghe da autorizzare secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno.

2. I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per l'infanzia e ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nel precedente comma 1.

3. Nell'ambito dei contingenti assegnati, i Direttori generali regionali assicurano che la distribuzione degli insegnanti di sostegno sia correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.

4. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80, del 22 febbraio 2010, nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene ripristinata la disposizione di cui all'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali posti possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, a docenti in servizio a tempo indeterminato, attraverso nomine a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche.

5. Per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 recante regolamento concernente modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002.

6. I Direttori generali regionali sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre Istituzioni pubbliche competenti individuano di comune accordo le modalità più idonee di distribuzione delle risorse di personale e materiali destinate all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

7. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento. I dirigenti scolastici cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di presenza di più di due unità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni.

Art. 13.

Istituzioni educative

Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del personale educativo.

Art. 14.

Scuole funzionanti presso educandati femminili statali

Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado, funzionanti presso gli Educandati femminili statali di cui all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono costituiti secondo le disposizioni del presente decreto e assunti nell'organico di diritto nei limiti delle consistenze organiche provinciali.

Art. 15.

Gestione delle situazioni di fatto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lettera *c)* della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni,

previa autorizzazione del Direttore generale regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al Regolamento sul dimensionamento.

2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi a norma delle disposizioni citate nel precedente comma.

3. Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non abbiano saldato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unità.

4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto e non devono rientrare entro la previsione di cui all'art. 4 del Regolamento sul dimensionamento, relativo alla possibilità di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato, da comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e agli USP di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.

5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall' ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati solo in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Art. 16.

Verifica e monitoraggio

1. Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.

2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, si avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

Art. 17.

Scuole con insegnamento in lingua slovena della Regione del Friuli Venezia Giulia

Le tabelle "A", "B", "C" e "D" riportano, per grado di istruzione, le dotazioni organiche regionali degli istituti e scuole con insegnamento in lingua slovena. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale provvederà alla ripartizione di tali risorse tra le province interessate.

Art. 18.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C","“D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di 610 posti per la scuola dell'infanzia e di 2.550 posti per gli anticipi della scuola primaria di cui alle tabelle A e B sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 5 luglio 2011

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
GELMINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze:
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 311
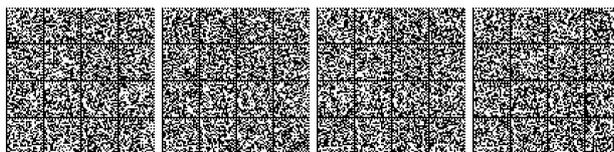
Tabella **A** - Scuola dell'infanzia
Contingente organico per l'a.s. 2011/2012

Regione	Organico 2010/2011 (*)	Organico 2011/2012 (*)
Abruzzo	2.456	2.451
Basilicata	1.196	1.168
Calabria	4.104	4.042
Campania	12.014	11.863
Emilia Romagna	4.162	4.197
Friuli Venezia Giulia	1.451	1.456
FVG- Scuole con insegnamento in lingua Slovena	84	84
Lazio	6.592	6.588
Liguria	1.703	1.707
Lombardia	9.313	9.429
Marche	2.687	2.704
Molise	547	548
Piemonte	5.771	5.829
Puglia	7.355	7.268
Sardegna	2.631	2.626
Sicilia	8.757	8.676
Toscana	5.311	5.308
Umbria	1.493	1.508
Veneto	3.730	3.764
Totale	**81.357**	**81.216**

(*) comprensivo dei 610 posti assegnati per le generalizzazione del servizio e sperimentazione degli anticipi finanziati dall’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n. 311

Tabella **B** - Scuola Primaria

Contingente organico per l'a.s. 2011/2012

Regione	Organico 2010/2011 (*)	Organico 2011/2012 (*)
Abruzzo	4.359	4.144
Basilicata	2.407	2.254
Calabria	8.161	7.784
Campania	21.229	20.265
Emilia Romagna	14.537	14.003
Friuli Venezia Giulia	4.181	3.997
FVG- Scuole con insegnamento in lingua Slovena	184	184
Lazio	19.676	18.746
Liguria	4.808	4.631
Lombardia	35.235	33.811
Marche	5.163	4.969
Molise	1.085	1.018
Piemonte	15.627	14.926
Puglia	14.259	13.499
Sardegna	5.729	5.454
Sicilia	18.402	17.433
Toscana	12.164	11.666
Umbria	3.011	2.936
Veneto	17.367	16.619
Totale	**207.584**	**198.339**

(*) comprensivo dei 2.550 posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall'art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n. 53

Tabella **C** - Scuola Secondaria di I grado

Contingente organico per l'a.s. 2011/2012

Regione	**Organico 2010/2011**	**Organico 2011/2012**
Abruzzo	2.981	2.965
Basilicata	1.626	1.602
Calabria	5.834	5.703
Campania	17.102	17.064
Emilia Romagna	7.615	7.552
Friuli Venezia Giulia	2.398	2.397
FVG- Scuole con insegnamento in lingua Slovena	68	68
Lazio	12.229	12.206
Liguria	2.802	2.768
Lombardia	19.120	18.885
Marche	3.189	3.126
Molise	772	744
Piemonte	9.045	8.967
Puglia	10.287	10.163
Sardegna	4.217	4.179
Sicilia	14.841	14.574
Toscana	6.934	6.910
Umbria	1.828	1.804
Veneto	10.658	10.515
Totale	**133.546**	**132.192**

Tabella **D** - Scuola secondaria di II grado

Contingente organico per l'a.s. 2011/2012

Regione	**Organico 2010/2011**	**Organico 2011/2012**
Abruzzo	4.731	4.492
Basilicata	2.552	2.384
Calabria	8.996	8.473
Campania	24.568	23.487
Emilia Romagna	12.255	11.936
Friuli Venezia Giulia	3.716	3.532
FVG- Scuole con insegnamento in lingua Slovena	121	121
Lazio	18.860	17.828
Liguria	4.265	4.089
Lombardia	25.539	24.667
Marche	5.353	5.081
Molise	1.317	1.253
Piemonte	12.418	11.960
Puglia	17.002	16.095
Sardegna	6.395	6.043
Sicilia	20.418	19.201
Toscana	11.801	11.409
Umbria	2.898	2.736
Veneto	14.827	14.286
Totale	**198.032**	**189.073**

Tabella **E** – Sostegno

Organico di diritto anno scolastico 2011/2012 e incremento in organico di fatto, salvo deroghe.

Regione	**Organico di diritto 2011/12**	Incremento da utilizzare in O. f. 2011/2012	Organico di fatto 2011/2012
	A	**B**	**C**
Abruzzo	**1639**	426	2065
Basilicata	**869**	89	958
Calabria	**2865**	834	3699
Campania	**10597**	1334	11931
Emilia R.	**3224**	2668	5892
Friuli V. G.	**903**	394	1297
Lazio	**6245**	2641	8886
Liguria	**1479**	657	2136
Lombardia	**6578**	5086	11664
Marche	**1279**	1031	2310
Molise	**358**	106	464
Piemonte	**3886**	2271	6157
Puglia	**6069**	1434	7503
Sardegna	**2162**	264	2426
Sicilia	**8247**	3183	11430
Toscana	**2857**	1833	4690
Umbria	**713**	288	1001
Veneto	**3378**	2582	5960
Totale	**63.348**	**27.121**	**90.469**

Tabella F -
Riepilogo delle riduzioni di posti da operare in organico di diritto (escluso il sostegno)

Regione	Decremento organico di diritto (escluso sostegno) A.S. 2011/2012	Riduzione delle istituzioni autonome	Decremento complessivo A.S. 2011/2012
	A		A+B
Abruzzo	-475		-475
Basilicata	-373		-373
Calabria	-1. 093		-1. 093
Campania	-2. 234		-2. 234
Emilia Romagna	-881		-881
Friuli V. G.	-364		-364
Lazio	-1. 989		-1. 989
Liguria	-383		-383
Lombardia	-2. 415		-2. 415
Marche	-512		-512
Molise	-158		-158
Piemonte	-1. 179		-1. 179
Puglia	-1. 878		-1. 878
Sardegna	-670		-670
Sicilia	-2. 534		-2. 534
Toscana	-917		-917
Umbria	-246		-246
Veneto	-1. 398		-1. 398
Totale	**-19. 699**		**19.699**

11A13514
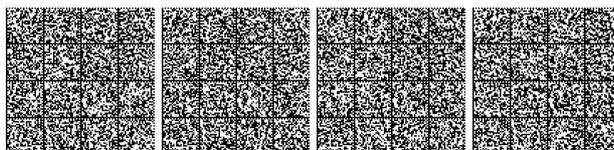
DECRETO 11 luglio 2011.

Disposizioni sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle terze, quarte e quinte classi degli istituti tecnici - a.s. 2011/2012. (Decreto n.59).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario;

Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 1, comma 3 e l'art. 8, comma 4, lett. *a)*;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo, 2010 n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, le terze, quarte e quinte classi degli istituti tecnici di cui all'art. 13 della citata legge 2 aprile 2007, n. 40 proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, ridefinito secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 2, lett. *a)*;

Considerato che ai sensi del citato comma 2, lett. *a)* la ridefinizione dell'orario complessivo annuale di cui all'art. 1, comma 4, è effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario fissato dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso con orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;

Visto il decreto interministeriale del 26 luglio 2010, n. 61, registrato dalla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, Reg. 19, foglio 252, relativo alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici per l'a.s. 2010/2011;

Visto il decreto interministeriale del 25 novembre 2010, n. 95, registrato dalla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, Reg. 19, foglio 253, che nell'esplicitare le motivazioni per le quali l'Amministrazione ha ritenuto di non poter condividere le osservazioni espresse dal CNPI nell'adunanza del 26 agosto 2010, ha confermato le disposizioni e le tabelle allegate al citato decreto interministeriale del 26 luglio 2010, n. 61, relativo alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici per l'a.s. 2010/2011;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, anche per l'a.s. 2011/2012, in applicazione delle previsioni del citato art. 8, comma 2, lett. *a)* alla individuazione delle classi di concorso della tabella A e C e delle relative quantità orarie da assoggettare a riduzione riferite alle classi quinte e confermare le riduzioni orarie e le classi di concorso delle classi terze e quarte già stabilite dal citato D.I. del 26 luglio 2010, n. 61;

Visto il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 30 marzo 2011, con il quale il citato consesso ha formulato le osservazioni e i rilievi che di seguito si riassumono: - *a)* riduzione delle ore di insegnamento non adeguatamente bilanciate tra le diverse classi di concorso non assicurano la necessaria efficacia dei piani di studio e penalizzano le materia ad indirizzo professionale; -b) non rispetto delle competenze del collegio dei docenti in ordine alla individuazione delle ore da ridurre in presenza di classi di concorso con più insegnamenti; - *c)* il decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010 dispone solo la rideterminazione dei quadri orari degli istituti sulla base di 32 ore settimanali e pertanto la riduzione anche le ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici (tabella «C») in caso di corrispondente riduzione di ore della tabella «A» va oltre il petitum; - *d)* le riduzioni orarie dei percorsi maxisperimentali sono state affidate, anche per l'a.s. 2011/2012, alle istituzioni scolastiche senza il supporto di criteri generali e di una griglia di indicatori da poter utilizzare;

Ritenuto di poter accogliere l' osservazioni di cui al punto *b)* e di cui al punto *d)* limitatamente alla parte relativa alla individuazione di criteri generali da adottare da parte delle scuole per le riduzioni orarie dei percorsi maxisperimentali;

Ritenuto, di contro, di non poter accogliere le osservazioni formulate dal predetto Consiglio con riferimento

ai punti *a)*, *c)* e *d)* limitatamente all'affidamento alle istituzioni scolastiche delle riduzioni orarie da apportare ai percorsi maxisperimentali, per le ragioni di seguito esplicitate: *a)* adeguato bilanciamento tra i carichi orari delle diverse classi di concorso: I criteri adottati per declinare le riduzioni orarie tra le classi di concorso, sono quelli fissati dall'art. 8, comma 2, lett. *a)* decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010, e puntualmente adottati dall'Amministrazione unicamente sulle classi di concorso con il maggior numero di ore di lezioni settimanali, ed evitando di apportare riduzioni alle classi di concorso con orario settimanale di sole 3 ore di lezioni: di conseguenza, le materie professionalizzanti, con orario più consistente (soprattutto nei trienni) hanno subito riduzioni orarie più consistenti; *c)* riduzione oltre la previsione normativa delle ore settimanali di lezione della tabella «C»): la riduzione delle classi di concorso della tabella «C» è stata operata intervenendo sull'orario settimanale della compresenza in corrispondenza delle riduzioni effettuate nelle corrispondenti classi di concorso della tabella «A». Non era infatti possibile lasciare inalterato l'orario delle compresenze in costanza di riduzione delle classi di concorso della tabella «A»in quanto il docente sarebbe rimasto a disposizione e non impegnato in attività di insegnamento con la classe; *d)* riduzioni orarie dei percorsi maxisperimentali lasciati alle scuole: l'ammontare delle riduzioni riferite alle maxisperimentazioni è stato affidato alla competenza delle istituzioni scolastiche interessate, essendo queste le sole in grado di quantificare le reali consistenze di orario da mantenere. Gli organici degli istituti maxisperimentali sono sempre stati determinati direttamente dalle singole istituzioni scolastiche e, pertanto, in perfetta coerenza con tale criterio, si è ritenuto di lasciare alle medesime l'onere di individuare le soluzioni più idonee, e più coerenti con le previsioni del POF, approvato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi riportati in premessa, nell' allegata tabella «A», che costituisce parte integrante del presente provvedimento, si riportano, per ogni indirizzo di studio ordinamentale e sperimentale le classi di concorso della tabella A e della tabella C individuate come destinatarie, per l'anno scolastico 2011/2012, della riduzione dell'orario settimanale con riferimento alle classi terze, quarte e quinte. A fianco di ogni classe di concorso sono indicate le quantità orarie ridotte. Con riferimento alle classi di concorso con più insegnamenti, il dirigente scolastico, sulla base della delibera del collegio dei docenti e in coerenza con il POF, individua le ore degli insegnamenti da ridurre, assicurando che gli stessi abbiano un carico orario non inferire a 2 ore settimanali.

Art. 2.

L'intervento riduttivo si intende limitato alle sole ore di lezione e, pertanto, non si estende agli ordinamenti, che rimangono invariati. Ferma restando l'invarianza della dotazione organica regionale, in coerenza con gli obiettivi previsti dall'offerta formativa, l'automatismo degli interventi riduttivi può trovare da parte dei singoli istituti ambiti di flessibilità e di compensazione attraverso gli interventi consentiti dall'autonomia scolastica e/o dalla disponibilità di eventuali risorse aggiuntive.

Art. 3.

La dotazione organica delle istituzioni scolastiche viene determinata utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime ancorché soggette alle riduzioni.

Art. 4.

Qualora dall'applicazione dell'intervento riduttivo residui una economia di posti o di ore eccedente l'obiettivo di contenimento previsto dall'art. 64 della legge n. 133 del 2008 per l'anno scolastico 2011/2012, il competente direttore regionale, tenendo conto delle esigenze delle istituzioni scolastiche interessate, provvede ad assegnare tale contingente secondo criteri proporzionali.

Art. 5.

Le cattedre continuano ad essere costituite secondo i criteri e le procedure attualmente previste dalle norma vigenti, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, fermo restando che le stesse non possono comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra sino a 18 ore può essere utilizzato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Art. 6.

Gli indirizzi maxisperimentali per i quali non esiste nel sistema informativo un piano orario predefinito, il direttore regionale, nella costituzione delle cattedre, dovrà fare riferimento alle riduzioni di orario delle classi di concorso delle classi terze, quarte e quinte previste per i corrispondenti indirizzi di ordinamento, adeguando i piani orari delle citate classi terze, quarte e quinte a 32 ore settimanali. L'adattamento dell'orario deve essere effettuato in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso con orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Qualora la classe di concorso comprenda più insegnamenti, il dirigente scolastico, sulla base della delibera del collegio dei docenti e in coerenza con la previsione del POF, individua le ore degli insegnamenti da ridurre, assicurando che gli stessi abbiano un carico orario non inferire a 2 ore settimanali.

Roma, 11 luglio 2011

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 11, foglio n. 309.

ALLEGATO

ISTITUTI TECNICI – RIDUZIONE A 32 ORE DELLE CLASSI 3^e 4^

N.B. ACCANTO AD OGNI CLASSE DI CONCORSO SONO INDICATE LE QUANTITA' ORARIE RIDOTTE- (es. 46/A-1 = la CL: 46/A subisce una riduzione di 1 ora) –

IN CODA AD OGNI CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA INTERESSATA ALLA RIDUZIONE VIENE RIPORATO IL MONTE ORE CURRICULARE (ORARIO SETTIMANALE DEGLI ALUNNI) E IL MONTE ORE COMPLESSIVO (IMPEGNO ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI O DELLA CLASSE) E INDICATO IL TOTALE DELLE RIDUZIONI.

TDC9 – INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE –IGEA
CLASSE 3^ - 17/A-1;19/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 48/A-1; CURR. DA 35 A 32;

TD97 – PROGRAMMATORI MERCURIO
CLASSE 3^ - 17/A-1; 47/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 37;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 42/A-1; 47/A-1; 30/C-1; CURR. DA 36 A 32-MONTE ORE DA 42 A 37;

TDUY – INDIRIZZO LINGUISTICO AZIENDALE ERICA
CLASSE 3^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;

TFCU – ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI (NUOVI PROGRAMMI)
CLASSE 3^ - 34/A-3; 35/A-1; 26/C-1; 27/C-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 40;
CLASSE 4^ - 34/A-3; 35/A -1; 26/C-2; CURR DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 36;

TDVJ – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE CINQUE
CLASSE 3^ - 16/A-1; 20/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 58/A-1; 72/A-2; CURR. DA 36 A 32;

TDBF – QUINQUENNIO TURISTICO ITER
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 40 A 36;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 40 A 36;

TFCV – MECCANICA (NUOVI PROGRAMMI)
CLASSE 3^ - 20/A-3; 47/A-1; 32/C-2; CURR. DA 36 A 32 - MONTE ORE DA 47 A 41;
CLASSE 4^ - 20/A-3; 46/A-1; 32/C-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 48 A 41;

TFA7 – INFORMATICA ABACUS
CLASSE 3^ - 34/A-1;42/A-2;47/A-1;26/C-1;31/C-2; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 48 A 41;
CLASSE 4^ - 34/A-1;42/A-2;47/A-1;26/C-1;31/C-2; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 48 A 41;

TFCT – ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE (NUOVI PROGRAMMI)
CLASSE 3^ - 34/A-1; 35/A-2; 47/A-1; 27/C-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 46 A 40;
CLASSE 4^ - 35/A-3; 46/A-1; 27/C-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 45 A 39;

TLSP – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE CINQUE
CLASSE 3^ - 16/A-1; 20/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 58/A-1; 72/A-2; CURR. DA 36 A 32;

TD05 – RAGIONIERI PROGRAMMATORI
CLASSE 3^ - 17/A-1; 42/A-1;30/C-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 38 A 35;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 42/A-1; 48/A-1; 30/C-1; DA 36 A 32; MONTE ORE DA 43 A 38,

TD03 – PER GEOMETRI
CLASSE 3^ - 16/A-1; 58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TL00 – INDIRIZZO GENERALE
CLASSE 3^ - 16/A-1;58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TFCZ – CHIMICO (NUOVI PROGRAMMI)
CLASSE 3^ - 13/A-3; 47/A- 1; 24/C-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 49 A 42;
CLASSE 4^ - 13/A-4;24/C-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 46 A 41;

TF21 – INFORMATICA
CLASSE 3^ - 34/A-1; 42/A-2; 47/A-1; 26/C-1; 31/C-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 48 A 42;
CLASSE 4^ - 34/A-1; 42/A-2; 48/A-1; 26/C-1; 31/C-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 48 A 42**;**

TH21 – PROGETTO NAUTILUS – I, II E III CLASSE
CLASSE 3^ - 20/A-1; 46/A-1; 47A-1; 56/A-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 45 A 41;

TA18 – INDIRIZZO CERERE UNITARIO-MODULO AGRO-INDUSTRIALE
CLASSE 3^ - 12/A-1; 58/A-1; 5/C-1; CURR. DA 34 A 32; M. ORE DA 46 A 43;
CLASSE 4^ - 49/A-1; 58/A-2**;** 5/C-2; CURR. DA 35 A 32; M. ORE DA 49 A 44;

TAAE – INDIRIZZO CERERE UNITARIO – MODULO AGRO-AMBIENTALE
CLASSE 3^ - 12/A-1; 58/A-1; 5/C-1; CURR. DA 34 A 32; M. ORE DA 46 A 43;
CLASSE 4^ - 49/A-1; 58/A-2; 5/C-2; CURR. DA 35 A 32; M. ORE DA 49 A 44;

TNBD – QUINQUENNIO TURISTICO ITER
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 40 A 36;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 40 A 36;

TD73 – INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE IGEA
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 48/A-1; CURR. DA 35 A 32;

TA00 – INDIRIZZO GENERALE
CLASSE 3^ - 12/A-1; 49/A-2; 58/A-1; 5/C-1; CURR. DA 37 A 32; M. ORE DA 41 A 36;
CLASSE 4^ - 12/A-1; 58/A-4; 72/A-2; 74/A-1; 5/C-1; CURR. DA 40 A 32; M. ORE DA 52 A 43;

TL32 – INDIRIZZO GENERALE – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA
CLASSE 3^ - 16/A-1; 47/A-1; 58/A-1; 72/A-1;CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 35 A 32;

TD91 – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE CINQUE
CLASSE 3^ - 16/A-1; 20/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 58/A-1; 72/A-2; CURR. DA 36 A 32;

TL30 – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE CINQUE
CLASSE 3^ - 16/A-1; 20/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 58/A-1; 72/A-2; CURR. DA 36 A 32;

TDAC – QUINQUENNIO ECONOMICO AZIENDALE
CLASSE 3^ - 13/A-1; 17/A-1; 19/A-1; CURR. DA 35 A 32;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 48/A-1; CURR. DA 35 A 32;

TAAD – INDIRIZZO CERERE UNITARIO-MODULO VIVAISMO E COLTURE PROD.
CLASSE 3^ - 12/A-1; 58/A-3; 60/A-1; 5/C-1; CURR. DA 37 A 32;M. ORE DA 44 A 38**;**
CLASSE 4^ - 58/A-3; 5/C-2; CURR. DA 35 A 32;M. ORE DA 49 A 44**;**

TE00 – INDIRIZZO GENERALE
CLASSE 3^ - 11/C-3; CURR. DA 35 A 32;
CLASSE 4^ - 57/A-1; 60/A-1; 11/C-1; CURR. DA 35 A 32;

TD22 – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA SEZIONE GEOMETRI
CLASSE 3^ - 16/A-1; 47/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 35 A 32;

TE01 – DIRIGENTI DI COMUNITA'
CLASSE 3^ - 36/A-1; 40/A-2; 11/C-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 36/A-1; 40/A-2; 11/C-1; CURR. DA 36 A 32;

TFDU – COSTRUZIONI AERONAUTICHE IBIS
CLASSE 3^ - 1/A-2; 20/A-2; 23/C-2; 32/C-1; CURR. DA 36 A 32;M. ORE DA 48A 41;
CLASSE 4^ - 1/A-2; 20/A-2; 23/C-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 47 A 42;

TLSK – MODIFICA MATEMATICA E FISICA – BIENNIO P.N.I.
CLASSE 3^ - 16/A-1; 58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TNAC – QUINQUENNIO TURISTICO – ITER
CLASSE 3^ - 17/A-2; 19/A-2; 46/A-1; CURR. DA 37 A 32; MONTE ORE DA 40 A 35;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 37 A 32; MONTE ORE DA 40 A 35;

TD56 – MODIFICA MATEMATICA E FISICA SEZ. GEOMETRI PNI-BIENN. E TRIENN.
CLASSE 3^ - 58/A-1; CURR. DA 33 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TEAR – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - 40/A-1**;** 60/A-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 38 A 36**;**
CLASSE 4^ - 13/A-1; 57/A-1; 60/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32; M. ORE DA 49 A 45**;**

TH23 – PROG. NAUTILUS – IV E V TRASPORTO MARITTIMO
CLASSE 4^ - 34/A-1; 56/A-3; 18/C-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 37;

TFAF – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ **-** 60/A-2; CURR. DA 34 A 32; CURR. DA 43 A 41;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 47A- 1;60/A-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 40 A 37;

TD06 – PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 75/A-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 37 A 35;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 75/A-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34

TEUL – INDIRIZZO LINGUISTICO AZIENDALE ERICA
CLASSE 3^ 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;
CLASSE 4^ 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 39 A 35**;**

TL27 – MODIFICA MATEMATICA E FISICA P.N.I. - BIENNIO E TRIENNIO
CLASSE 3^ - 58/A-1; CURR. DA 33 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TDUP – MODIFICA MATEMATICA E FISICA GEOMETRI – BIENNIO P.N.I.
CLASSE 3^ **-** 16/A-1**;** 58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TH22 – PROGETTO NAUTILUS – IV E V – APPARATI IMPIANTI MARITTIMI
CLASSE 4^ - 20/A-3; 35/A-1; 27/C-1; 32/C-2; CURR. DA 36 A 32;M. ORE DA 45 A 38**;**

TLSQ – MODIFICA MATEMATICA – BIENNIO E TRIENNIO
CLASSE 3^ - 58/A-1; CURR. DA 33 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TFGR – TERMOTECNICA ERGON
CLASSE 3^ - 20/A-1; 32/C-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 45 A 41**;**
CLASSE 4^ - 20/A-2; 35/A-1; 32/C-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 43 A 37**;**

TAAG – INDIRIZZO CERERE UNITARIO – MODULO VALORIZZAZIONE PRODUZIONE
CLASSE 3^ - 12/A-1; 58/A-1; 5/C-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 46 A 42;
CLASSE 4^ - 58/A-2; 74/A-1; 5/C-2; CURR. DA 35 A 32; M. ORE DA 49 A 44;

TDBB – SEZIONE AERONAUTICA PROGETTO ASSISTITO ALFA
CLASSE 3^ - 1/A-1; 14/A-1; 34/A-1; 55/A-1; 26/C-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 43 A 38;
CLASSE 4^ - 1/A-1; 14/A-1; 34/A-1; 55/A-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 46 A 42;

TLAI – QUINQUENNIO TURISTICO ITER
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 36;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 36;

TN00 – INDIRIZZO GENERALE
CLASSE 3^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-1; 15/C-1; CURR. DA 37 A 32; M. ORE DA 38 A 33;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-1**;**15/C-1; CURR. DA 37 A 32; M. ORE DA 38 A 33;

TFBB – SEZIONE AERONAUTICA – PROG. ASS. ALFA
CLASSE 3^ - 1/A-1;14/A-1;34/A-1; 55/A-1;26/C-1; CURR. DA 36 A 32-M.ORE DA 46 A 41;
CLASSE 4^ - 1/A-1;14/A-1;34/A-1; 46/A-1;55/A-1;CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 47 A 42;

THAA – SEZ. AERONAUTICA – PROG. ASSISTITO ALFA
CLASSE 3^ - 1/A-1;14/A-1;34/A-1; 55/A-1;26/C-1;CURR.DA36 A 32-M.ORE DA 46 A 41;
CLASSE 4^ - 1/A-1;14/A-1;34/A-1; 46/A-1;55/A-1;CURR. DA 36 A 32-M.ORE DA 47 A 42;

TDAF – QUINQUENNIO LINGUISTICO AZIENDALE BROCCA
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 37 A 34;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 37 A 34;

TDU3 – INDIRIZZO GENERALE ISTITUTO TURISMO
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 38 A 35;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 19/A-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 38 A 35;

TN11 – INDIRIZZO GENERALE VETN01000N
CLASSE 3^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 37 A 32; MONTE ORE DA 41 A 36;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 37 A 32; MONTE ORE DA 41 A 36;

TF29 – TERMOTECNICA
CLASSE 3^ - 20/A-1; 32/C-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 39 A 35;
CLASSE 4^ - 20/A-1; 32/C-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 44 A 40;

TDAD – QUINQUENNIO COSTRUZIONI SEZIONE GEOMETRI
CLASSE 3^ - 16/A-1; 47/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1;47/A-1; CURR. DA 34 A 32;

TE02 – ECONOME DIETISTE
CLASSE 3^ - 40/A-2; 57/A-1; 11/C-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 57/A-3; 11/C-1; CURR. DA 36 A 32;

TN08 – INDIRIZZO GENERALE – PATN01000Q
CLASSE 3^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-1; 15/C-1; CURR. DA 36 A 32-M. ORE DA 37 A 32;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-1, 15/C-1; CURR. DA 36 A 32-M. ORE DA 40 A 35;

TA02 – AGRO-INDUSTRIALE
CLASSE 3^ - 58/A-2; 5/C-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 44 A 40;
CLASSE 4^ - 12/A-1; 58/A-4; 72/A-2; 74/A-1; 5/C-4; CURR. DA 40 A 32;M. ORE DA 52 A 41;

TDUZ – MODIFICA MATEMATICA SEZ. GEOMETRI BIENNIO E TRIENNIO
CLASSE 3^ - 58/A-1; CURR. DA 33 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TB07 – NAVIGAZIONE E ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE AEREA
CLASSE 3^ - 14/A-1; 34/A-1; 46/A-1; 55/A-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 44 A 40;
CLASSE 4^ - 1/A-1;14/A-1; 46/A-1; 55/A-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 45 A 41;
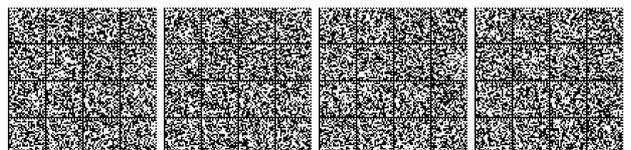
TDAP – QUINQUENNIO TURISTICO ITER
CLASSE 3^ - 17/A-1- 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;

TLSM – MODIFICA MATEMATICA BIENNIO P.N.I.
CLASSE 3^ - 16/A-1; 58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TAAF – INDIRIZZO CERERE UNITARIO-MODULO AGRO-TERRITORIALE
CLASSE 3^ **-** 58/A-2; 5/C-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 46 A 43;
CLASSE 4^ - 58/A-3; 5/C-2; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 49 A 44;

TE03 – PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 75/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 75/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 36 A 34;

TFCX – TESSILE PER PRODUZIONE TESSILI – NUOVI PROGRAMMI
CLASSE 3^ - 20/A-1; 70/A-3**;** 22/C-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 47 A 41;
CLASSE 4^ - 70/A-3; 46/A-1**;** 22/C-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 46 A 40;

TB03 – PERITO TECNICO PER IL TRASPORTO AEREO - CTTB01000A
CLASSE 3^ - 1/A-1; 14/A-1; 34/A-1; 55/A-1; 26/C-1; CURR. DA 36 A 32;M. ORE DA 46 A 41;
CLASSE 4^ - 1/A-1;14/A-1; 55/A-1; 4/C-1; CURR. DA 35 A 32; M. ORE DA 46 A 42;

TELM – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - 13/A-1; 40/A-1; 24/C-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 39;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 57/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 51 A 47;

TFC6 – TECNOLOGIE ALIMENTARI
CLASSE 3^ - 13/A-3; 47/A-1; 24/C-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 44 A 38;
CLASSE 4^ - 13/A-3; 57/A-1**;** 24/C-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 44 A 39;

TDAV – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - 13/A-1; 40/A-1; 47/A-1; 51/A-1; 24/C-1;CURR. DA 36 A 32 – M.ORE DA 41 A 36;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 51/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 43;

TFBE – INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE IGEA
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 19/A-1; 48/A-1; CURR. DA 35 A 32;

TD74 – INDIRIZZO LINGUISTICO AZIENDALE ERICA
CLASSE 3^ - 46/A-2; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 35,
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;

TECL – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - 40/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 40,
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 60/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32; M. ORE DA 47 A 43;

TETU – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - 40/A-1;60/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 60/A-1; 24/C-1 CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 43;

TEAA – MODIFICA MATEMATICA SEZ. PERITI AZIENDALI P.N.I
CLASSE 3^ - 19/A-1; 46/A-1; 75/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 75/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE D 36 A 34;

TFAT – EDILIZIA
CLASSE 3^ - 13/A-1; 16/A-2; 20/A-1; 43/C-2,CURR. DA 36 A 32-M.ORE DA 46 A 40;
CLASSE 4^ - 16/A-3;72/A-1; 43/C-3; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 46 A 39;

TAAB – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - 13/A-1; 60/A-1; 24/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 39;
CLASSE 4^ - 13/A-1, 49/A-1; 57/A-2; 24/C-1; CURR. DA 36 A 32-M.ORE DA 48 A 43;

TB04 – PERITO TECNICO PER IL TRASPORTO AEREO
CLASSE 3^ - 1/A-1;14/A-1; 34/A-1; 55/A-1; 4/C-1;26/C-1;CURR.DA 36A32;M. ORE DA44A38;
CLASSE 4^ - 1/A-1; 14/A-1; 46/A-1; 55/A-1; 4/C-1; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 45 A 40;

TD45 – MECCANICA (NUOVI PROGRAMMI) IST. INDUSTRIALE)
CLASSE 3^ - 20/A-3; 47/A-1; 32/C-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 41;
CLASSE 4^ - 20/A-3; 46/A-1; 32/C-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 48 A 41;

TEAQ – QUINQUENNIO TURISTICO ITER
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 36;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 36;

TFCA – FISICA INDUSTRIALE FASE
CLASSE 3^ - 13/A-2;34/A-1;38/A-1;24/C-1;26/C-1;29/C-1;CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 48 A 41;
CLASSE 4^ - 13/A-1;34/A-1; 38/A-2;24/C-1;26/C-1;29/C-1;CURR. DA 36 A 32-M.DA 51 A 44;

TFCM – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE CINQUE
CLASSE 3^ - 16/A-1; 58/A-1;71/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 58/A-1;71/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;

TDAA – INFORMATICA (ISTITUTO INDUSTRIALE)
CLASSE 3^ - 34/A-1; 42/A-2; 47/A-1; 26/C-1; 31/C-1;CURR. DA 36 A 32-M.ORE DA 48 A 42;
CLASSE 4^ - 34/A-1; 42/A-2; 47/A-1; 26/C-1;31/C-1;CURR. DA 36 A 32-M.ORE DA 48 A 42;

TDAG – INFORMATICA ABACUS
CLASSE 3^ - 34/A-1; 42/A-2;47/A-1;31/C-1; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 48 A 43;
CLASSE 4^ - 34/A-1; 42/A-2; 47/A-1; 31/C-2; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 48 A 42;

TDBD – ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI (NUOVI PROGRAMMI)
CLASSE 3^ - 34/A-2; 35/A-1; 47/A-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;
CLASSE 4^ - 34/A-3; 46/A-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 45 A 41;

TECM – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - 38/A-1; 40/A-1; 49/A-1; CURR. DA 35 A 32 –MONTE ORE DA 43 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 49/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 44;

TELP – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - 13/A-1; 49/A-1; 57/A-1; 60/A-1; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 42 A 36;
CLASSE 4^- 13/A-1; 49/A-1;57/A-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 46 A 42;

TFCJ – TECNOLOGIE ALIMENTARI SPERIMENTALE
CLASSE 3^ - 13/A-3; 47/A-1;24/C-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 41;
CLASSE 4^ - 13/A-2; 57/A-2; 24/C-2; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 47 A 41;

TEAH – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - 13/A-1; 40/A-2; 60/A-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 57/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 45 A 42;

TESE – MODIFICA MATEMATICA E FISICA SEZ. PERITI AZIENDALI
CLASSE 3^ - 17/A-1; CURR. DA 33 A 32; CURR. DA 33 A 32;
CLASSE 4^ - NESSUNA RIDUZIONE,

TH1O – CAPITANI (ORIONE II) MINISPERIMENTALE
CLASSE 3^ - 20/A-1; 35/A-1**;** 47/A-1; 56/A-1; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 42 A 38;
CLASSE 4^ - 56/A-3; 18/C-1; DA 35 A 32 – M. ORE DA 42 A 38;

TAAK – INDIRIZZO CERERE UNITARIO MODULO AGRO AMBIENTALE
CLASSE 3^ - 58/A-2; 5/C-2; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;
CLASSE 4^ - 58/A-3; 5/C-2; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 49 A 44;

TDAZ – INDIRIZZO GEOMETRI SPERIMENTALE
CLASSE 3^ - 16/A-2; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 20/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;

TDUQ – MODIFICA MATEMATICA SEZ. GEOMETRI-(BIENNIO P.N.I.)
CLASSE 3^ - 16/A-1; 58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TF09 – EDILIZIA
CLASSE 3^ - 16/A-2; 43/C-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 36;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 43/C-1**;** CURR. DA 33 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 38;

TFAB – ENERGIA NUCLEARE FASE
CLASSE 3^ - 13/A-2; 34/A-1; 38/A-1; 24/C; 26/C-1; 29/C-1; CURR. DA 36 A 32- MONTE .ORE DA 48 A 41;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 34/A-1; 38/A-1; 47/A-1; 24/C-1; 26/C-1; 29/C-1; CURR. DA 36 A 32 - MONTE ORE DA 51 A 44;

TFDT – INDUSTRIA MINERARIA GEO
CLASSE 3^ - 11/A-1; 54/A-1; 72/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 43 A 40;
CLASSE 4^ - 11/A-1; 39/C-1; CURR. DA 33 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 42;

TH24 – PROGETTO NAUTILUS – III, IV E V
CLASSE 3^ - 15/A-2; 34/A-1; 46/A-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;
CLASSE 4^ - 15/A-2; 20/A-1; 34/A-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;
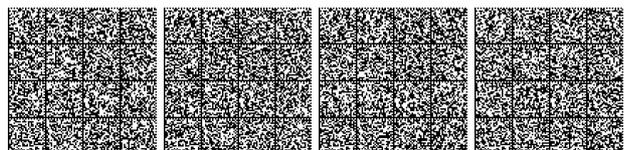
TA42 – INDIRIZZO GENERALE CERERE 90
CLASSE 3^ - 49/A-1; 58/A-2; 60/A-1; 5/C-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 38;
CLASSE 4^ - 58/A-3; 72/A-1; 5/C-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 50 A 43;

TECN – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - 13/A-1; 60/A-1; 24/C-1; CURR. DA 34 A 32 - MONTE ORE DA 42 A 39;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 49/A-1; 60/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32 – M. ORE DA 47 A 43;

TECO – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - 13/A-1;38/A-1; 40/A-2; 29/C-1; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 44 A 39;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 57/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32 – M. ORE DA 47 A 43;

TL18 – INDIRIZZO GEOMETRI COTL02000L
CLASSE 3^ - 16/A-2; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-2; 72/A-2; CURR. DA 36 A 32;

TN03 – INDIRIZZO GENERALE – GETN01000G
CLASSE 3^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 40 A 36;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 40 A 36;

TA43 – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTALE CINQUE
CLASSE 3^ - 16/A-1; 20/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-2; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;

TD21 – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA SEZIONE GEOMETRI
CLASSE 3^ - 16/A-1; 47/A-1; 58/A-1; 72/A-1;CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-2; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;

TDAU – QUINQUENNIO INFORMATICO-TELECOMUNICAZIONI
CLASSE 3^ - 34/A-1; 42/A-1; 26/C-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 43 A 40;
CLASSE 4^ - 42/A-1; 47/A-1; 31/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 37;

TDUE – QUINQUENNIO COSTRUZIONI – SEZ. GEOMETRI
CLASSE 3^ - 16/A-1; 38/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 47/A-1; CURR. DA 34 A 32;

TDVO – ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE – NUOVI PROGRAMMI
CLASSE 3^ - 34/A-1;35/A-2; 47/A-1;26/C-1;27/C-2;CURR. DA 36 A 32-M.ORE DA 46 A 39;
CLASSE 4^ - 35/A-3; 34/A-1; 27/C-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 45 A 38;

TECI – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - 49/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 49/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32 – M. ORE DA 47 A 43;

TEHT – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - 40/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 47/A-1; 60/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32 – M. ORE DA 47 A 43;

TFBC – EDILIZIA SPERIMENTALE
CLASSE 3^ - 16/A-2; 19/A-1; 43/C-2; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 46 A 41;
CLASSE 4^ - 16/A-2; 20/A-1; 43/C-2; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 46 A 41;
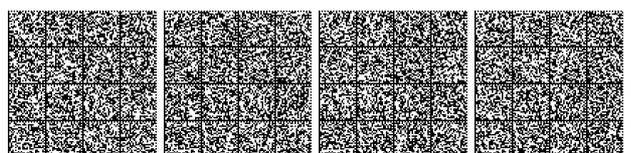
TL13 – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE CINQUE
CLASSE 3^ - 16/A-2; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-2; 47/A-1; 58/A-1; 72/A-3; CURR. DA 39 A 32;

TECH – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - 38/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 57/A-1**;** CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 44;

TFCY – TESSILE PER CONFEZIONE INDUSTRIALE
CLASSE 3^ - 20/A-1; 68/A-3; 22/C-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 41;
CLASSE 4^ - 68/A-3; 17/A-1; 22/C-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 48 A 41;

TFUQ – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - 60/A-2; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 47/A-1; 60/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 44;

TA44 – MODIFICA MATEMATICA E FISICA P.N.I. BIENNIO E TRIENNIO
CLASSE 3^ - 12/A-1;49/A-1; 58/A-1; 5/C-3; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 41 A 35;
CLASSE 4^ - 58/A-3; 72/A-1; 5/C-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 52 A 45;

TAAA – MODIFICA MATEMATICA P.N.I. BIENNIO E TRIENNIO
CLASSE 3^ - 12/A-1;49/A-1; 58/A-1; 5/C-3; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 41 A 35;
CLASSE 4^ - 58/A-3; 72/A-1; 5/C-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 48 A 41;

TD80 – QUINQUENNIO ECONOMICO AZIENDALE
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 38 /A-1; CURR. DA 35 A 32,
CLASSE 4^ - 17/A-1; 19/A-1; 47/A-1; CURR. DA 35 A 32;

TD9G – MODIFICA FISICA SEZ. GEOMETRI BIENNIO E TRIENNIO
CLASSE 3^ - 16/A-1; 58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TDBL – PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
CLASSE 3^ - 19/A-1; 46/A-1; 75/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 35,
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 35;

TDHA – QUINQUENNIO INFORMATICO E TELECOMUNICAZIONI
CLASSE 3^ - 34/A-1; 42/A-1; 26/C-1; CURR. DA 34 A 32 - MONTE ORE DA 44 A 41;
CLASSE 4^ - 37/A-1; 42/A-1; 31/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 41;

TDUR – MODIFICA MATEMATICA E FISICA SEZ. PERITI AZIENDALI BIENNIO
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 75/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 75/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 36 A 34;

TEAM – LINGUISTICO AZIENDALE ERICA
CLASSE 3^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;

TEUV – QUINQUENNIO LINGUISTICO AZIENDALE
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE 37 A 34;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;
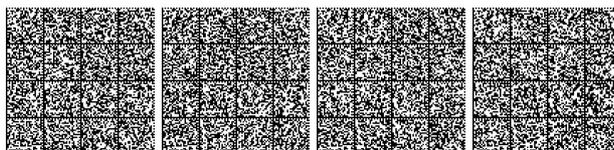
TF88 – INDIRIZZO GENERALE GEOMETRI
CLASSE 3^ -16/A-1; 58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TF93 – DISEGNO TESSUTI – COTF02000C
CLASSE 3^ - 27/A-3; 70/A-1; CURR. DA 36 A 32 - MONTE ORE DA 44 A 40;
CLASSE 4^ - 27/A-2; 70/A-2; 10/C-2;CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 48 A 42;

TFAP – QUINQUENNIO INFORMATICO TELECOMUNICAZIONI
CLASSE 3^ - 34/A-1; 47/A-1; 26/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 43 A 40;
CLASSE 4^ - 34/A-1;42/A-1; 31/C-1; CURR. DA 34 A 42 – MONTE ORE DA 43 A 40,

TFAV – TRIENNIO SPERIMENTALE ARTI GRAFICHE
CLASSE 3^ - 27/A-1; 38/C-3; CURR. DA 36 A 32 - MONTE ORE DA 42 A 38;
CLASSE 4^ - 27/A-1; 38/C-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 50 A 46;

TFED – INFORMATICA SPERIMENTALE – CNTF03000AQ
CLASSE 3^ - 42/A-2; 47/A-1; 31/C-2; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 43 A 38;
CLASSE 4^ - 42/A-2; 47/A-1; 31/C-2; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 37;

TN10 – INDIRIZZO GENERALE
CLASSE 3^ **-** 17/A-3; 19/A-1; 46/A-1; CURR. DA 37 A 32 – M. ORE DA 41 A 36;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 35;

TA08 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA – TVTA010009
CLASSE 3^ - 58/A-2; 60/A-1; 72/A-1; 5/C-2; CURR. DA 38 A 32 – M. ORE DA 44 A 38;
CLASSE 4^ - 58/A-2; 72/A-1; 74/A-1; 5/C-2; CURR. DA 38 A 32 – M. ORE DA 48 A 42;

TD9Q – MOD. MATEMATICA SEZ. PERITI AZIENDALI – BIENNIO E TRIENNIO
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 75/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 35;
CLASSE 4^ - 46/A-1; 75/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 36 A 34;

TDB6 – QUINQUENNIO TURISTICO ITER
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE SA 39 A 35;

TDCF- QUINQUENNIO ECONOMICO AZIENDALE BROCCA
CLASSE 3^ - 13/A-1;17/A-1; 19/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;

TEHJ – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - 40/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 49/A-1; 60/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 43;

TF98 – QUINQUENNIO INFORMATICO E TELEMATICO
CLASSE 3^ - 38/A-1; 42/A-1; 31/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE OER DA 44 A 41;
CLASSE 4^ - 42/A-1; 47/A-1; 31/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 41;
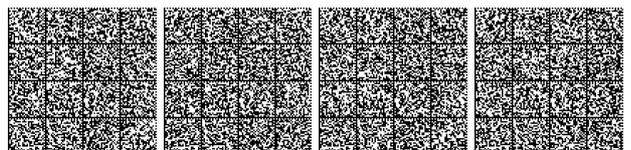
TFAS – CHIMICA TINTORIA
CLASSE 3^ - 13/A-3; 47/A-1; 24/C-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-3; 70/A-1; 24/C-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 50 A 44;

TFBM – PROGETTO NAUTILUS – I, II, III CLASSE
CLASSE 3^ - 20/A-1;35/A-1; 46/A-1; 56/A-1; 27/C-1; CURR. DA 36 A 32 –M. ORE DA 45 A 40;

TFDA – ARTI GRAFICHE TEMT
CLASSE 3^ - 27/A-1; 38/C-3; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;
CLASSE 4^ - 67/A-1; 38/C-3; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;

TL21 – GEOMETRI SPERIMENTALE PROSECUZIONE LINGUA
CLASSE 3^ - 16/A-1; 58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 58/A-1; 72/A-2; CURR. DA 36 A 32;

TLAF – CERERE UNITARIO AGRO AMBIENTALE
CLASSE 3^ - 58/A-2; 5/C-2; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;
CLASSE 4^ - 58/A-3; 5/C-2; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 49 A 44;

TNA4 – MODIFICA MATEMATICA BIENNIO – P.N.I.
CLASSE 3^ - 17/A-2; 3/C-1; 15/C-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 34;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 3/C-1; 15/C-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 34;

TNAI – QUINQUENNIO TURISTICO ITER
CLASSE 3^ - 17/A-1;19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 36;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; 50/A-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 36;
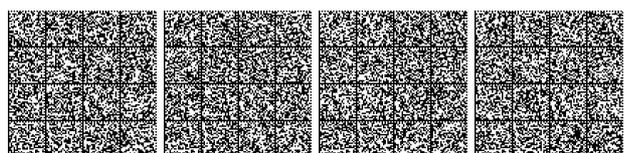
ISTITUTI TECNICI – RIDUZIONE A 32 ORE DELLE CLASSI 3^ e 4^
(CORSI DI STUDIO CON MENO DI 5 CLASSI)

TA04 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA – CNTA01000C
CLASSE 3^ – A058-2; A060-1; A072-1; C050-2; CURR. DA 36 A 32–MONTE ORE DA 45 A 39;
CLASSE 4^ - A012-1;A058-2; A074- 1; C050-3; CURR. DA 36 A 32-MONTE ORE DA 51 A 44;

TA36 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA – “CERERE”
CLASSE 3^ - A047-1; A058-2, A060-1; C050-2; CURR. DA 36 A 32–MONTE ORE DA 44 A 38;
CLASSE 4^ - A058-2; A072-1; A074-1; C050-2; CURR. DA 36 A 32-MONTE ORE DA 47 A 41;

TD92 – SEZIONE SPERIMENTALE GEOMETRI – MCTD030004
CLASSE 3^ - A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - A016-2; A047-1; A058-1; A072-3; CURR. DA 39 A 32;

TDAL – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - A013-1;A038-1;A049-1;A060-2;C240-1;CURR. DA 37 A 32-M.ORE DA 43 A 37;
CLASSE 4^ - A013-2;A049-1;A057-1;A060-1;C240-2;CURR. DA 37 A 32-M. ORE DA 47 A 40;

TDAS – CHIMICO (NUOVI PROGRAMMI ISTITUTO INDUSTRIALE)
CLASSE 3^ - A013-3; 0A047-1; C240-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 49 A 42;
CLASSE 4^ - A013-4; C240-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 40;

TDAW – GEOMETRI “CINQUE”
CLASSE 3^ - A016-2; A058-1; A060-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - A016-2; A058-1; A060-1; CURR. DA 36 A 32;

TF01 – ARTI FOTOGRAFICHE
CLASSE 3^ - A013-1; A027-1; A067-1; C490-2; CURR. DA 37 A 32 – M. ORE DA 40 A 35;
CLASSE 4^ - A027-1; A067-2; C490-3; CURR. DA 37 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 36;

TF78 – CHIMICA INDUSTRIALE – BGTF04000V
CLASSE 3^ - A013-4; A047-1; A060-1; C240-4; CURR. DA 38 A 32 – M. ORE DA 45 A 35;
CLASSE 4^ - A013-4; A046-1; A060-1; C240-5; CURR. DA 38 A 32 – M. ORE DA 46 A 35;

TFA5 – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA GEOMETRI
CLASSE 3^ - A016-1; A047-1; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - A016-1; A058-1; A072-1; CURR. DA 35 A 32;

TFDI – EDILIZIA SPERIMENTALE
CLASSE 3^ - A016-2; A019-1; A047-1; C430-2; CURR. DA 36 A 32-MONTE ORE DA 46 A 40;
CLASSE 4^ - A016-2; A020-1; A058-1; C430-2; CURR. DA 36 A 32-MONTE ORE DA 46 A 40;

TH07 – CAPITANI (ORIONE I) – MINISPERIMENTALE
CLASSE 3^ - A020-1; A035-1; A047-1; A056-1; CURR. DA 36 A 32-MONTE ORE DA 42 A 38;
CLASSE 4^ - A056.-1; CURR. DA 33 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 41;

TLAB – QUINQUENNIO COSTRUZIONI
CLASSE 3^ - A016-1; A038-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - A016-1; A047-1; CURR. DA 34 A 32;

TN07 – INDIRIZZO GENERALE
CLASSE 3^ - A017-2; A019-1; A046-2; CURR. DA 37 A 32 – MONTE ORE DA 41 A 36;
CLASSE 4^ - A017-2, A019-1; A046-2; CURR. DA 37 A 32 – MONTE ORE DA 41 A 36;

TA01 – VITICOLTURA – ENOLOGIA
CLASSE 3^ - A012-1; A049-1; A058-1; C050-2; CURR. DA 37 A 32- MONTE ORE DA 40 A 35;
CLASSE 4^ - A012-1; A058-3; A072-1; C050-3; CURR. DA 37 A 32- MONTE ORE DA 46 A 38;

TA16 – QUINQUENNIO AGRO-INDUSTRIALE
CLASSE 3^ - A047-1; C050-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 41 A 39;
CLASSE 4^ - A012-1; A058-1; C050-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 38;

TA26 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA
CLASSE 3^ - A058-2; A060-1; A072-1; C050-2; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 44 A 38;
CLASSE 4^ - A058-2; A072-1; A074-1; C050-3; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 51 A 44;

TA32 – INDIRIZZO “CERERE” UNITARIO
CLASSE 3^ - A058-2; C050-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 43 A 39;
CLASSE 4^ - a058-3; C050-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 40;

TA33 – INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO
CLASSE 3^ - A017-1; A019-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - A017-2; A019-1; CURR. DA 35 A 32;

TA38 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA
CLASSE 3^ - A047-1; A058-2; A060-1; C050-2; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 44 A 38;
CLASSE 4^ - A058-2; A072-1; A074-1; C050-2; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 48 A 34;

TD58 – QUINQUENNIO COSTRUZIONI SEZIONE GEOMETRI
CLASSE 3^ - A019-1; A046-1; A075-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;
CLASSE 4^ - A017-1; A046-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 36 A 34;

TDBT – QUINQUENNIO COSTRUZIONI SEZIONE GEOMETRI
CLASSE 3^ - A016-1; A038-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - A016-1; A047-1; CURR. DA 34 A 32;

TDHV – QUINQUENNIO CHIMICO
CLASSE 3^ - A013-3; A047-1; C240-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 40;
CLASSE 4^ - A013-3; A047-1; C240-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 41;

TE05 – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 3^ - A013-1; A049-1; C240-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 39;
CLASSE 4^ - A013-2;A049-1;A057-1;A060-1;C240-2;CURR.DA 37 A 32–M.ORE DA 49 A 42;

TF03 – CHIMICA CONCIARIA
CLASSE 3^ - A012-1; A013-2; C240-3; CURR. DA 38 A 32 – MOPNTE ORE DA 48 A 42;
CLASSE 4^ - A013-3; C240-3; CURR. DA 38 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 36;

TF23 – MATERIE PLASTICHE
CLASSE 3^ - A020-2; C320-2; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;
CLASSE 4^ - A020-2; C240-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 38;

TFA2 – QUINQUENNIO CHIMICO BROCCA
CLASSE 3^ - A013-2; C240-2; CURR. DA 34 A 32 - MONTE ORE DA 45 A 41;
CLASSE 4^ - A013-1; A048-1; C240-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 41 A 38;

TFA6 – QUINQUENNIO TURISTICO "ITER"
CLASSE 3^ - A017-1; A019-1; A046-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 36;
CLASSE 4^ - A017-1; A046-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 36;

TFAW – INDUSTRIA OTTICO NUOVO PROGETTO SPERIMENTALE
CLASSE 3^ - A002-1; A038-2; A047-1; C200-2; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 44 A 38;
CLASSE 4^ - A002-2; A038-2; C200-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 45 A 39;

TFDV – TERMOTECNICA "ERGON" –
CLASSE 3^ - A020-3; C320-3; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 41;
CLASSE 4^ - A020-1; C320-2; CURR. DA 33 A 32 – MONTE ORE DA 43 A 40;

TH05 – INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO
CLASSE 3^ - A017-1; A019-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - A017-2; A048-1; CURR. DA 35 A 32;

TH26 – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE
CLASSE 3^ - A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;

TA05 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA – AVA01000Q
CLASSE 3^ - A047-1; A058-2; A060-1; C050-2; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 48 A 42;
CLASSE 4^ - A058-2; A072-1; A074-1; C050-4; CURR. DA 36 A 32 – M.ORE DA 52 A 44;

TA10 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA – TPTA01000V
CLASSE 3^ - A049-1; C050-3; CURR. DA 33 A 32 – MONTE ORE DA 43 A 39;
CLASSE 4^ - A012-1; A058-5; A074-1; C050-4; CURR. DA 40 A 32; M. ORE DA 51 A 40;

TA17 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA – BATA010009
CLASSE 3^ - A058-1; C050-2; CURR. DA 33 A 32 – MONTE ORE DA 48 A 45;
CLASSE 4^ - A058-1; C050-2; CURR. DA 33 A 32 – MONTE ORE DA 54 A 51;

TA40 – MODIFICA MATEMATICA P.N.I. SEZ. GEOMETRI
CLASSE 3^ - A058-1; CURR. DA 33 A 32;
CLASSE 4^ - A016-1; CURR. DA 33 A 32;

TDBA – ECONOME DIETISTE
CLASSE 3^ - A040-1; A057-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 36 A 34;
CLASSE 4^ - A057-1; CURR. DA 33 A 32 – MONTE ORE DA 36 A 35;
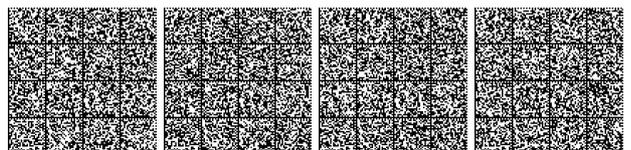
TDCH – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA SEZIONE GEOMETRI
CLASSE 3^ - A016-1; A046-1; A047-1; A058-1; A072-1; CURR. DA 37 A 32;
CLASSE 4^ - A016-1; A058-1; A072-1; CURR. DA 35 A 32;

TDUV – MODIFICA FISICA SEZ. GEOMETRI
CLASSE 3^ - A016-1; A058-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - A072-1; CURR. DA 33 A 32;

TE16 – INDIRIZZO GIURIDICO AZIENDALE IGEA
CLASSE 3^ - A017-1; A019-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - A017-2; A019-1; CURR. DA 35 A 32;

TEAW – PROGRAMMATORI "MERCURIO"
CLASSE 3^ - A017-1; A019-1; C300-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 36;
CLASSE 4^ - A017-2; A019-1; A048-1; C300-2; CURR. DA 35 A 32 – M. ORE DA 42 A 36;

TF02 – ARTI GRAFICHE
CLASSE 3^ - A027-1; A038-1; A047-1; C380-3; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 39 A 33;
CLASSE 4^ - A027-1; A069-1; C380-4; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 32;

TF17 – INDUSTRIA NAVALMECCANICA
CLASSE 3^ - C320-4; CURR. DA 32 A 36 – MONTE ORE DA 45 A 41;
CLASSE 4^ - C320-5; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 4 A 39;

TFA4 – MODIFICA MATEMATICA SEZIONE GEOMETRI
CLASSE 3^ - A058-1; CURR. DA 33 A 32;
CLASSE 4^ - A016-1; CURR. DA 33 A 32;

TFAD – INDIRIZZO CARTARIO
CLASSE 3^ - A013-3; A047-1; C360-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 40;
CLASSE 4^ - A013-4; C360-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 40;

TFAG – PROGRAMMATORI
CLASSE 3^ - A017-1; A019-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 36;
CLASSE 4^ - A017-2; A019-1; A042-1; C300-2; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 43 A 37;

TFAR – INDUSTRIA TINTORIA – FITF030008
CLASSE 3^ - A013-3; A047-1; C240-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 49 A 43;
CLASSE 4^ - A013-4; C240-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 50 A 43;

TFBD – INDIRIZZO CERERE UNITARIO – MODULO AGRO-AMBIENTALE
CLASSE 3^ - A058-2; C050-2; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;
CLASSE 4^ - A058-3; C050-3; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 49 A 43;

TFCK – CHIMICA CONCIARIA SPERIMENTALE – VITF01009
CLASSE 3^ - A013-3; A047-1; C240-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 49 A 42;
CLASSE 4^ - A013-4; C240-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 49 A 42:

TFCQ – TECNOLOGIE ALIMENTARI SPERIMENTALE
CLASSE 3^ - A013-3; A047-1; C240-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 40;
CLASSE 4^ - A013-4; A057-2; C240-3; CURR. DA 38 A 32; MONTE ORE DA 49 A 40;

TFD4 – INDUSTRIA NAVALMECANICA SPERIMENTALE
CLASSE 3^ - A015-3; A047-1; C320-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 49 A 42;
CLASSE 4^ - A015-4; C320-4; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 49 A 41;

TFEK – SEZONE AERONAUTICA ASSISTENZA NAVIGAZIONE AEREA
CLASSE 3^ - A014-1; CURR DA 33 A 32; MONTE ORE DA 37 A 36;
CLASSE 4^ - A055-1; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 39 A 38;

TFFT – INDUSTRIA MINERARIA GEO
CLASSE 3^ - A020-1;A035-1;A054-3;A072-1;C390-1;CURR.DA 8 A 32-M.ORE DA 51 A 44;
CLASSE 4^ - A054-2; A072-1; C390-2; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 51 A 46;

TFUG – EDILIZIA - SITF020002
CLASSE 3^ - A013-1; A016-2; A072-1; C430-2; CURR. DA 6 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 40;
CLASSE 4^ - A016-3; A072-1; C430-3; CURR. DA 3 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 39;

TH12 – MACCHINISTI (ORIONE II) MINISPERIMENTALE
CLASSE 3^ - A020-1; A035-1; A047-1; A056-1; CURR. DA 36 A 32 – M.ORE DA 42 A 38;
CLASSE 4^ - A020-4; C320-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 40;

TL17 – QUINQUENNIO COSTRUZIONI
CLASSE 3^ - A016-1; A038-1; CURR. DA 34 A 32:
CLASSE 4^ - A016-1; A047-1; CURR. DA 34 A 32;

TL33 – INDIRIZZO GENERALE – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA
CLASSE 3^ - A016-1; A047-1; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - A016-1; A058-1; A072-1; CURR. DA 35 A 32;

TLAW – QUINQUENNIO INFORMATICO E TELEMATICO
CLASSE 3^ - A038-1; A042-1; C310-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 41;
CLASSE 4^ - A042-2; C310-2; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 40;

TA07 – INDIRIZZO GENERALE – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA
CLASSE 3^ - A049-1; A058-1; C050-2; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 43 A 39;
CLASSE 4^ - A012-1;A058-7;A072-1;A074-1; C050-3; CURR. DA 42 A 32-M.ORE DA 54 A 41;

TA35 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA “CERERE” – CTTA01000V
CLASSE 3^ - A058-2; A060-1; A072-1; C050-2; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 44 A 38;
CLASSE 4^ - A058-2; A072-1; A074-1; C050-4; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 47 A 39;

TAAC – IND. “CERERE” UNITARIO – MODULO VIVAISMO E COLTURE PROTETTE
CLASSE 3^ - A058-2; C050-3; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 41;
CLASSE 4^ - A058-3; C050-3; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 49 A 43;

TAAL – IND. “CERERE” UNITARIO – MODULO AGRO TERRITORIALE
CLASSE 3^ - A058-2; C050-3; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 41;
CLASSE 4^ - A058-3; C050-3; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 49 A 43;
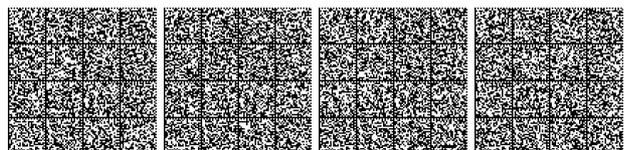
TAAM – IND. “CERERE” UNITARIO – MODULO VALORIZZAZIONE PRODUZ. ANIMALI
CLASSE 3^ - A058-2; C050-2; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;
CLASSE 4^ - A058-3; C050-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 43 A 39;

TD08 – MODIFICA MATEMATICA - SEZ. PERITI AZIENDALI
CLASSE 3^ - A017-1; A019-1; A075-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;
CLASSE 4^ - A017-1; A075-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 36 A 34;

TD98 – TECNOLOGIE TELEMATICHE E MULTIMEDIALI
CLASSE 3^ - A017-1;A019-1;A042-1;A047-1;C300-2; CURR.DA 36 A 32 – M.ORE DA 42 A 36;
CLASSE 4^ - A017-1;A019-1;A042-1;A047-1;C300-2; CURR.DA 36 A 32 – M.ORE DA 42 A 36;

TDAH – TERMOTECNICA (ISTITUTO INDUSTRIALE)
CLASSE 3^ - A020-4; C320-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 32;
CLASSE 4^ - A020-5; A035-1; C320-3; CURR. DA 38 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 35;

TDBM – TERMOTECNICA “ERGON”
CLASSE 3^ - A020-3; A047-1; C320-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 45 A 38;
CLASSE 4^ - A020-4; C320-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 43 A 37;

TF26 – METALLURGIA
CLASSE 3^ - A013-1; A020-1; C320-2; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 36;
CLASSE 4^ - A013-2; A020-1; C240-1;C320-3; CURR.DA 35 A 32 – M.ORE DA 45 A 38;

TFBL – PROGETTO NAUTILUS – IV E V TRASP. MARITTIMO
CLASSE 4^ - A034-1; A056-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 38;

TFBN – PROGETTO NAUTILUS – IV E V APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI
CLASSE 4^ - A020-3; A034-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 45 A 41;

TFCI – TECNOLOGICO (METTALLURGIA)
CLASSE 3^ - A013-2; A034-1; A038-1; A047-1; CURR. DA 37 A 32 – M. ORE DA 44 A 39;
CLASSE 4^ - A034-1; A047-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 44;

TFCN – TECNOLOGICO (INFORMATICA INDUSTRIALE)
CLASSE 3^ - A013-1; A038-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 41 A 39;
CLASSE 4^ - A042-1; A047-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 44;

TH08 – COSTRUTTORI NAVALI (ORIONE I) MINISPERIMENTALE
CLASSE 3^ - A020-1; A035-1; A056-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 38;
CLASSE 4^ - A015-3; A046-1; C170-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 40;

TH09 – MACCHINISTI (ORIONE I) MINISPERIMENTALE
CLASSE 3^ - A020-1; A035-1; A047-1; A056-1; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 42 A 38;
CLASSE 4^ - A020-3; A046-1; C320-2: CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 40;
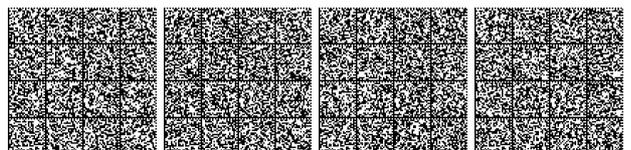
ISTITUTI TECNICI – RIDUZIONE A 32 ORE DELLA CLASSE 5^

TA00 – INDIRIZZO GENERALE
A012-1; A058/A-4; A072-1; – CURR. DA 38 A 32 – MONTE ORE DA 49 A 43;

TE00 – INDIRIZZO GENERALE
A025-1; C110-2; CURR. DA 35 A 32;

TL00 – INDIRIZZO GENERALE
A016/-1; CURR. DA 33 A 32;

TN00 – INDIRIZZO GENERALE
C030-2; CURR. NESSUNA RIDUZIONE – MONTE ORE DA 38 A 36;

TA01 – VITICOLTURA-ENOLOGIA
A012-1; A058-4; A072-1**;** C050-2**;** CURR. DA 38 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 39;

TB01 – NAVIGAZIONE AEREA
C040-1; CURR. DA 32 A 32; MONTE ORE DA 38 A 37;

TE01 – DIRIGENTI DI COMUNITA’
A036-1; A040-1; C110-2; CURR. DA 36 A 32;

TF01 – ARTI FOTOGRAFICHE
A027-1; A067-1; C240-1; C490-3**;** CURR. DA 36 A 32 - MONTE ORE DA 42 A 36**;**

TA02 – AGRO-INDUSTRIALE
A012-1; A058-4; C050-3; CURR. DA 40 A 32; MONTE ORE DA 51 A 41;

TB02 – ASSISTENZA NAVIGAZIONE AEREA
A014-1; C080-2; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 45 A 42;

TE02 – ECONOME DIETISTE
A057-3; C110-1; CURR. DA 36 A 32;

TF02 – ARTI GRAFICHE
A017-1; A027-1; A069-2; C380-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 38 A 32;

TH02 – COSTRUTTORI NAVALI
A015-2; C170-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 40 A 36;

TB03 – PERITO TECNICO PER IL TRASPORTO AEREO – CTTB01000A
A001-1; A014-1; A055-1; C040-1; C080-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 47-42;

TD03 – PER GEOMETRI
A016-1; CURR. DA 33 A 32;

TE03 – PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
NESSUNA RIDUZIONE

TDUY – INDIRIZZO LINGUISTICO AZIENDALE ERICA
CLASSE 5^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 34;

TF03 – CHIMICA CONCIARIA
A013-3; A074-1; C240-4; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 46 A 38;

TH03 – MACCHINISTI
A020-1; C270-1; C320-1; CURR. DA 33 A 32**;** .MONTE ORE DA 41 A 38;

TN03 – INDIRIZZO GENERALE – GETN01000G
A017-2; A046-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 37 A 33;

TA04 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA – CNTA01000C
A012-1; A058-3; C050/A-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 57 A 50;

TB04 – PERITO TECNICO PER IL TRASPORTO AEREO – FOTB010003
A001-1; A014-1; A046-1; A055-1; C040-1; C080-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 46 A 40;

TA05 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA – AVTA01000Q
A012-2; A058-1; A074-1; C050-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 50 A 43;

TD05 – RAGIONIERI PROGRAMMATORI
A017-2; A019-1; A042-1; C300-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 43 A 37;

TE05 – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A057-1; C240-2; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 43 A 40;

TF05 – CHIMICA NUCLEARE
A013-4; C240-4; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 63 A 55;

TH05 – INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE “IGEA”
A017-2; A019-1; CURR. DA 35 A 32;

TD06 – PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
NESSUNA RIDUZIONE

TA07 – INDIRIZZO GENERALE PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA
A012-1; A058-6; A072-2; A074-1; C050-2; CURR. DA 42 A 32; M. ORE DA 53 A 41;

TB07 – NAVIGAZIONE AEREA ED ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE
A001-1; A014-1; A046-1; A055-1; C040-1; C080-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 46 A 40;

TF07 – COSTRUZIONI AERONAUTICHE
C230-2; C320-4; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 44 A 38;

TH07 – CAPITANI (ORIONE I) MINISPERIMENTALE
A035-1; A056-3; C180-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 42A 37;

TN07 – INDIRIZZO GENERALE.
A017-3; A019-1; A046-1; CURR. DA 37 A 32; MONTE ORE DA 41 A 36;
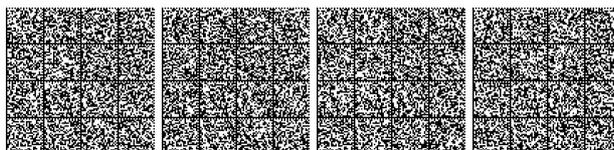
TA08 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA – TVTA010009
12/A-2; A058-2; C050-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 50 A 43;

TD08 – MODIFICA MATEMATICA SEZ. PERITI AZIENDALI –BIENNIO (P.N.I.)
NESSUNA RIDUZIONE

TF08 – DISEGNO DI TESSUTI
A027-2; A070-2; C100-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 42 A 37**;**

TH08 – COSTRUTTORI NAVALI (ORIONE I) MINISPERIMENTALE
A015-4; C170-2; CURR. DA 36 A 32, MONTE ORE DA 44 A 38;

TN08 – INDIRIZZO GENERALE – PATN01000Q
A017-2; A019-1; A046-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 40 A 36**;**

TF09 – EDILIZIA
A016-3; A072-1; C430-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 40 A 34;

TH09 – MACCHNISTI (ORIONE I) - MINISPERIMENTALE
A020-3; A035-1; C320-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 46 A 40;

TA10 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA – TPTA01000V
A012-2; A058-6; C050-2; CURR. DA 40 A 32; MONTE ORE DA 51 A 41;

TH10 – CAPITANI (ORIONE II) - MINISPERIMENTALE
A035-1; A056-3; C180-1; CURR. DA 36 A 32; DA 42 A 37;

TL10 – GEOMETRI (QUINQUENNIO) – CLTL01000P
A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;

TN10 – INDIRIZZO GENERALE
A017-1; A046-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 38 A 36;

TA11 – QUINQUENNIO TERRITORIO
A016-1; A072-1; C050-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 36**;**

TH11 – COSTRUTTORI NAVALI (ORIONE II) - MINISPERIMENTALE
A015-4; C170-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 46 A 40**;**

TN11 - INDIRIZZO GENERALE – VETN01000N
A017-3; A019-1; A046-1; CURR. DA 37 A 32; MONTE ORE DA 41 A 36;

TF12 – ENERGIA NUCLEARE
A034-1; A038-1; C260-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 46 A 42**;**

TH12 – MACCHNISTI (ORIONE II) MINISPERIMENTALE
A020-3; A035-1; C320-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 46 A 40;

TF13 – FISICA INDUSTRIALE
A013-2; A020-1; A035-2;A038-1;C240-1;C270-1;CURR. DA 38 A 32;MONTE ORE DA 50 A 42;

TL13 – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE “CINQUE”
A016-4; A020-1; A058-2;A072-2; CURR. DA 41 A 32;

TF14 – INDUSTRIA CARTARIA
A013-3; C360-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 44 A 38;

TL15 – INDIRIZZO GEOMETRI – MSTL01000N
A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;

TA16 – QUINQUENNIO AGRO-INDUSTRIALE
A012-1; A058-1; C050-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 43 A 40**;**

TE16 – INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE “IGEA”
A017-2; A019-1**;** CURR. DA 35 A 32**;**

TF16 – INDUSTRIA MINERARIA
A011-3; A054-1; A072/A-2; C390-3; CURR. DA 38 A 32; MONTE ORE DA 50 A 41;

TA17 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA – BATA010009
A012-3; A058-2; A072-1; C050-3; CURR. DA 38 A 32; MONTE ORE DA 50 A 41;

TF17 – INDUSTRIA NAVALMECCANICA
A015-3; A020-1; C320-5; CURR. DA 36 A 32**;** MONTE ORE DA 51 A 42;

TL17 – QUINQUENNIO COSTRUZIONI
A016-1; A047-1; CURR. DA 34 A 32;

TA18 – INDIRIZZO CERERE INDUSTRIALE – MODULO AGRO INDUSTRIALE
A012-2; A058-3; A072-1; C050-2; CURR. DA 38 A 32; MONTE ORE DA 52 A 44;

TF18 – INDUSTRIA OTTICA
A020-1; A038-3; C290-4; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 46 A 38;

TL18 – INDIRIZZO GEOMETRI – COTL02000L
A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;

TF20 – INDUSTRIA TINTORIA
A013-2; C240-4; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 52 A 46;

TD21 – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA SEZIONE GEOMETRI.
A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;

TF21 – INFORMATICA
A034-1; A042-2; A047-1; C260-1; C310-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 48 A 41;

TL21 – GEOMETRI SPERIMENTALE (PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA)
A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;

TD22 – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA (SEZIONE GEOMETRI 1)
A016-1; A058-1; A072-1**;** CURR. DA 35 A 32;

TH22 – PROGETTO NAUTILUS –IV E V APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI
A020-2; A034-1; A056-1; C320-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 44 A 38**;**

TF23 – MATERIE PLASTICHE
A013-1; C240-2; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 43 A 40**;**

TH23 – PROGETTO NAUTILUS – IV E V TRASPORTO MARITTIMO
A034-1; A056-3; C180-1; C270-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 44 A 38;

TH24 – PROGETTO NAUTILUS – III, IV E V COSTRUZIONI NAVALI
A015-4; C170-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 45 A 40;

TA25 – MODIFICA MATEMATICA E FISICA – SEZ. GEOMETRI (P.N.I.)
A016-1; CURR. DA 33 A 32;

TH25 – SEZIONE GEOMETRI INDIRIZZO GENERALE
A016-1; CURR. 33 A 32;

TA26 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA – APTA010009
A-1; A058-3; C050-4; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 57 A 49;

TF26 – METTALLURGICA
C320A-2; CURR. NESSUNA RIDUZIONE – MONTE ORE DA 44 A 42;

TH26 – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE “CINQUE”
A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;

TL26 – MODIFICA FISICA (P.N.I.) BIENNIO E TRIENNIO
A016-1; CURR. DA 33 A 32;

TF27 – TECNOLOGIE ALIMENTARI
C240-2; C320-2; CURR. DA 32 A 32 – MONTE ORE DA 45 A 41;
TH27 – INDIRIZZO GENERALE GEOMETRI – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA
A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;

TL27 – MODIFICA MATEMATICA E FISICA (P.N.I) – BIENNIO E TRIENNIO
A016-1; A058-1; A072-1; CURR. DA 35 A 32;

TH28 – MODIFICA MATEMATICA E FISICA BIENNIO GEOMETRI
A016-1; CURR. DA 33 A 32;

TF29 – TERMOTECNICA
A020-4; C320-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 42 A 36**;**

TL30 – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE “CINQUE”
A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;

TL31 – INDIRIZZO GENERALE – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA
A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;
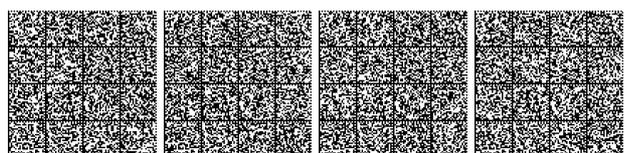
TA32 – INDIRIZZO CERERE UNITARIO AGRO AMBIENTALE
A012-1; A058-3; A060-3; A074-1; C050-3; CURR. DA 40 A 32-MONTE ORE DA 54 A 43;

TL32 – INDIRIZZO GENERALE – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA
A016-1; A058-1; A072-1; CURR. DA 35 A 32:

TA33 – INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE "IGEA"
A017-2; A019-1; CURR. 35 A 32;

TL33 – INDIRIZZO GENERALE – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA
A016-1; CURR. DA 33 A 32;

TA35 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA CERERE - CTTA01000V
A012-1; A058-2; A072-1; C050-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 50 A 43;

TA36 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA CERERE
A012-1; A058-3; C050-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 50 A 43;

TA38 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA –SITA01000P
A012-1; A058-3; C050-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 50 A 43;

TA40 – MODIFICA MATEMATICA (P.N.I.) SEZ. GEOMETRI
A016-1; A058-1; A072-1; CURR. DA 35 A 32;

TA41 – INDIRIZZO GENERALE SEZ. GEOMETRI
A016-1; CURR. DA 33 A 32;

TA42 – INDIRIZZO GENERALE CERERE 90
A058-3; A072-1; CO50-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 48 A 42;

TA43 – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTALE "CINQUE"
A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;

TA44 – MODIFICA MATEMATICA E FISICA (P.N.I) BIENNIO E TRIENNIO
A012-1; A058-5; A072-1; A074-1; C050-2; CURR. DA 40 A 32; M. ORE DA 51 A 41;

TD45 – MECCANICA (NUOVI PROGRAMMI ISTITUTO INDUSTRIALE)
A020-4; C320-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 49 A 42;

TD56 – MODIFICA MATEM. E FISICA – SEZ. GEOMETRI (P.N.I) BIENNIO E TRIENNIO
A016-1; A058-1; A072-1; CURR. DA 35 A 32;

TD58 – PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
A017-1; A075-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE .ORE DA 36 A 34;

TD61 – PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
A017-1; A075-1; CURR. DA 34 A 32;

TD73 – INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE "IGEA"
A017 – 2; A019-1; CURR. DA 35 A 32;
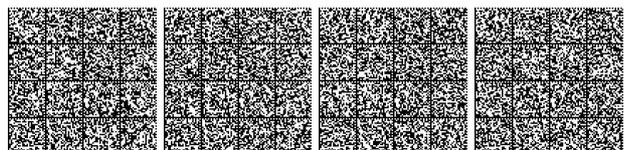
TF73 – MATERIE PLASTICHE – APTF02000L
A013-1; C240-2; C320-1; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 48 A 44;

TF78 – CHIMICA INDUSTRIALE – BGTF04000V
A013-4; C240-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 48 A 42;

TD80 – QUINQUENNIO ECONOMICO AZIENDALE
A017-2; A019-1; CURR. DA 35 A 32;

TD88 – RAGIONIERI PROGRAMMATORI – PROSECUZIONE 1^ LINGUA STRANIERA
A017-3; A019-1; A042-1; A048-1; C300-2; CURR. DA 38 A 32; MONTE ORE DA 45 A 37;

TF88 – INDIRIZZO GENERALE GEOMETRI
A016-1; CURR. DA 33 A 32;

TD91 – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE “CINQUE”
A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;

TD92 – SEZIONE SPERIMENTALE GEOMETRI – MCTD030004
A016-5; A020-1; A058-3; A072-2; CURR. DA 43 A 32;

TF92 – INDUSTRIA TINTORIA – COTF02000C
A013-6; C240-3; CURR. DA 38 A 32; MONTE ORE DA 53 A 44;

TF93 – DISEGNO TESSUTI – COTF02000C
A027-3; A070-1; C100-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 50 A 44;

TF95 – TECNOLOGIE ALIMENTARI
A013-3; A057-1; C240-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 50 A 43;

TD97 – PROGRAMMATORI “MERCURIO”
A017-2; A019-1; A042-1; C300-1; CURR.DA36 A 32; MONTE ORE DA 48 A 43;

TD98 – TECNOLOGIE TELEMATICHE E MULTIMEDIALI
A017-2; A019-1; A042-1; C300-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 47 A 42;

TF98 – QUINQUENNIO INFORMATICO E TELEMATICO
A042-2; C310-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 43 A 39;

TD9C – INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE “IGEA”
A017-2; A01I9-1; CURR. DA 35 A 32;

TD9E – AMMINISTRATIVO – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
A017-3; A019-1; CURR. DA 36 A 32;

TD9G – MODIFICA FISICA-SEZ. GEOMETRI (P.N.I.) BIENNIO E TRIENNIO
A016-1; CURR. DA 33 A 32;

TD9Q – MODIFICA MATEM. SEZ. PERITI AZIENDALI – BIENNIO E TRIENNIO
A017-1; A019-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;
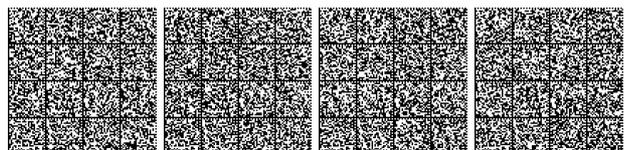
TDA1 – DIRIGENTI DI COMUNITA'
A036-1; A040-1; C110-2; CURR. DA 36 A 32;

TFA1 – QUINQUENNIO BIOLOGICO BROCCA
A013-1; A048-1; C24O0-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 43 A 39;

TFA2 – QUINQUENNIO CHIMICA BROCCA
A013-2; C240-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

TFA4 – MODIFICA MATEMATICA SEZ. GEOMETRI (P.N.I.) BIENNIO E TRIENNIO
A016-1; A058-1; A072-1; CURR. DA 35 A 32;

TNA4 – MODIFICA MATEMATICA BIENNIO P.N.I
C030-2; CURR. NESSUNA RIDUZIONE; MONTE ORE DA 38 A 36;

TFA5 – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA SEZIONE GEOMETRI
A016-1; A058-1; A072-1; CURR. DA 35 A 32;

TFA6 – QUINQUENNIO TURISTICO "ITER"
A017-1; A046-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 40 A 36;

TFA7 – INFORMATICA "ABACUS"
A034-1; A042-2; A047-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 48 A 44**;**

TAAA – MODIFICA MATEMATICA (P.N.I) BIENNIO E TRIENNIO
A012-1; A058-5; A072-1; C050-2; CURR. DA 39 A 32; MONTE ORE DA 50 A 41;

TDAA – INFORMATICA (ISTITUTO INDUSTRIALE)
A034-1; A042-2; A047-1; C260-1; C310-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 48 A 42;

TEAA – MODIF. MATEMATICA SEZ. PERITI AZIENDALI (P.N.I) BIENNIO E TRIENNIO
NESSUNA RIDUZIONE

TFAA – SEZIONE TURISTICA
C030-2; CURR. DA NESSUNA RIDUZIONE; MONTE ORE DA 38 A 36;

THAA – SEZIONE AERONAUTICA –PROGETTO ASSISTITO ALFA
A001-1; A014-1; A046-1; A055-1; C040-1; C080-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 46 A 40;

TNAA – QUINQUENNIO TURISTICO
A017-1; A046-2; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 36 A 33;

TAAB – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A013-1; A049-1; A057-1; C240-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 50 A 46;

TBAB – COSTRUZIONI AERONAUTICHE IBIS
A001-2; A020-2; C230-2; CURR. DA 36 A32; MONTE ORE DA 49 A 43;

TFAB – ENERGIA NUCLEARE “FASE”
A013-1; A034-1; A038-2; C240-1; C260-1; C280-1; C290-1; CURR.DA36 A 32 ORE; MONTE ORE DA 51A 44;

TLAB – QUINQUENNIO COSTRUZIONI
A016-1; A047-1; CURR. DA 34 A 32;

TAAC – INDIRIZZO CERRE UNITARIO MODULO VIVAISMO E COLTURE PROTETTE
A058-3; A060-1; A072-1; A074-1; C050-3; CURR. DA 38 A 32; MONTE ORE DA 52 A 43;

TDAC- QUINQUENNIO ECONOMICO AZIENDALE
A017-2; A019-1; CURR. DA 35 A 32;

TFAC – PROGRAMMATORI “MERCURIO”
A017-1; A019-1; A042-1; A047-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 43 A 38;

THAC – SEZ. AERONAUTICA ASSISTENZA NAVIGAZIONE AEREA
A014-1; C080-2; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 45 A 42;

TNAC – QUINQUENNIO TURISTICO “ITER”
A017-1; A046-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 40 A 36;

TAAD – INDIRIZZO CERERE UNITARIO MODULO VIVAISMO E COLTURE PROTETTE
A058-2; A074-1; C050-3; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 49 A 43;

TDAD – QUINQUENNIO COSTRUZIONI SEZ. GEOMETRI
A016-1; A047-1; CURR. DA 34 A 32;

TFAD – INDIRIZZO CARTARIO
A013-4; C360-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 50 A 43;

THAD – SEZ. AERONAUTICA NAVIGAZIONE AEREA.
A055-1; C040-1; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 38 A 36;

TAAE – INDIRIZZO CERERE UNITARIO MODULO AGRO AMBIENTALE
A058-2; A074-1; C050-3; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 49 A 43;

TFAE – QUINQUENNIO ECONOMICO AZIENDALE
A017-1; A019-1; CURR. DA 34 A 32;

TLAE - INDIRIZZO AGRARIO INDUSTRIALE
A012-1; A058-5; A072-2; C050-2; CURR. DA 40 A 32; MONTE ORE DA 51 A 41;

TAAF – INDIRIZZO CERERE UNITARIO MODULO AGRO TERRITORIALE
A058-2; A074-1; C050-3; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 49 A 43;

TFAF – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A060-1; C240-2; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 43 A 40;

TLAF – INDIRIZZO CERERE UNITARIO AGRO AMBIENTALE
A058-2; A074-1; C050-3 > CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 51 A 45;

TAAG – INDIRIZZO CERERE UNITARIO MODULO VALOR. PRODUZ. ANIMALI
A058-2; A074-1; C050-3; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 49 A 43;

TDAG – INFORMATICA “ABACUS” ISTITUTO INDUSTRIALE
A034-1; A042-2; A047-1; C310-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 48 A 42;

TEAG – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A013-1; A049-1; A057-1;A060-1;C240-2;CURR. DA 38 A 32; MONTE ORE DA 48 A 40;:

TFAG – PROGRAMMATORI
A017-2; A019-1; A042-1; C300-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 43 A 37;

TDAH – TERMOTECNICA (ISTITUTO INDUSTRIALE)
A020-2; C320-3; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 37;

TEAH – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A013-1;A040-1;A049-1;A057-1;A060-1;C240-2;CURR. DA 38 A 32;: MONTE ORE DA 48 A 41;

TLAH – INDIRIZZO GENERALE ISTITUTO TURISMO
C-030-2; CURR. NESSUNA RIDUZIONE; MONTE ORE DA 38 A 36;

TDAI – INDIRIZZO AGRARIO GENERALE
A012-1; A058-6; A072-2; A074-1; C050-2; CURR. DA 42 A 32; MONTE ORE DA 51 A 39;

TLAI – QUINQUENNIO TURISTICO “ITER”
A017-1; A046-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 40 A 36;

TNAI – QUINQUENNIO TURISTICO “ITER”
A017-1; A046-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 40 A 36;

TDAJ – INDIRIZZO CERERE UNITARIO MODULO AGRO INDUSTRIALE
A012-1; A058-2; C050-2; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 49 A 44;

TAAK – INDIRIZZO CERERE UNITARIO MODULO AGRO AMBIENTALE
A050-1; A058-3; A074-1; C050-2; CURR. DA 37 A 32; MONTE ORE DA 44 A 37;

TAAL – INDIRIZZO CERERE UNITARIO MODULO AGRO TERRITORIALE
A050-1; A058-3; A074-1; C050-2; CURR. DA 37 A 32; MONTE ORE DA 52 A 45;

TDAL – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A013-1; A040-2; A049-1; A050-1; A057-1; C240-2; CURR. DA 38 A 32; M. ORE DA 48 A 40;

TAAM – INDIRIZZO CERERE UNITARIO MODULO VALOR. PRODUZIONE ANIMALI
A012-1; A058-3; C050-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 46 A 40;

TFAN – MODIFICA FISICA SEZIONE GEOMETRI (P.N.I.)
A016-1; CURR. DA 33 A 32;
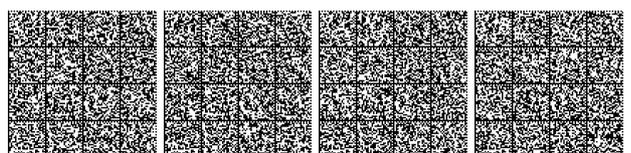
TDAP – QUINQUENNIO TURISTICO “ITER”
A017-1; A046-3; CURR. DA 36 A 32;

TEAP – INDIRIZZO GENERALE ISTITUTO TURISMO
C030-2; CURR. NESSUNA RIDUZIONE; MONTE ORE DA 38 A 36;

TFAP – QUINQUENNIO INFORMATICO .- TELECOMUNICAZIONI
A042-1; A047-1; C310-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 39;

TEAQ – QUINQUENNIO TURISTICO “ITER”
A017-1; A046-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 40 A 36;

TFAQ – INDUSTRIA TINTORIA SPERIMENTALE
A013-3; C240-3; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 52 A 46;

TEAR – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A057-1; C240-2; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 43 A 40;
TFAR – INDUSTRIA TINTORIA – FITF030008
A013-6; C240-3; CURR. DA 38 A 32; MONTE ORE DA 53 A 44;

TDAS – CHIMICO (NUOVI PROGRAMMI ISTITGUTO INDUSTRIALE)
A013-4; C240-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 49 A 42;

TFAS – CHIMICA TINTORIA
A013-4; C240-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 51 A 44;

TFAT – EDILIZIA
A016-2; A020-1; A047-1; A058-1; C430-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 48 A 41;

TDAU – QUINQUENNIO INFORMATICO – TELECOMUNICAZIONI
A042-1; A047-1; C310-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 39;

TDAV – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A013-1;A037-1;A040-2;A047-1;A057-3;A060-3;C240-2;CURR.DA43A32; M. ORE DA 53 A 40;

TEAV – RAGIONIERI PROGRAMMATORI
A017-2; A019-1; A042-1; C300-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 43 A 37;

TFAV – TRIENNIO SPERIMENTALE ARTI GRAFICHE
A019-1; A027-1, C380-5; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 48 A 41;

TDAW – GEOMETRI “CINQUE”
A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;

TEAW – PROGRAMMATORI “MERCURIO”
A017-1; A019O-1; A042-1; A047-1; C300-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 43 A 38;

TFAW – INDUSTRIA OTTICA NUOVO PROGETTO SPERIMENTALE
A002-2; A038-2; C200-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DEA 46 A 40;
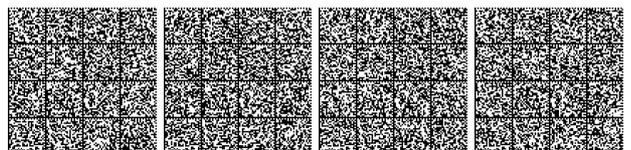
TLAW – QUINQUENNIO INFORMATICO E TELEMATICO
A042-2; C310-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 43 A 39:

TDAX – INTRODUZIONE II LINGUA SEZ. GEOMETRI
A016-1; A058-1; A072-1; CURR. DA 35 A 32;

TDAZ – INDIRIZZO GEOMETRI SPERIMENTALE
A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;

TDB4 – QUINQUENNIO CHIMICO BROCCA
A013-3, C240-2; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 42 A 37;

TDB5 – QUINQUENNIO BIOLOGICO BROCCA
A013-1; 240-2; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 43 A 40;
TDB6 – QUINQUENNIO TURISTICO "ITER"
A017-1; A046-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 39 A 35;

TDBA – ECONOME DIETISTE
A057-3; C110-1; CURR. DA 36 A 32;

TFBA – FISICA INDUSTRIALE – PITF01000T
A013-2; A020-2; A038-2; C240-1; C290-1; CURR. DA 38 A 32; MONTE ORE DA 47 A 39;

TDBB – SEZIONE AERONAUTICA PROGETTO ASSISTITO "ALFA"
A001-1; A014-1; A055-1; C040-1; C080-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 45 A 40;

TFBB – SEZIONE AERONAUTICA PROGETTO ASSISTITO "ALFA"
A001-1; A014-1; A046-1; A055-1; C040-1; C080-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 46 A 40;

TFBC – EDILIZIA SPERIMENTALE
A016-2; A047-1; A058-1; C430-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 46 A 41;

TDBD - ELETTRONICA DE TELECOMUNICAZIONI (NUOVI PROGRAMMI IST. IND.LE)
A034-4; C260-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 47 A 41;

TFBD – INDIRIZZO CERERE UNITARIO MODULO AGRO AMBIENTALE
A058-2; A074-1; C050-3; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 49 A 43;

TNBD – QUINQUENNIO TURISTICO "ITER"
A017-1; A046-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 40 A 36;

TFBE – INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE "IGEA"
A017-2; A019-1; CURR. DA 35 A 32;

TDBF – QUINQUENNIO TURISTICO "ITER"
A017-1; A046-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 40 A 36;
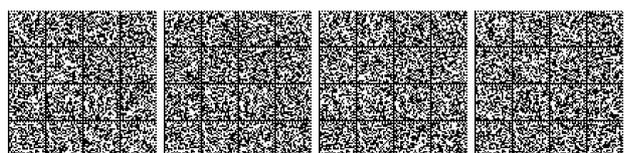
TDBK – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA SEZ. GEOMETRI (3-3-3)
A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;

TDBL – PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE SPER.
A017-1, A075-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 37 A 35;

TFBL – PROGETTO NAUTILUS – IV E V TRASPORTO MARITTIMO
A034-1; A056-3; C180-1; C270-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 44 A 38;

TDBM – TERMOTECNICA "ERGON"
A020-1; C320-2; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 46 A 43;

TFBN – PROGETTO NAUTILUS IV E V APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI
A020-2; A034-1; A056-1; C270-1; C320-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 44 A 38;

TDBT – QUINQUENNIO COSTRUZIONI SEZIONE GEOMETRI
A016-1; A047-1; CURR. DA 34 A 32;

TFBV – TECNOLOGIICO (ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE)
A035-2; C270-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 39;

TDBY – SEZIONE AERONAUTICA NAVIGAZIONE AEREA
C040-1; CURR. NESSUNA RIDUZIONE; MONTE ORE DA 38 A 37;

TDBZ – SEZIONE AERONAUTICA ASSISTENZA NAVIGAZIONE AEREA
A014-1; C080-2; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 45 A 42;

TFC6 – TECNOLOGIE ALIMENTARI
A013-3; A057-1; C240-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 50 A 43;

TFCA – FISICA INDUSTRIALE "FASE"
A013-1;A034-1;A038-2;C240-1;C260-1;C280-1;C290-1;CURR.DA 36 A 32; M.ORE DA 54 A 46;

TDCC – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA SEZ. GEOMETRI (2-2-3)
A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;

TDCF – QUINQUENNIO ECONOMICO AZIENDALE "BROCCA"
A017-1; A019-1; A046-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 37 A 34;

TDCH – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA SEZIONE GEOMETRI (3-2-2)
A016-1; A058-1; A072-1; CURR. DA 35 A 32;

TECH – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A013-1;A040-3;A047-1;A050-1;A057-2;A060-3;C240-2;CURR.DA 43 A 32; M.ORE DA53 A 40;

TFCH – TECNOLOGICO (ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI)
C310-2; CURR. NEESSUNA RIDUZIONE; MONTE ORE DA 39 A 37;

TECN – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A057-1; C240-1; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE D 43 A 41;
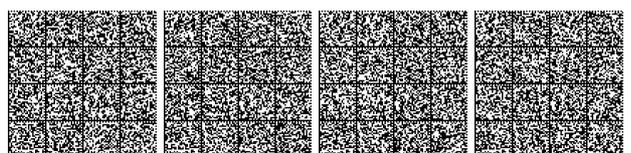
TFCN – TECNOLOGICO (INFORMATICA INDUSTRIALE)
A042-3; A047-1; A050-1; C310-2; CURR. DA 37 A 32; MONTE ORE DA 45 A 38;

TECO – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A013-1; A040-2; A049-1; A050-1; A060-1; C240-2; CURR. DA 38 A 32; M. ORE DA 48 A 40;

TFCQ – TECNOLOGIE ALIMENTARI SPERIMENTALI
A013-3; A057-1; C240-2; C320-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 51 A 44;

TFCT – ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE (NUOVI PROGRAMMI)
A035-4; C270-3; CURR. DA 36 A 32; MOMNTE ORE DA 46 A 39;

TFCU – ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI (NUOVI PROGRAMMI)
A034-4; C260-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 47 A 40;

TFCV – MECCANICA (NUOVI PROGRAMMI)
A020-4; C320-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 49 A 42;

TFCX – TESSILE PER PRODUZIONI TESSILI (NUOVI PROGRAMMI)
A070-4; C220-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 48 A 42;

TFCY – TESSILE PER CONFEZIONE INDUSTRIALE (NUOVI PROGRAMMI)
A068-4; C220-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 49 A 42;

TFCZ – CHIMICO (NUOVI PROGRAMMI)
A013-4; C240-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 49 42;

TFD1 – SEZIONE AERONAUTICA NAVIGAZIONE AEREA
C040-1; C260-1; CURR. NESSUNA RIDUZIONE; MONTE ORE DA 38 A 36;

TFD2 – TECNOLOGIE ALIMENTARI SPERIMENTALI
A013-3; A057-1; C240-3; CURR. DA 3Y6 A 32; SPER. DA 50 A 43;

TFD3 – INDUSTRIA OTTICA SPERIMENTALE
A038-3; C290-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 48 A 41;

TFD4 – INDUSTRIA NAVALMECCANICA SPERIMENTALE
A015-4; C170-1; C320-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 50 A 42;

TFDA – ARTI GRAFICHE TEMT
C380-2; C490-2; CURR. MNESSUNA RIDUZIONE; MONTE ORE DA 43 A 39;

TFDE – INDUSTRIA TINTORIA – VITF040005
A013-5; A050-1; C240-3; CURR. DA 38 A 32; MONTE ORE DA 53 A 44;

TFDI – EDILIZIA SPERIMENTALE
A016-3; A020-1; C430-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 46 A 40

TFDO - QUI NQUENNIO ECONOMICO-AZIENDALE
A017-1; A019-1; A050-1; CURR. DA 35 A 32;
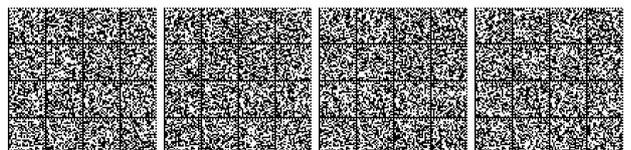
TFDT – INDUSTRIA MINERARIA GEO
A011-2; A054-1; A072-1; C390-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 47 A 40;

TFDU – COSTRUZIONI AERONAUTICHE IBIS
A001-2; A020-2; C320-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 49 A 42;

TFDV – TERMOTECNICA “ERGON”
A020-1; C320-3; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 46 A 42;

TFE4 – INDIRIZZO BIOLOGICO – PATF02000P
A013-5; A050-1; C240-4; CURR. DA 38 A 32; MONTE ORE DA 54 A 44;

TFE5 – INDIRIZZO AMBIENTALE – PATF02000P
A013-6; C240-3; CURR. DA 38 A 32; MONTE ORE DA 50 A 41;

TFED – INFORMATICA SPERIMENTALE – CNTF03000A
A034-2; A042-1; A047-1; C260-1; C310-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 48 A 42;

TFEK – SEZIONE AERONAUTICA ASSISTENZA NAVIGAZIONE AEREA
A014-1; C080-2; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 45 A 42;

TFER – MODIFICA FISICA BIENNIO sez. GEOMETRI P.N.I.
A072-1; CURR. DA 33 A 32;

TFFL – INDUSTRIA MINERARIA
C390-3; CURR. NESSUNA RIDUZIONE; MONTE ORE DA 42 A 39;

TFFT – INDUSTRIA MINERARIA GEO
A011-2; A054-1; A072-1; C390-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 48 A 42;

TFFX – EDILIZIA SPERIMENTALE
A016-2; A020-1; C430-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 41 A 37;

TFGL – TECNOLOGIE ALIMENTARI
A013-5; C240-3; CURR. DA 37 A 32; MONTE ORE DA 52 A 44;

TFGR – TERMOTECNICA “ERGON”
A020-1; C320-3; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 46 A 42;

TDHA – QUINQUENNIO INFORMATICO E TELECOMUNICAZIONI
A034-1; A047-1; C310-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 39;

TDHB – QUINQUENNIO ECONOMICO AZIENDALE
A017-2; A019-1; A037-1; A050-1; CURR. DA 37 A 32;

TEHJ – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A057-1; C240-2; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 43 A 40;

TEHT – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A057-1; C240-2; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 43 A 40;
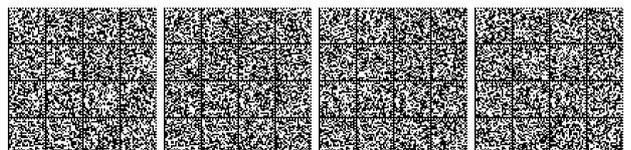
TDHV – QUINQUENNIO CHIMICO
A013-3; A047-1; C240-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 49 A 43;

TELM – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A013-3; A040-4; A047-1; A057-4; A060-4; C240-2; CURR. DA 48 A 32; M. ORE DA 58 A 40;

TELN – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A013-2; A040-1; A048-1; A050-1; A057-1; C240-2; CURR. DA 38 A 32; M. ORE DA 48 A 40;

TELP – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A013-1; A049-1; A050-1; A057-2; A060-1; C240-2; CURR. DA 38 A 32; M. ORE DA 48 A 40;

TESE – MODIFICA MATEMATICA E FISICA SEZIONE PERITI AZIENDALI
CURR. NESSUNA RIDUZIONE; MONTE ORE NESSUNA RIDUZIONE

TNSG – MODIFICA MATEMATICA E FISICA BIENNIO P.N.I.
C030-2; CURR. NESSUNA RIDUZIONE; MONTE ORE DA 38 A 36;

TLSK – MODIFICA MATEMATICA E FISICA – BIENNIO (P.N.I.)
A016-1; CURR. DA 33 A 32;

TLSM – MODIFICA MATEMATICA – BIENNIO (P.N.I)
A016-1; CURR. DA 33 A 32;

TLSN – MODIFICA FISICA BIENNIO – P.N.I.
A016-1; CURR. DA 33 A 32;

TLSP – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE "CINQUE"
A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;

TLSQ – MODIFICA MATEMATICA – BIENNIO E TRIENNIO (P.N.I.)
A016-1; A058-1; A072-1; CURR. DA 35 A 32;

TETU – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A040-1; C240-2; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 43 A 40;

TDU1 – EDILIZIA (ISTITUTO INDUSTRIALE)
C430-2; CURR. NESSUNA RIDUZIONE; MONTE ORE DA 40 A 38;

TDU3 – INDIRIZZO GENERALE ISTITUTO TURISMO
C030-2; CURR. NESSUNA RIDUZIONE; MONTE ORE DA 38 A 36;

TDUE – QUINQUENNIO COSTRUZIONI SEZ. GEOMETRI
A016-1; A047-1; CURR. DA 34 A 32;

TEUE – MODIFICA MATEMATICA SEZ. PERITI AZIENDALI – BIENNIO P.N.I.
CURR. NESSUNA RIDUZIONE; MONTE ORE NESSUNA RIDUZIONE;

TFUG – EDILIZIA – SITF020002
A016-3; A072-1; C430-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 43 A 37;

TEUM – MODIFICA FISICA SEZ. PERITI AZIENDALI – BIENNIO (P.N.I.)
A017-1; A075-1; CUERR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;

TDUP – MODIFICA MATEMATICA E FISICA SEZ. GEOMETRI – BIENNIO (P.N.I.)
A016-1; CURR. DA 33 A 32;

TDUQ – MODIFICA MATEMATICA SEZ. GEOMETRI – BIENNIO (P.N.I.)
A016-1; CURR. DA 33 A 32;

TFUQ – QUINQUENNIO BIOLOGICO
A060-1; C240-2; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 43 A 40;

TDUR – MODIFICA MATEMATICA E FISICA SEZ. PERITI AZIENDALI - BIENNIO (P.N.I.)
CURR. NESSUNA RIDUZIONE; MONTE ORE NESSUNA RIDUZIONE;

TDUV – MODIFICA FISICA SEZ. GEOMETRI –BIENNIO (P.N.I.)
A016-1; CURR. DA 33 A 32;

TDUZ – MODIFICA MATEMATICA SEZ. GEOMETRI – BIENNIO E TRIENNIO (P.N.I)
A016-1; A058-1; A072-1; CURR. DA 35 A 32;

TEUZ – PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE SPERIMENTALE
A017-1; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 36 A 35;

TDVJ – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE “CINQUE”
A016-2; A058-1; A072-1; CURR. DA 36 A 32;

TDVO – ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE (NUOVI PROGRAMMI IST. IND.LE)
A035-4; C270-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 46 A 39;

11A13717
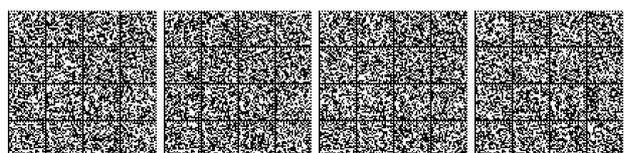
DECRETO 17 luglio 2011.

Disposizioni sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle terze classi degli istituti professionali - a.s. 2011/2012. (Decreto n. 60).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'art. 13, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario;

Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 1, comma 3 e l'art. 8, comma 4 lettera *a)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo, 2010, n. 87, concernente il riordino degli istituti professionali, le classi terze degli istituti professionali di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40 nell'anno scolastico 2011/2012 proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, ridefinito secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 4, lettera *a)*;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera *a)* del medesimo regolamento la ridefinizione dell'orario complessivo annuale di cui all'art. 1, comma 3, è effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso che hanno un orario annuale pari o superiore a 99, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;

Visto il decreto interministeriale del 26 luglio 2010, n. 62, registrato dalla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, registro n. 19, foglio n. 250, relativo alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde e terze classi degli istituti professionali per l'a.s. 2010/2011;

Visto il decreto interministeriale del 25 novembre 2010, n. 96, registrato dalla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, registro n. 19, foglio n. 251, che nell'esplicitare le motivazioni per le quali l'amministrazione ha ritenuto di non poter condividere le osservazioni del CNPI espresse nell'adunanza del 26 agosto 2010, ha confermato le disposizioni e le tabelle allegate al citato decreto interministeriale del 26 luglio 2010, n. 62, relativo alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde e terze classi degli istituti professionali per l'a.s. 2010/2011;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, anche per l'a.s. 2011/2012, in applicazione delle previsioni del citato art. 8, comma 2, lettera *a)* alla individuazione delle classi di concorso della tabella A e C e delle relative quantità orarie da assoggettare a riduzione riferite alle classi quinte e confermare le riduzioni orarie e le classi di concorso delle classi terze e quarte già stabilite dal citato decreto interministeriale del 26 luglio 2010, n. 61;

Visto il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 30 marzo 2011, con il quale il citato consesso ha formulato le osservazioni e i rilievi che di seguito si riassumono: - *a)* riduzione delle ore di insegnamento non adeguatamente bilanciate tra le diverse classi di concorso non assicurano la necessaria efficacia dei piani di studio e penalizzano le materia ad indirizzo professionale; - *b)* non rispetto delle competenze del collegio dei docenti in ordine alla individuazione delle ore da ridurre in presenza di classi di concorso con più insegnamenti; - *c)* il decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010 dispone solo la rideterminazione dei quadri orari degli istituti sulla base di 32 ore settimanali e pertanto la riduzione anche le ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici (tabella *C)* in caso di corrispondente riduzione di ore della tabella A va oltre il petitum; - *d)* le riduzioni orarie dei percorsi maxisperimentali sono

state affidate, anche per l'a.s. 2011/2012, alle istituzioni scolastiche senza il supporto di criteri generali e di una griglia di indicatori da poter utilizzare;

Ritenuto di poter accogliere l' osservazioni di cui al punto *b)* e di cui al punto *d)* limitatamente alla parte relativa alla individuazione di criteri generali da adottare da parte delle scuole per le riduzioni orarie dei percorsi maxisperimentali;

Ritenuto, di contro, di non poter accogliere le osservazioni formulate dal predetto Consiglio con riferimento ai punti *a)*, *c)* e *d)* limitatamente all'affidamento alle istituzioni scolastiche delle riduzioni orarie da apportare ai percorsi maxisperimentali, per le ragioni di seguito esplicitate: *a)* adeguato bilanciamento tra i carichi orari delle diverse classi di concorso: I criteri adottati per declinare le riduzioni orarie tra le classi di concorso, sono quelli fissati dall'art. 8, comma 2, lettera *a)* decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010, e puntualmente adottati dall'amministrazione unicamente sulle classi di concorso con il maggior numero di ore di lezioni settimanali, ed evitando di apportare riduzioni alle classi di concorso con orario settimanale di sole 3 ore di lezioni: di conseguenza, le materie professionalizzanti, con orario più consistente (soprattutto nei trienni) hanno subito riduzioni orarie più consistenti; *c)* riduzione oltre la previsione normativa delle ore settimanali di lezione della tabella *C)*: la riduzione delle classi di concorso della tabella C è stata operata intervenendo sull'orario settimanale della compresenza in corrispondenza delle riduzioni effettuate nelle corrispondenti classi di concorso della tabella A. Non era infatti possibile lasciare inalterato l'orario delle compresenze in costanza di riduzione delle classi di concorso della tabella A in quanto il docente sarebbe rimasto a disposizione e non impegnato in attività di insegnamento con la classe; *d)* riduzioni orarie dei percorsi maxisperimentali lasciati alle scuole : l'ammontare delle riduzioni riferite alle maxisperimentazioni è stato affidato alla competenza delle istituzioni scolastiche interessate, essendo queste le sole in grado di quantificare le reali consistenze di orario da mantenere. Gli organici degli istituti maxisperimentali sono sempre stati determinati direttamente dalle singole istituzioni scolastiche e, pertanto, in perfetta coerenza con tale criterio, si è ritenuto di lasciare alle medesime l'onere di individuare le soluzioni più idonee, e più coerenti con le previsioni del POF, approvato dal collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d'istituto.

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi riportati in premessa, nell' allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, si riportano, per ogni indirizzo di studio ordinamentale e sperimentale le classi di concorso della tabella A e della tabella C individuate come destinatarie, per l'anno scolastico 2011/2012, della riduzione dell'orario settimanale con riferimento alle classi terze. A fianco di ogni classe di concorso sono indicate le quantità orarie ridotte. Con riferimento alle classi di concorso con più insegnamenti, il dirigente scolastico, sulla base della delibera del collegio dei docenti e in coerenza con il POF, individua le ore degli insegnamenti da ridurre, assicurando che gli stessi abbiano un carico orario non inferire a 2 ore settimanali.

Art. 2.

L'intervento riduttivo si intende limitato alle sole ore di lezione e, pertanto, non si estende agli ordinamenti, che rimangono invariati. Ferma restando l'invarianza della dotazione organica regionale, in coerenza con gli obiettivi previsti dall'offerta formativa, l'automatismo degli interventi riduttivi può trovare da parte dei singoli istituti ambiti di flessibilità e di compensazione attraverso gli interventi consentiti dall'autonomia scolastica e/o dalla disponibilità di eventuali risorse aggiuntive.

Art. 3.

La dotazione organica delle istituzioni scolastiche viene determinata utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime ancorché soggette alle riduzioni.

Art. 4.

Qualora dall'applicazione dell'intervento riduttivo residui una economia di posti o di ore eccedente l'obiettivo di contenimento previsto dall'art. 64 della legge n. 133 del 2008 per l'anno scolastico 2011/2012, il competente direttore regionale, tenendo conto delle esigenze delle istituzioni scolastiche, interessate provvede ad assegnare tale contingente secondo criteri proporzionali.

Art. 5.

Le cattedre continuano ad essere costituite secondo la normale procedura, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra a 18 ore può essere utilizzato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Roma, 11 luglio 2011

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 11, foglio n. 310.

ALLEGATO

ISTITUTI PROFESSIONALI – RIDUZIONE A 32 ORE DELLE CLASSI 3^

N.B. ACCANTO AD OGNI CLASSE DI CONCORSO SONO INDICATE LE QUANTITA' ORARIE RIDOTTE- (es. 50/A-1 = la CL: 50/A subisce una riduzione di 1 ora) –

IN CODA AD OGNI TERZA CLASSE INTERESSATA ALLA RIDUZIONE VIENE RIPORATO IL MONTE ORE CURRICULARE (ORARIO SETTIMANALE DEGLI ALUNNI) E IL MONTE ORE COMPLESSIVO (IMPEGNO ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI O DELLA CLASSE) E INDICATO IL TOTALE DELLE RIDUZIONI

RR96 – MASSOFISIOTERAPISTA
C440-1; CURR. DA 33 A 32;

RRU2 – MONOENNIO "CHIMICO E BIOLOGICO"
A013-1; A060-1; C240-2; C350-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 56 A 50;

RRU1 – MONOENNIO "OPERATORE GRAFICO PUBBLICITARIO"
A007-2; CURR. DA 34 A 32;

RRTM – ADDETTO SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE D'ALBERGO – ANRH010003
A046-3; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 38 A 35;

RRMB – ODONTOTECNICOI - NUOVO ORDINAMENTO
A013-1; C130-1; CURR. DA 34 A 32;

RRMA – OTTICO I – NUOVO ORDINAMENTO
A038-1; C200-1; CURR. DA 34 A 32;

RRJR – MONOENNIO OPERATORE DELL'IND. DEL MOBILE E DELL'ARREDAMENTO
A027-1; C370-3; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRJQ – MONOENNIO OPERATORE DELL' INDUSTRIA DOLCIARIA
A057 – 1; C/500-1; C240-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 39 A 35;

RRJP – MONOENNIO OPERATORE DELL'INDUSTRIA MOLITORIA
A013- 1; A057 -1; C240-2 CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 39 A 33;

RRJN – MONOENNIO OPERATORE DI LIUTERIA
C250-4; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 56 A 52;

RRJM – MONOENNIO ORAFO
A010-1; A020-1; C330-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 32;

RREI – MONOENNIO OPERATORE EDILE
A016-1; C430-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 39 A 36;

RRD6 – MONOENNIO OPERATORE ELETTRONICA INDUSTRIALE
A034-1; C260-3; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRD5 – MONOENNIO OPERATORE ELETTRICO
A035-1; C270-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 40;

RRD4 – MONOENNIO OPERATORE AGRO-INDUSTRIALE
A058-1; A060-1; C050-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 44 A 40;

RRDS – MONOENNIO OPERATORE AGRITURISMO
A017-1; A058-1; C050-1; C520-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRDM – MONOENNIO OPERATORE PER TELECOMUNICAZIONI
A034-2; C260-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRDJ – MONOENNIO OPERATORE AGROAMBIENTALE
A058-2; C050-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRDG – MONOENNIO OPERATORE TERMICO
A020-2; C320-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRDB – MONOENNIO OPERATORE MECCANICO
A020-2; C320-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRDA – MONOENNIO MECCANICO NAVALE
A020-2; C320-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 46 A 42;

RRCQ – MONOENNIO PADRONE MARITTIMO
A056-2; C180-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 46 A 42;

RRB0 – PADRONE MARITTIMO PER IL TRAFFICO E LA PESCA
A050-1; A056-1; C180-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 44 A 40;

RRBY – MONOENNIO OPERATORE DELLA MODA
A024-1; C070-1; CURR. DA 34 A 32;

RRBX – MONOENNIO OPERATORE AI SERVIZI DI CUCINA
C500-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;

RRBV – MONOENNIO OPERATORE AI SERVIZI DI SALA-BAR
C510-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;

RRBU – MONOENNIO OPERATORE AI SERVIZI DI SEGRETERIA
C520-2; CURR. DA 34 A 32;

RRBT – MONOENNIO OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
A017-1; A046-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;

RRBP – MONOENNIO OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
A036-1; C450-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 40 A 37;
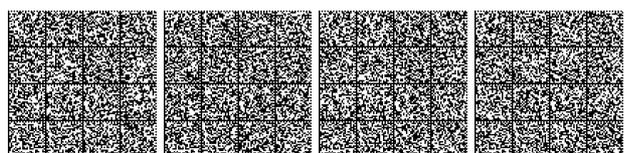
RRA3 – MODELLISTA FORMATORE
A027-1; C120-2; C400-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 45 A 41:

RRAY – MONOENNIO OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
A017-1; A076-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;

RRAX – MONOENNIO CENTRALINISTA TELEFONICO
A017-1; A076-1; C190-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 38 A 35;

RRAT – MONOENNIO OPERATORE DELL'ARTIGIANATO DEL MARMO
A022-1; C420-1; CURR. DA 34 A 32;

RRAN – MONOENNIO OPERATORE DELL'INDUSTRIA DEL MARMO
A018-2; C410-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;

RRAM – MONOENNIO OPERATORE PER L'INDUSTRIA GRAFICA
A007-1; A069-1; C380-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 46 A 42;

RRAK – MONOENNIO OP'ERATORE DELLE LAVORAZIONI CERAMICHE
A027-2; C060-1; C400-1: CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 50 A 46;

RRAJ – MONOENNIO OPERATORE DELLE INDUSTRIE CERAMICHE
A013-2; C160-1; C240-1; C400-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 56 A 50;

RRAG – MONOENNIO OPERATORE DEL MARE
A020-1; A056-1; C180-1: C320-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRAE – MONOENNIO FOTOGRAFICO
A065-1; C490-3; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 38;

RRAD – MONOENNIO OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
A044-1; C300-1; C480-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 40 A 37;

11A13718

DECRETO 11 ottobre 2011.

Assegnazione delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche per l'attuazione della normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. (Decreto n. 91).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge n. 626 del 19 settembre 1994, successivamente trasfusa nel Testo Unico Sicurezza Lavoro D.Lgs 81/2008, come integrato dal D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009 recante disposizioni integrative e correttive;

Vista la legge 1 gennaio 1996, n.23 ed, in particolare, l'articolo 3 (competenze degli Enti locali);

Vista la legge n. 220 del 13 dicembre 2010 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

Preso atto che sui capitoli di bilancio 7545, 7625, 7645 e 7785, denominati "Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole", facenti capo alla Direzione scrivente e dedicati alle spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole per il corrente esercizio finanziario 2011, sono iscritte - rispettivamente - le seguenti somme: euro 1.025.160, euro 3.168.676, euro 2.143.516 ed euro 2.982.284;

Considerato che - a fronte degli accantonamenti effettuati per euro 961.217 e della richiesta di variazione di bilancio dal capitolo 7110 "Fondo da ripartire a favore delle istituzioni scolastiche per l'attuazione della normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" ai suddetti capitoli, per un importo di euro 1.305.314, già al netto del relativo accantonamento - gli importi effettivamente disponibili ammontano, nell'ordine, ad euro 1.063.009,37, euro 3.285.669,84, euro 2.222.658,16, euro 3.092.395,62 per un totale complessivo di euro 9.663.733,00;

Vista la direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2011, prot. n. 1201/GM del 28 gennaio 2011, registrata dalla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, registro 6, foglio 10;

Considerato il prioritario interesse che l'attività scolastica si svolga in ambienti adeguati e sicuri, con particolare riferimento all'eliminazione di eventuali rischi collegati alla presenza di amianto nelle strutture dove tale attività viene esercitata, nonché alla sussistenza in esse delle necessarie certificazioni in materia di idoneità statica e di prevenzione incendi;

Ritenuta l'opportunità - ferme restando le autonome competenze, attribuzioni e responsabilità degli Enti locali direttamente obbligati al riguardo - di favorire il più tempestivo raggiungimento, da parte degli Enti citati, delle prefate finalità e, pertanto, di destinare ad esse le suindicate risorse, procedendo alla loro concreta ripartizione tra le istituzioni scolastiche interessate;

Considerata, altresì, l'opportunità, che - per massimizzare gli interventi ed accelerarne la conclusione - dette risorse si pongano come aggiuntive rispetto a quelle impiegate, al riguardo, dai competenti Enti locali e, comunque, in misura non superiore al 50% dell'importo complessivo di ciascuna opera attivata,

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, interamente richiamate nel presente dispositivo di cui costituiscono parte integrante, le risorse disponibili sui capitoli 7545, 7625, 7645, 7785 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 2011 - finalizzate alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole pubbliche statali dell'istruzione prescolastica, dell'istruzione primaria, dell'istruzione secondaria di I° grado e dell'istruzione secondaria di II° grado e pari, rispettivamente, ad euro 1.063.009,37, euro 3.285.669,84, euro 2.222.658,16, euro 3.092.395,62 - saranno assegnate alle Istituzioni scolastiche, come successivamente individuate sulla base di quanto indicato nel presente decreto, per cofinanziare i competenti Enti locali nell'attuazione, in esse, di interventi edilizi finalizzati alla bonifica dell'amianto ovvero necessari per l'ottenimento della prevista certificazione in materia di idoneità statica o di prevenzione incendi.

2. Il limite massimo di cofinanziamento assegnabile ai sensi del presente decreto non può superare l'importo di euro 300.000/00 per ciascun intervento ammesso al beneficio; ciascun Ente non può richiedere più di due interventi. Tali interventi dovranno essere attivati entro il 31-12-2012.

Art. 2.

Le quote di cofinanziamento di cui al precedente articolo 1, riferite ai competenti Enti locali rispettivamente interessati, sono attribuite a fronte degli adempimenti previsti dai successivi articoli 3, 4, 5 e 6 e secondo le modalità ed i termini in essi indicati.

Art. 3.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal precedente articolo 2, i Comuni e le Province sono tenuti a compilare - per ciascuno degli interventi che intendono
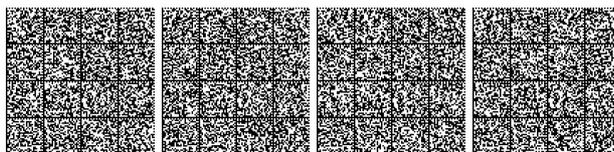
attivare per le finalità di cui al presente decreto - l'attestazione indicata nell'allegato modello *A)*, che ne fa parte integrante.

2. L'attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente, deve contenere l'indicazione dell'intervento che si intende attivare, il relativo importo complessivo, la quota facente capo all'Ente medesimo, l'Istituzione scolastica destinataria dell'intervento, l'importo del contributo richiesto e la precisazione che esso sarà puntualmente dedicato a cofinanziare l'intervento per il quale è prevista l'assegnazione, la formale attestazione della congruità della spesa prevista e della sussistenza di ogni condizione e presupposto normativo per l'attribuzione del cofinanziamento, nonché l'espressa dichiarazione che l'Ente richiedente non ha già beneficiato di analoghi finanziamenti per il medesimo intervento.

Art. 4.

La richiesta di contributo, corredata dall'attestazione di cui al precedente articolo 3, a pena di nullità dovrà pervenire al Ministero dell'istruzione, università e ricerca - Dipartimento per la Programmazione, Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio (Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma) - esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dgbilancio@postacert.istruzione.it, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*. Ogni altra modalità di trasmissione comporterà l'inammissibilità della domanda.

Art. 5.

1. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dopo il ricevimento - entro i termini e con le modalità fissati dal precedente articolo 4 - delle attestazioni previste dall'articolo 3 e la verifica della relativa regolarità e completezza, provvede alla conseguente erogazione, direttamente a favore degli Istituti scolastici individuati come destinatari degli interventi edilizi, dei rispettivi importi.

2. Il finanziamento sarà assegnato, fino a concorrenza delle somme rispettivamente disponibili su ciascuno dei capitoli di bilancio indicati in premessa, sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, come risultante dalla data e dall'orario indicati nella trasmissione di posta certificata indicata nel precedente articolo 4; l'elenco degli Enti locali ammessi al beneficio sarà consultabile sul sito INTERNET di questo Ministero (www.istruzione.it).

3. Gli Istituti scolastici di cui al comma 1 del presente articolo provvederanno al concreto trasferimento all'Ente locale del finanziamento assegnato, per l'importo e le finalità previsti, previa presentazione, da parte dello stesso, della necessaria documentazione giustificativa, in ragione dello stato d'avanzamento dei lavori e successivamente all'utilizzo, da parte dell'Ente medesimo, della quota di spesa ad esso facente capo, dandone contestuale comunicazione a questo Ministero all'indirizzo di cui al precitato articolo 4.

Art. 6.

Non si dà luogo all'assegnazione delle quote dei contributi individuati nel precedente articolo 1 qualora i rispettivi Enti beneficiari non provvedano al puntuale adempimento di tutti gli oneri posti a loro carico sulla base del presente decreto.

Art. 7.

1. Gli Enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione ai quali è stata disposta la conseguente erogazione - alle istituzioni scolastiche destinatarie degli interventi edilizi, delle somme assegnate e da queste loro trasferite - entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato dovranno inviare al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, all'indirizzo e con le modalità di cui al precedente articolo 4, apposita relazione conclusiva, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale dovrà essere fornita adeguata attestazione del puntuale utilizzo per le previste finalità dei contributi statali attribuiti, della contabilità finale e dei risultati ottenuti, allegando, infine, il certificato di regolare esecuzione dei lavori vistato dai competenti organi tecnici.

2. Qualora i contributi statali assegnati risultino superiori alle reali necessità di spesa degli Enti beneficiari in rapporto agli interventi realizzati, la differenza rimarrà nei bilanci delle Istituzioni scolastiche interessate, che ne disporranno per le finalità di propria competenza dirette all'attuazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nelle scuole, dandone puntuale comunicazione a questo Ministero.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2011

Il Ministro: GELMINI

MODELLO A

ENTE LOCALE: ……………………………
(*denominazione*)

ATTESTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

VISTO il decreto ……………, del quale il presente modello costituisce elemento integrante ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

CONSIDERATO che ai fini dell'assegnazione dei contributi in esso richiamati occorre, a pena di decadenza, inviare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per la Programmazione, Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 4 del precitato decreto la presente, formale attestazione della sussistenza di tutte le indicazioni e requisiti richiesti dall'articolo 3 del decreto medesimo;

VISTI gli atti d'ufficio,

IL SOTTOSCRITTO …………………………, in qualità di………………………
(*cognome e nome*) (*specificare*)

ATTESTA

1) che il contributo richiesto sarà destinato, unitamente alle risorse facenti capo all'Amministrazione scrivente, a: …………. (indicare l'intervento che si intende attivare) (a)
2) che il relativo importo complessivo è pari ad euro…………..,
3) che la quota facente capo a questa Amministrazione è di ad euro…….,
4) che, pertanto, il contributo richiesto è di euro…………,
5) che tale contributo sarà puntualmente dedicato a cofinanziare l'intervento per il quale l'assegnazione dovesse essere disposta,
6) che l'Istituzione scolastica destinataria dell'intervento di cui al punto 1) è:…………. (indicare puntualmente la scuola, compreso il codice meccanografico).

Con la presente, il sottoscritto attesta formalmente la congruità della spesa prevista e la sussistenza di ogni condizione e presupposto normativo per l'attribuzione del cofinanziamento, assicurando che l'Amministrazione richiedente non ha già beneficiato di analoghi finanziamenti per lo stesso intervento e che esso sarà attivato entro il 31-12-2012.

Si impegna, infine, ad inviare, entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento finanziato, all'indirizzo e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto in premessa, apposita relazione conclusiva, debitamente sottoscritta, con la quale sarà fornita adeguata attestazione del puntuale utilizzo per le previste finalità del contributo attribuito, della contabilità finale e dei risultati ottenuti, con allegato il certificato di regolare esecuzione dei lavori vistato dai competenti organi tecnici.

Ai fini della successiva erogazione del contributo a questa Amministrazione da parte dell'Istituzione scolastica assegnataria dello stesso, si indicano, nel seguito, i seguenti dati identificativi e le modalità di accredito, alla luce delle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni:

Esatta denominazione dell'Ente: ……………………………………………………….
Sede legale dell'Ente:………………………………………………(indirizzo completo)

Codice Fiscale e/o Partita Iva: ………………………………
Contabilità Speciale c/o la Tesoreria Provinciale dello Stato, di (b)………………………………. : N° ……………

ovvero (esclusivamente per gli Enti **non titolari** di conto di tesoreria statale):

Coordinate IBAN conto corrente bancario: ………………………………..
N° conto corrente postale: …………………. (in alternativa al c/c bancario)

……….(*luogo*)……………….(*data*

timbro *firma del legale rappresentante*

(a) Nel caso di più interventi specificare quello cui si riferisce l'attestazione.
(b) L'indicazione interessa gli Enti assoggettati al sistema di tesoreria unica

11A13489

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2011.

Procedura informatica relativa alla trasmissione telematica delle richieste agli operatori finanziari e delle relative risposte.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 495, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici, al fine, in particolare, della razionalizzazione dei sistemi informatici esistenti e delle relative reti;

Visto l'art. 15, comma 8-*duodecies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili;

Vista la legge 22 dicembre 2010, n. 220 e, in particolare, l'art. 1, comma 69, che ha modificato l'art. 15, comma 8-*duodecies*, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, prevedendo che l'autorizzazione per gli accertamenti bancari e finanziari, prevista dal citato art. 51, secondo comma, numeri 6-*bis*) e 7), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, è rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai direttori centrali individuati con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale si dispone l'obbligo di effettuazione, in via esclusivamente telematica, delle richieste di cui al secondo comma, numero 7), del medesimo articolo, e si demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la relativa disciplina attuativa;

Visti gli articoli 67 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 che dispongono il riuso a titolo gratuito dei programmi informatici delle pubbliche amministrazioni;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005 con cui vengono diramate le disposizioni attuative relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti riguardanti i rapporti indicati nell'art. 51, secondo comma, numero 7) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2006 che apporta integrazioni e modifiche al precedente provvedimento del 22 dicembre 2005;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 aprile 2006 che apporta modifiche ed integrazioni al provvedimento del 22 dicembre 2005 come già modificato dal provvedimento del 24 febbraio 2006;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2007 che prevede disposizioni integrative e correttive del precedente provvedimento del 22 dicembre 2005;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2007 che prevede modalità e termini di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, successivamente modificato e integrato dai provvedimenti del 29 febbraio 2008 e del 20 dicembre 2010;

Visto il comma 56 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2006, n. 296 che istituisce un sistema integrato di banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato all'analisi e al monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari;

Vista la Circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006 dell'Agenzia delle entrate con cui vengono diramate istruzioni per l'esecuzione, da parte degli organi legittimati dell'Agenzia medesima, delle indagini finanziarie;

Vista la Circolare n. 18/E del 4 aprile 2007 dell'Agenzia delle entrate con cui vengono diramate istruzioni in merito alle modifiche apportate dall'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ai commi sesto e undicesimo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 set-

tembre 1973, n. 605 e relativo agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria per gli operatori finanziari;

Vista la Circolare n. 42/E del 24 settembre 2009 dell'Agenzia delle entrate con cui vengono diramate istruzioni per il corretto utilizzo, ai fini dell'attività di controllo, dell'archivio dei rapporti finanziari, nel quale sono rintracciabili le informazioni che tutti gli operatori finanziari sono tenuti a conferire ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Tenuto conto del positivo esito della sperimentazione presso gli uffici regionali pilota, circa l'applicazione telematica per l'invio da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle richieste ex art. 51, secondo comma, numero 7) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Tenuto conto del positivo esito della sperimentazione della suddetta procedura con le associazioni di imprese operanti nel settore bancario e finanziario svoltasi nel corso dei mesi di giugno e luglio 2011;

Tenuto conto del positivo esito della sperimentazione della suddetta procedura con Poste Italiane S.p.A. terminata entro la prima settimana del mese di ottobre 2011;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

A decorrere dal 27 ottobre 2011 è operativa la procedura informatica relativa alla trasmissione telematica delle richieste agli operatori finanziari e delle relative risposte di cui all'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e concernenti dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti.

Art. 2.

Le richieste telematiche sono inoltrate dai direttori degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa autorizzazione del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai direttori centrali individuati con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 15, comma 8-*duodecies*, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009. Le successive risposte telematiche sono inviate, dai soggetti di cui all'art. 51, secondo comma, numero 7) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le regole tecniche specificate negli allegati del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005 come modificato, da ultimo, dal successivo provvedimento del 12 novembre 2007. L'elenco dei soggetti obbligati alle risposte di cui all'art. 51, secondo comma, numero 7) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è contenuto nell'allegato 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005.

Art. 3.

Le richieste di informazioni sono firmate digitalmente dai direttori degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa autorizzazione del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai direttori centrali individuati con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 15, comma 8-*duodecies*, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009 e sono inviate per mezzo del sistema di Posta Elettronica Certificata dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 4.

Le richieste di informazioni sono inoltrate per il tramite dell'applicazione informatica predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla casella di Posta Elettronica Certificata appositamente attivata dagli operatori finanziari obbligati alle risposte.

Art. 5.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dagli operatori a cui gli uffici dell'Amministrazione inoltrano le richieste di informazioni sono consultabili tramite un apposito registro istituito presso l'Agenzia delle entrate e da questa reso disponibile anche agli altri organi di controllo ai sensi del disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante il codice dell'amministrazione digitale.

Art. 6.

Le risposte sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata della banca o operatore finanziario ovvero dal responsabile della sede o dell'ufficio destinatario delle richieste o da altro soggetto da questi delegato.

Art. 7.

Gli operatori finanziari destinatari di richieste possono, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla richiesta, procedere all'invio cumulativo di tutte le risposte negative con un unico messaggio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2007.

Art. 8.

Per gli schemi di richiesta, di risposta e di risposta cumulativa sono utilizzati i modelli riportati nell'allegato n. 4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2007.

Per le tabelle generali dei movimenti, dei tipi di rapporto e dei tipi di collegamento sono utilizzati gli schemi riportati negli allegati n. 1, 2 e 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2007.

Art. 9.

In caso di omessa trasmissione, ovvero di trasmissione oltre i termini previsti, dei dati delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applica la sanzione di cui all'art. 10, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471. Ai sensi del comma quarto del predetto art. 10, all'irrogazione della sanzione provvede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nella cui competenza territoriale ricade il domicilio fiscale del contribuente cui si riferisce la richiesta.

Roma, 11 ottobre 2011

Il direttore generale: FERRARA

11A13836

DECRETO 11 ottobre 2011.

Iscrizione, radiazione e modifica nella denominazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette – allegata al decreto direttoriale del 30 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2011, alla tabella *B)* – sigari -, alla tabella *C)* – sigaretti -, alla tabella *D)* – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette -, alla tabella E – altri tabacchi da fumo – e alla tabella *F)* – tabacchi da fiuto e da mastico - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2011 ;

Viste le istanze con le quali la Manifattura Italiana Tabacco Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigarette «821», «No Brand» e «Futura», la British American Tobacco Italia Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigarette «Lucky Strike», la Gutab Trading Srl ha chiesto, in nome e per conto della Altadis Usa Inc., l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigaretti «Backwoods», la Bls Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico delle marche di sigari «Flor de Selva», «Cumpay» e «Villa Zamorano», la Diadema Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari «H.Upmann» e «Ramon Allones», la Teodomiro Dal Negro Spa ha chiesto, in nome e per conto della Joh. Wilh. Von Eicken Gmbh, l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico delle marche di trinciati per sigarette «Pepe Virginia»;

Viste le istanze con le quali la Bls Srl ha chiesto la radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di sigari e la JT International Italia Srl ha chiesto la variazione della denominazione di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle Società suindicate, ai sensi dell'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento e alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* – sigarette - allegata al decreto direttoriale del 30 settembre 2011, alla tabella *B)* – sigari-, alla tabella *C)* – sigaretti -, alla tabella *D)* – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolarre le sigarette, allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011;
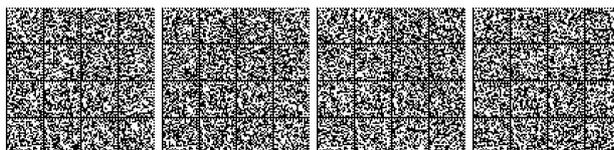
Decreta:

Art. 1.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

TABELLA A) - SIGARETTE						
MARCA	**Confezione**	**Mg/ nicotina**	**Mg/ catrame**	**Mg/ monossido di carbonio**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ confezione**
821 ORIGINAL BLU	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	8,00	210,00	4,20
821 ORIGINAL BLU	cartoccio da 20 pezzi	0,60	8,00	8,00	210,00	4,20
FUTURA BIANCA	astuccio da 20 pezzi	0,30	3,00	4,00	210,00	4,20
LUCKY STRIKE CLICK & ROLL	astuccio da 10 pezzi	0,60	7,00	5,00	225,00	2,25
NO BRAND	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	8,00	210,00	4,20

TABELLA B) - SIGARI			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
CUMPAY N.15	da 20 pezzi	1.400,00	140,00
FLOR DE SELVA N.15	da 20 pezzi	1.500,00	150,00
H. UPMANN CORONAS MAJOR TUBOS	da 1 pezzo	1.060,00	5,30
H. UPMANN HALF CORONA 25 SIGARI	da 25 pezzi	800,00	100,00
H. UPMANN ROYAL ROBUSTO	da 10 pezzi	2.000,00	100,00
RAMON ALLONES ALLONES EXTRA EDICION LIMITADA 2011	da 25 pezzi	1.720,00	215,00
RAMON ALLONES ALLONES SUPERIORES	da 10 pezzi	1.700,00	85,00
VILLA ZAMORANO N.15	da 25 pezzi	700,00	87,50

TABELLA C) - SIGARETTI			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
BACKWOODS VANILLA	da 5 pezzi	240,00	3,00

TABELLA D) - TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
PEPE VIRGINIA REACH GREEN	da 30 grammi	130,00	3,90
PEPE VIRGINIA REACH GREEN	da 80 grammi	130,00	10,40

Art. 2.

Le seguenti marche di sigari sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

FLOR DE SELVA PETIT CORONA	Confezione da 50 pezzi
FLOR DE SELVA FINO	Confezione da 50 pezzi
FLOR DE SELVA CORONA	Confezione da 50 pezzi
FLOR DE SELVA CHURCHILL	Confezione da 50 pezzi

Art. 3.

La denominazione delle seguenti marche di sigarette è così modificata:

DA	A
CAMEL BLACK	CAMEL BLACK 80
CAMEL BLACK KS FF	CAMEL BLACK
CAMEL WHITE	CAMEL WHITE 80
CAMEL WHITE KS	CAMEL WHITE

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 179

11A13853

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 luglio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Abalar».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda dell'11 giugno 2009 presentata dall'Impresa PROPLAN – Plant Protection Company, SL con sede legale in Madrid (Spagna), via de Las Castillas, 11 3° 1°, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ABALAR contenente la sostanza attiva esfenvalerate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 3 aprile 2001 di inclusione della sostanza attiva esfenvalerate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 luglio 2011 in attuazione della direttiva 2000/67/EC della Commissione del 23 ottobre 2000;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva esfenvalerate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario Plinto, registrato al n.14750;

Considerato che l'impresa sopra citata ha concesso specifico accesso al Dossier di Allegato III, di cui al decreto legislativo n. 194/95, all'Impresa PROPLAN – Plant Protection Company, SL per la registrazione del prodotto fitosanitario ABALAR;

Vista la nota dell'Ufficio in data 2 maggio 2011 prot. 14116 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 8 giugno 2011 da cui risulta che l'Impresa in indirizzo ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto ABALAR fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva esfenvalerate;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa PROPLAN – Plant Protection Company, SL con sede legale in Madrid (Spagna), via de Las Castillas, 11 3° 1°, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ABALAR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 0,250 – 1 – 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera Laboratorios Sirga SA – Massalfassar, Valencia (Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14751.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
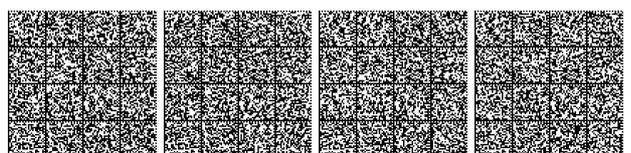
ABALAR

INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE
CONCENTRATO EMULSIONABILE

Partita n.
COMPOSIZIONE :
Esfenvalerate 2,8% (=25 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; Nocivo per ingestione; Irritante per la pelle; Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con la pelle; Non respirare i vapori; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PROPLAN – Plant Protection Comapny SL
c/ Valle del Roncal n° 12-1° pl. ofic. n° 7
28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)
Tel +34 902 108 165

Officina di produzione: Laboratorios Sirga SA – Massalfassar, Valencia (E)
Ministero della Salute n° xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto: litri 0,250 – 1 – 5

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia: irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea: reazioni energiche scatenante anafilassi, ipertermia, sudorazione. edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione
N.B. I diluenti possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni,

CARATTERISTICHE
Il prodotto agisce rapidamente e con buona persistenza per contatto ed ingestione nei confronti di numerosi fitofagi.
La modalità di azione richiede una uniforme bagnatura delle parti delle piante da proteggere.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Si impiega, secondo le dosi e modalità indicate, per la protezione di :

Coltura	Fitofago	DOSE in ml/hl di acqua
Vite	Tignoletta (*Lobesia botrana*)	0.4 - 0.6 l/ha massimo 2 trattamenti
	Tortrice (*Sparganothis* spp.)	
Pomodoro in pieno campo e serra	Larve di Nottue (*Heliothis armigera, Autographa gamma*)	0.4 - 0.6 l/ha massimo 2 trattamenti

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale, impiegando 5-10 ettolitri di acqua per ettaro su colture arboree e 8-12 su erbacee.
Quando si effettuano interventi con pompe a volume ridotta. (somministrando una minore quantità di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari impiegabili contro altri fitofagi e parassiti eventualmente presenti sulla vegetazione delle colture citate. Comunque, dato che non tutte le possibili combinazioni sono siate esaminate, é consigliabile verificare la stabilità e selettività delle miscele che si intende attuare. Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le nonne precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta,

FITOTOSSICITÀ
Alle dosi consigliate e sulle colture indicate il prodotto si è dimostrato perfettamente selettivo.

RISCHI DI NOCIVITÀ
- Il prodotto è tossico per le api. Non trattare in fioritura.
- E' buona norma avvisare gli apicoltori locali 48 ore prima del trattamento. Per pomodori in serra si raccomanda di non usare api o bombi nel momento del trattamento e per almeno un giorno dopo il trattamento.
- Durante il trattamento utilizzare una fascia di rispetto di 10 mt dai corpi idrici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LA VITE; 3 GIORNI PER POMODORO.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....
1 5 AUG. 2011

11A13735

DECRETO 15 luglio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Resolva».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 19 giugno 2008 presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. con sede legale in Milano, via Gallarate 139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato RESOLVA contenente le sostanze attive Glifosate e Diquat;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Visto il decreto del 20 novembre 2001 di inclusione della sostanza attiva diquat, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2001/21/CE della Commissione del 5 marzo 2001;
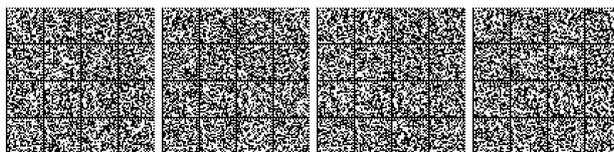
Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva diquat, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa in indirizzo a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 2 maggio 2011 prot. 14368 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla data della suddetta nota;

Vista la nota pervenuta in data 17 maggio 2011 da cui risulta che l'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto RESOLVA fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 di entrambe le sostanze attive glifosate e diquat, fatta salva la presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. con sede legale in Milano, via Gallarate 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RESOLVA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione di entrambe le sostanze attive glifosate e diquat nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 250 - 300 - 500; l 1 - 2 - 3 - 5.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell' Impresa IRCA Service SpA – Fornovo San Giovanni (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14368.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta

RESOLVA®

Erbicida sistemico totale per aree non agricole

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
glifosate acido puro g 13,40 (152,80 g/l)
diquat puro g 0,39 (4,45 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non gettare i residui nelle fognature
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare guanti adatti
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 - MILANO - 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del

ℓ 1

Partita n. vedi corpo della confezione

Altre taglie autorizzate: ml 100-250-300-500; litri 2-3-5

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
glifosate 13,40%
diquat 0,39%
delle quali una (diquat) presenta i sintomi di intossicazione di seguito indicati, mentre per l'altra (glifosate) non è riportato un quadro sintomatologico specifico.
DIQUAT: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo.
L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

RESOLVA, erbicida a base di glifosate e diquat, consente, grazie alla presenza del glifosate, il controllo delle infestanti annuali e perenni e, grazie all'azione del diquat, il rapido disseccamento delle infestanti perenni comprese graminacee, romici, ortiche, tarassaco e rampicanti.
RESOLVA si degrada naturalmente nel terreno e non lascia residui.
RESOLVA consente l'eliminazione della vegetazione indesiderata.
Evitare di colpire la base delle siepi, le piante coltivate e qualsiasi pianta di interesse. Non impiegare su prati a meno che non si voglia eliminare il manto erboso.

MODALITA' D'IMPIEGO

Impiegare RESOLVA in giornate non ventose, quando le infestanti sono in fase di attiva crescita e hanno uno sviluppo fogliare sufficiente ad assorbire il prodotto.
Le piogge cadute entro 2 ore dall'applicazione possono ridurne l'efficacia; si raccomanda in tal caso di ripetere l'applicazione.
RESOLVA è in grado di controllare la maggior parte delle infestanti con una singola applicazione. Per il controllo di alcune infestanti particolarmente resistenti, potrebbe risultare necessario ripetere l'applicazione.
Si consiglia di indossare guanti per la manipolazione del prodotto.
Agitare bene la confezione prima dell'uso.
Utilizzando il misurino incluso, misurare accuratamente la quantità di prodotto riferendosi alle seguenti dosi:

Impiego	Dose prodotto per litro d'acqua	Superficie da trattare	Epoca di impiego ideale per ottenere la massima efficacia
Infestanti annuali e graminacee, quali ad esempio Amaranto (*Amaranthus* spp.), Erba porcellana (*Portulaca oleracea)*, Cosa di volpe (*Alopecurus myosuroides*)	15 ml	20 m^2	Infestanti annuali in attiva crescita: graminacee con foglie lunghe almeno 5 cm e dicotiledoni con almeno 2 foglie distese. Infestanti perenni in attiva crescita o in prossimità della fioritura.
Infestanti perenni e infestanti difficili a foglia larga, quali ad esempio Erba mazzolina (*Dactylis glomerata)*, Gramigna (*Cynodon dactylon)*, Cardo (*Cirsium* spp.), Convolvolo (*Convolvulus arvensis*)	30 ml	20 m^2	

Riempire le attrezzature con il volume d'acqua richiesto.
Mescolare bene prima dell'applicazione.
Bagnare leggermente le foglie delle infestanti finché non diventano umide, evitando il gocciolamento.
Non usare attrezzature con serbatoi in metallo o metallizzati.
Pulire bene le attrezzature dopo l'uso.
Non camminare nell'area trattata prima che la vegetazione irrorata si sia asciugata per evitare di trasferire il prodotto su altre piante.
Gli effetti dell'applicazione possono manifestarsi, su alcune infestanti, entro alcuni giorni.
Non effettuare lavorazioni del terreno entro 7 giorni dall'applicazione.
I bambini e gli animali domestici possono accedere all'area trattata una volta asciutta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

15 LUG 2011
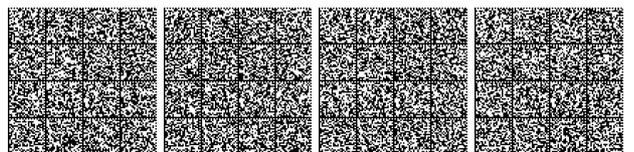
syngenta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15 LUG. 2011

syngenta.

RESOLVA®

Erbicida sistemico totale per aree non agricole

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

glifosate acido puro	g 13,40	(152,80 g/l)
diquat puro	g 0,39	(4,45 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non gettare i residui nelle fognature
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare guanti adatti
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 - MILANO - 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del

ml 100

Partita n. vedi corpo della confezione

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15 LUG. 2011

11A13736

DECRETO 12 settembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Antimuschio Concentrato».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 25 agosto 2009 dall'impresa W. Neudorff GmbH KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Muhle 3, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Antimuschio Concentrato contenente la sostanza attiva acido pelargonico, uguale al prodotto di riferimento denominato Finalsan Erbicida Garden registrato al n. 12462 con D.D. in data 18 giugno 2009 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 febbraio 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Finalsan Erbicida Garden registrato al n. 12462;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva acido pelargonico nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva acido pelargonico in Allegato I.

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa W. Neudorff GmbH KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Muhle 3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Antimuschio Concentrato con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 25 - 50 - 100 - 200 - 500.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: W. Neudorff GmbH KG - D-21337 Luneburg, Germania.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14851.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ANTIMUSCHIO CONCENTRATO

Erbicida totale contro erbe infestanti, muschi e alghe per la protezione di piante ornamentali da appartamento e giardino domestico.
Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE	
Acido Pelargonico puro	**g. 18,8 (=186,7 g/l)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. ...../PPO DEL .....

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0

Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG - D-21337 Lüneburg, Germania
Distribuito da:
ESCHER Srl - Via Miles, 2 - 20040 Cavenago Brianza (MI)

Taglie: 25-50-100-200-500 ml Partita n.
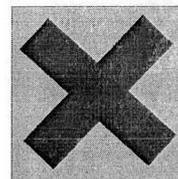
IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: **Irritante per gli occhi.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.**

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRESCRISIONI SUPPLEMENTARI
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.
Usare occhiali protettivi, guanti e stivali impermeabili durante l'uso del prodotto.

CARATTERISTICHE
ANTIMUSCHIO CONCENTRATO è un erbicida fogliare ad attività per contatto non selettivo a base della sostanza attiva Acido Pelargonico. È efficace contro un ampio spettro di infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni, muschi ed alghe.
L'azione di ANTIMUSCHIO CONCENTRATO è particolarmente efficace contro infestanti giovani ed in attiva crescita. ANTIMUSCHIO CONCENTRATO non possiede alcun effetto residuale e si potrebbe verificare la ricrescita delle infestanti controllate, in tal caso ripetere il trattamento. L'azione erbicida del prodotto si manifesta entro un giorno.
Il prodotto si impiega per il controllo delle erbe infestanti, delle alghe e dei muschi in parchi privati e giardini domestici (aiuole, vialetti, bordure, arredi costituiti da pietre, siepi, tappeti erbosi e prati domestici) e per il diserbo delle piante da fiore ed ornamentali ivi coltivate.
Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione.
Da non utilizzare in forma concentrata, seguire le istruzione per l'uso. Si raccomanda di evitare la preparazione in quantità eccedente rispetto alle proprie esigenze.

DOSI DI IMPIEGO
- Contro infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni in **parchi privati, giardini domestici (aiuole, vialetti, bordure, siepi)** impiegare il prodotto alla dose di 200 ml per litro d'acqua (pari a 0,5 litri di prodotto in 2,5 litri d'acqua), distribuendo per ogni metro quadrato di superficie da trattare 100 ml della soluzione. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in attiva crescita fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 3-4 settimane fino a un massimo di 8 applicazioni/anno.
- Contro infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni su **colture floreali ed ornamentali legnose e non (siepi, bordure, aiuole) coltivate in parchi privati e giardini domestici**, impiegare il prodotto alla dose di 200 ml per litro d'acqua (pari a 0,5 litri di prodotto in 2,5 litri d'acqua), distribuendo per ogni metro quadrato di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. ANTIMUSCHIO CONCENTRATO può essere impiegato per trattare le infestanti sottostanti arbusti e alberi ornamentali in quanto le piante legnose non vengono danneggiate. Utilizzare pompe a spalla o irroratori dotati di attrezzature protettive (schermi o campane) per evitare il contatto con le colture floreali ed ornamentali stesse. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in attiva crescita fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 3-4 settimane fino a un massimo di 4 applicazioni/anno.
- Non usare ANTIMUSCHIO CONCENTRATO per il controllo delle malerbe in prati e tappeti erbosi.
- Contro alghe e muschi in **parchi privati, giardini domestici (aiuole, vialetti, bordure, arredi costituiti da pietre, siepi)** impiegare il prodotto alla dose di 200 ml per litro d'acqua (pari a 0,5 litri di prodotto in 2,5 litri d'acqua), distribuendo per ogni metro quadrato di superficie da trattare 100 ml della soluzione ottenuta. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Intervenire durante il periodo vegetativo. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 3-4 settimane fino a un massimo di 4 applicazioni/anno.
- ANTIMUSCHIO CONCENTRATO può essere impiegato anche per il controllo di alghe e muschi in tappeti erbosi e prati in genere. Impiegare il prodotto alla dose di 17 ml per litro d'acqua distribuendo, con un innaffiatoio, 1 litro di soluzione ottenuta per ogni metro quadrato di superficie da trattare. Intervenire durante il periodo vegetativo. Effettuare esclusivamente trattamenti localizzati nelle zone dove lo sviluppo di alghe e muschi ha danneggiato il prato in modo sostanziale.

Avvertenze:
Il prodotto, dopo diluizione in acqua, viene applicato mediante pompa a spalla con lance dotate di attrezzature protettive (schermi o campane).
Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare di colture limitrofe provocandone la morte. In ogni caso non irrorare in presenza di vento.
Temperature inferiori ai 10-15°C e piogge entro le 12 ore possono ridurre l'efficacia del trattamento.
Dopo l'applicazione del prodotto non effettuare lavorazioni del terreno come arature o fresature per un giorno in modo tale che ANTIMUSCHIO CONCENTRATO esplichi appieno la sua efficacia.
Le eventuali macchie biancastre che potrebbero formarsi su lastricati, pavimentazioni in pietra o cemento, contigui all'area trattata, vengono completamente e prontamente eliminate dalla pioggia o da un lavaggio con acqua. In presenza di pavimentazioni in materiale diverso effettuare piccoli saggi preliminari (in parti poco visibili) prima dell'utilizzo del prodotto; non impiegare il prodotto in prossimità di pavimentazioni in resina artificiale.

FITOTOSSICITÀ - Il prodotto non è selettivo e pertanto durante i trattamenti è necessario evitare che il prodotto giunga a contatto con colture limitrofe.
COMPATIBILITÀ - Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

12 SET. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ANTIMUSCHIO CONCENTRATO

Erbicida totale contro erbe infestanti, muschi e alghe per la protezione di piante ornamentali da appartamento e giardino domestico.

Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE	
Acido Pelargonico puro	**g. 18,8 (=186,7 g/l)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. ..…/PPO DEL ……

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3 D-31860 Emmerthal (Germania)

Tel. +49 051 55/624-0

Stabilimento di produzione:

W. Neudorff GmbH KG - D-21337 Lüneburg, Germania

Distribuito da:

ESCHER Srl - Via Miles, 2 - 20040 Cavenago Brianza (MI)

IRRITANTE

Taglie: 25-50-100 ml

Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 SET. 2011

11A13795

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Panja Megerle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Panja Megerle, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania presso la «staatlichen Prufungsausschuss bei der Physiotherapieschule Waldenburg» - Scuola dei fisioterapisti di Waldenburg, in data 26 settembre 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeutin» conseguito in Germania in data 26 settembre 2003, presso la «staatlichen Prufungsausschuss bei der Physiotherapieschule Waldenburg» - Scuola dei fisioterapisti di Waldenburg, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeutin» a partire dal giorno 26 settembre 2003, dalla sig.ra Panja Megerle nata a Schwäbisch Hall (Germania) il giorno 15 maggio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (Decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12973

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gandini Verena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gandini Verena, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Medizinische Masseurin» conseguito il giorno 29 marzo 2011 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Visto il diploma di «medizinische Bademeisterin», rilasciato il giorno 30 marzo 2011 dallo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di servizi del giorno 1° dicembre 2005;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal testo unico delle Leggi Sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «Medizinische Masseurin» conseguito il giorno 29 marzo 2011 presso lo «Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur» di Innsbruck (Austria), dalla sig.ra Gandini Verena, nata a Bressanone (Bolzano) il giorno 11 gennaio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12974

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nyberg Lovisa Sofia Johanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nyberg Lovisa Sofia Johanna, cittadina svedese, chiede il riconoscimento del titolo di «Sjukgymnastexamen» conseguito in Svezia presso la «Karolinska Institutet» di Solna (Svezia), in data 16 dicembre 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Svezia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Sjukgymnastexamen» conseguito in Svezia presso la «Karolinska Institutet» di Solna (Svezia), in data 16 dicembre 2010, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Sjukgymnastexamen» a partire dal giorno 9 febbraio 2011, dalla sig.ra Nyberg Lovisa Sofia Johanna, nata a Arvika (Svezia) il giorno 19 dicembre 1982, riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (Decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12978

DECRETO 19 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Libardi Stefano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Libardi Stefano, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapy (Fysiotherapie) Bachelor of Health» conseguito in Olanda presso la «Hogeschool van Amsterdam» - School of Health Professions - di Amsterdam, in data 25 giugno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Olanda con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Physiotherapy (Fysiotherapie) Bachelor of Health» conseguito in Olanda presso la «Hogeschool van Amsterdam» - School of Health Professions - di Amsterdam, in data 25 giugno 2011, dal sig. Libardi Stefano, nato a Levico Terme (Trento) (Italia) il giorno 13 aprile 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12972

DECRETO 21 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zotica Simona Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Zotica Simona Maria nata a Ramnicu (Romania) il 15 dicembre 1975 chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolare Sanitario «Antim Ivireanul» di Valcea nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 6 giugno 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolare Sanitario «Antim Ivireanul» di Valcea nell'anno 2010, dalla signora Zotica Simona Maria nata a Ramnicu (Romania) il 15 dicembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Zotica Simona Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12938

DECRETO 21 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Borogan Doina Elena Balaceanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Balaceanu Doina Elena, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Cimpulung nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome Borogan;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Cimpulung nell'anno 1999 dalla sig.ra Borogan Doina Elena, nata a Cimpulung (Romania) il 10 maggio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Borogan Doina Elena, coniugata Balaceanu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12975
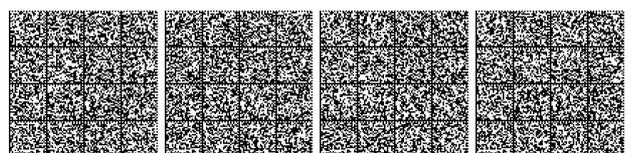
DECRETO 21 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciornei Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ciornei Ionela, nata a Podu Iloaiei (Romania) il giorno 11 giugno 1978, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 24 maggio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2010, dalla sig.ra Ciornei Ionela nata a Podu Iloaiei (Romania) l'11 giugno 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ciornei Ionela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12976

DECRETO 26 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nechifor Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Nechifor Adriana, nata a Onesti (Romania) il 1° dicembre 1970, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Mihai Eminescu»
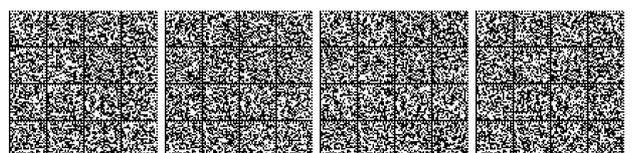
di Bacau nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 23 maggio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'agosto del 2010, dalla signora Nechifor Adriana, nata a Onesti (Romania) il 1° dicembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Nechifor Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12994

DECRETO 26 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Philip Lincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Philip Lincy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2008 presso il «Vignan Institute of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Philip Lincy nata a Kaippuzha-Kerala (India) il giorno 24 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Philip Lincy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12998

DECRETO 26 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Rincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sebastian Rincy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/41246 del 18 luglio 2009 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «General Nursing and Midwifery», conseguito in India nel 1999 dalla sig.ra Sebastian Rincy;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Sebastian Rincy si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Sebastian Rincy in data 5 settembre 2011;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 1999 rilasciato dalla «Archana School of Nursing» di Hyderabad (India) alla sig.ra Sebastian Rincy nata a Kalathoor-Kerala (India) il giorno 16 dicembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sebastian Rincy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che

regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A13002

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 ottobre 2011.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione di cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto il proprio decreto n. 38 del 30 agosto 2010 di ricostituzione della Commissione Cassa Integrazione Guadagni per l'edilizia della provincia di Roma;

Vista la nota prot. 2011p3095.cn del 27 settembre 2011 con la quale la CGIL Roma e Lazio comunica la sostituzione del sig. Giovanni Lombardo con il sig. Diego Piccoli in qualità di membro effettivo;

Riteuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

Il sig. Diego Piccoli è nominato menbro effettivo in seno alla Commissione Cassa Integrazione Guadagni per l'edilizia della provincia di Roma in sostituzione del sig. Giovanni Lombardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 6 ottobre 2011

Il direttore regionale ad interim: WEBER

11A13738

DECRETO 6 ottobre 2011.

Sostituzione di un componente della Commissione speciale per gli artigiani, in rappresentanza dei datori di lavoro, presso il Comitato provinciale INPS di Vicenza,

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI VICENZA

Visto il proprio decreto n. 1181 del 30 marzo 2011 che si intende qui integralmente richiamato e con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Vicenza;

Vista la nota del 29 settembre 2011 con la quale la Confartianato di Vicenza designa il dott. Carrarini Nicola, quale componente dell'organo collegiale sopra indicato, commissione speciale per gli artigiani, in sostituzione del sig. Scaggiari Giovanni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carrarini Nicola è nominato componente del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Vicenza, Commissione Speciale per gli Artigiani, in rappresentanza dei datori di lavoro in sostituzione del Sig. Scaggiari Giovanni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 6 ottobre 2011

Il direttore provinciale: BORTOLAN

11A13829

DECRETO 13 ottobre 2011.

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio nella provincia di Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BOLOGNA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante interventi correttivi di finanza pubblica ed ecologia e, in particolare, l'art. 7, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe
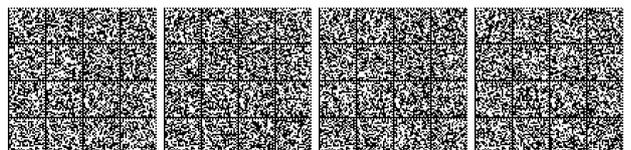
minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti già svolti dall' U.P.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione;

Visto il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 23 luglio 1993;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e P.S. Direzione generale dei rapporti di lavoro -Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e P.S. Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 5/25Ó2O/7O/FAQ del 18 marzo 1997, inerente i compiti delle Direzioni provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi, con particolare riguardo al Contratto collettivo nazionale del lavoro del 26 gennaio 2011;

Visto il precedente decreto in materia n. 14/2008 emanato dalla Direzione provinciale del lavoro di Bologna;

Considerata la necessità di determinare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi;

Sentite le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo, nel corso dei mesi di luglio e settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione delle tariffe e campo di applicazione

Le tariffe minime inderogabili per le operazioni di facchinaggio nella Provincia di Bologna sono rideterminate nella misura stabilita dall'art. 2 del presente decreto direttoriale, tenuto conto di quanto previsto nel successivo art. 3.

Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i comuni della provincia di Bologna.

Art. 2.

Tariffa minima per lavori di facchinaggio

Per le prestazioni di facchinaggio in economia la tariffa minima inderogabile è stabilita nella misura di:

prestazione comune: euro 17,81 (così composto: 15,72 costo orario compresi ferie oneri differiti assenze; + 0,4 formazione e sicurezza; + 0,1 enti bilaterali e assistenza integrativa; + 10 % costi generali e utile) per ciascuna ora;

prestazione qualificata: euro 18,59 (così composto: 16,49 costo orario compresi ferie oneri differiti assenze; + 0,4 formazione e sicurezza; + 0,1 enti bilaterali e assistenza integrativa; + 10 % costi generali e utile) per ciascuna ora.

Se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio è superiore ai 30 minuti, non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi è dovuta una indennità nella misura della tariffa oraria per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre i 30 minuti.

La stessa indennità di attesa si applica anche nel caso in cui, per ragioni indipendenti del lavoratore, le operazioni per le quali sono stati chiamati non vengono effettuate.

Detto compenso sarà corrisposto soltanto per il periodo durante il quale i lavoratori sono rimasti a disposizione dei committenti a partire dal momento per il quale il servizio stesso è stato ordinato dal committente.

Art. 3.

Maggiorazioni e riduzioni

In caso di lavoro straordinario diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00) la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 30%.

Il lavoro prestato nella giornata di sabato (diurno) avrà una maggiorazione del 50%. Il lavoro notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) la maggiorazione sarà del 25%.

Lo straordinario feriale notturno sarà maggiorato del 50%.

In caso di lavoro diurno festivo (intendendosi per festivi i giorni riconosciuti dalla legge e dal C.C.N.L. merci logistica nell'orario dalle ore 6,00 alle ore 22,00) la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 50%.

Lo straordinario festivo diurno sarà maggiorato del 65%.

Lo straordinario festivo notturno sarà maggiorato del 75%.

In caso di lavoro effettuato con esposizione a pioggia o neve la tariffa verrà aumentata del 50%.

È facoltà dei facchini di sospendere o di non svolgere il lavoro in condizioni di particolare disagio (pioggia, neve, suolo gelato) o che presenti, a giudizio dei facchini stessi, gravi rischi per l'incolumità fisica e la salute degli stessi lavoratori.

In caso di impiego di mezzi meccanici diversi (carrelli elevatori, pale meccaniche ed altri mezzi speciali) e in caso di lavoro in ambienti frigoriferi, la maggiorazione della tariffa deve essere concordata di volta in volta fra le parti.

Art. 4.

Entrata in vigore e pubblicazione

Il nuovo tariffario entra in vigore a far data dal 17 ottobre 2011.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Bologna, 13 ottobre 2011

Il direttore provinciale: CIGALA

11A13906

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 ottobre 2011.

Disciplina delle procedure tecnico-amministrative afferenti la materia della sicurezza della navigazione (Safety) e la sicurezza marittima (Maritime security) in relazione alle misure urgenti antipirateria.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 con il quale è stato approvato il testo definitivo del Codice della navigazione;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata resa esecutiva in Italia la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74, come emendata;

Visto il Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza e delle navi e degli impianti portuali;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come convertito in legge dalla legge n. 2 agosto 2011, n. 130, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite. Misure urgenti antipirateria;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1° settembre 2011 recante individuazione degli spazzi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);

Considerato che gli atti di pirateria nelle acque internazionali al largo del Corno d'Africa rappresentano una rilevante minaccia alla libertà di navigazione del naviglio commerciale italiano nelle rotte in entrata ed in uscita dallo Stretto di Bab el Mandeb, attraverso il quale transita una parte consistente del flusso di rifornimento energetico destinato all'Italia, estesa sia verso est che verso sud del medesimo stretto;

Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare MSC.1/Circ. 1337 in data 4 agosto 2010 emanata dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) avente ad oggetto «Piracy and armed robbery against ships in water off the coast of Somalia» e relativa alle «Best Management Practices to deter piracy off the coast of Somalia and in the Arabian Sea Area developed by the industry»;

Tenuto conto degli aspetti connessi con la sicurezza della navigazione (Safety) ed alla sicurezza marittima (Security) in relazione alla possibilità dell'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP), a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;

Ritenuto necessario stabilire in via sperimentale le procedure tecnico-amministrative ricadenti nell'alveo di competenza del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - 6° Reparto - Sicurezza della navigazione, in relazione al possibile imbarco del suddetto personale, in conformità alle linee guida sviluppate dall'IMO ed alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale di settore;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure tecnico-amministrative, ai soli fini della sicurezza della navigazione (safety) e della sicurezza marittima (security), relative all'imbarco, dei Nuclei militari di protezione (NMP), a bordo delle navi mercantili e motopesca nazionale, in navigazione negli spazi marittimi internazionali a rischio pirateria come individuati dal decreto ministeriale in data 1° settembre 2011come di seguito riportate:

a) navi soggette alla convenzione SOLAS 74 come emendata;

b) navi diverse da navi passeggeri soggette al regolamento di sicurezza, decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, di stazza lorda inferiore alle 500 GT;

c) navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalità turistiche di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95;

d) navi che rientrano nel campo di applicazione dei codici IMO SPS (special purpose ship) e MODU (Mobile offshore drilling unit);

e) navi da pesca destinate alla pesca oceanica e navi da pesca certificate ai sensi del decreto legislativo in data 18 dicembre 1999, n. 541.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, salvo diversamente indicato, le denominazioni utilizzate hanno il seguente significato:

a) Amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - 6° Reparto - Sicurezza della navigazione;

b) Autorità marittime: gli uffici locali di cui all'art. 17 del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

c) Convenzione SOLAS 74: convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313 e successive modificazioni;

d) Company: l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilità imposti dal codice ISM;

e) Armatore: la persona fisica o giuridica che esercita l'attività di gestione della nave;

f) Organismo autorizzato: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto l'autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al rilascio dei certificati statutari delle navi, nonché ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli;

g) Organismo affidato: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto delega, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'effettuazione dei controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei certificati statutari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati;

h) Ente tecnico: così come definito dall'art. 3, comma 1, lettera *f)* della legge 5 giugno 1962, n. 616;

i) Codice IMDG: codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, così come adottato dall'IMO con risoluzione A. 81(IV) del 27 settembre 1965, e successive modificazioni;

j) Codice ISM: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 4 novembre 1993 mediante la risoluzione A.741(18), come modificato dal comitato della sicurezza marittima con la risoluzione MSC.104 (73) del 5 dicembre 2000, nella sua versione aggiornata;

k) Codice ISPS: codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali, adottato il 12 dicembre 2002 con la risoluzione n. 2 della Conferenza dei governi contraenti della convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita in mare, così come emendato e per quanto applicabile;

l) NMP: Nuclei militari di protezione della Marina militare italiana;

m) SSP: come definito dalla Regola IX parte A dell'ISPS Code (International Code for the security of ship and port facilities).

Art. 3.

Qualificazione dei componenti il NMP

1. Ai fini del presente decreto i componenti dei Nuclei militari di protezione della Marina militare italiana che imbarcano a bordo delle unità mercantili di cui all'art. 1 del presente decreto, assumono la qualità di «personale diverso dall'equipaggio» («other than persons»), come

previsto dalla Regola 2 (e) (i) del Capitolo I della Convenzione SOLAS 74.

2. A tele scopo il Comandante della nave redige, prima dell'imbarco del predetto personale, un'apposita lista contenente le generalità dei singoli componenti il NPM con la qualifica di Personale Governativo Militare (Government Military Personnel).

Art. 4.

Locale deposito munizioni

1. Le unità ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto devono possedere idoneo locale per il deposito e trasporto di munizioni classificate almeno per la classe 1.4S «Esplosivi» di cui al Codice IMDG.

2. Il locale per il deposito e trasporto di munizioni è dichiarato idoneo e conforme ai regolamenti dell'Organismo autorizzato della nave. Le navi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, certificate successivamente alla data del 26 luglio 2011, sono conformi a quanto previsto dai regolamenti dell'ente tecnico.

3. L'idoneità e conformità del locale è dimostrata attraverso specifica attestazione da rilasciarsi a cura degli organismi/ente di cui al comma 2.

Art. 5.

Valutazione rischi che riguardano la nave, il personale e relative contromisure

1. La valutazione dei rischi, connessa con l'imbarco a bordo del naviglio mercantile nazionale, del munizionamento in possesso del personale dei cui all'art. 1 comma 1, è sviluppata, ai sensi della vigente normativa in materia, per singola nave.

2. La valutazione, effettuata con attività esperita anche con il contributo di personale esperto nello specifico settore marittimo porta, di fatto, all'individuazione, almeno, di quanto già in uso nelle procedure ed istruzioni dei manuali ISM esistenti. La stessa è altresì eseguita tenuto conto della «procedura standard» sviluppata dalla Company in aderenza alle previsioni contenute nella risoluzione MSC 273(85) del 4 dicembre 2008.

3. L'acquisizione di nuova conformità del manuale è indispensabile esclusivamente qualora, dalla verifica dei rischi eseguita, è necessario apportare modifiche sostanziali al capitolo corrispondente ed alle discendenti procedure. La valutazione eseguita è comunque riportata sia nel manuale ISM di bordo che nelle procedure aggiornate.

Art. 6.

Misure di sicurezza marittima

1. La valutazione dei rischi, connessa con l'imbarco a bordo del naviglio mercantile nazionale, del personale di cui all'art. 1, comma 1, per ciò che attiene la sicurezza marittima, è condotta attraverso l'uso di apposite procedure e misure da inserirsi negli Ship Security Plan (SSP) delle navi che si recano nelle aree di mare di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto.

2. Tali emendamenti sono sottoposti all'approvazione del Capo del compartimento marittimo competente ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 7.

Dotazioni di salvataggio

1. L'imbarco dei NMP a bordo delle navi di cui all'art. 1, comma 1 deve avvenire nel limite massimo indicato nei pertinenti certificati di sicurezza statutari in possesso dell'unità.

2. È facoltà dell'amministrazione, per eccezionali e comprovate motivazioni, consentire, di volta in volta, eventuali deroghe al comma 1, anche tenuto conto delle previsioni di cui alla Regola 5 del Capitolo I ed, in analogia alle previsioni della Regola 21.1.1.1 del Capitolo III della Convenzione SOLAS 74, come emendata.

Art. 8.

Dichiarazione di conformità

1. L'armatore o la Company che intende procedere all'imbarco dei NMP inoltra all'amministrazione una dichiarazione di conformità al presente decreto, come da facsimile allegato, almeno novantasei ore prima dell'imbarco del NMP.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà soggetto a revisione entro sei mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatta salva l'eventuale emanazione di nuove e più stringenti norme di settore in campo internazionale, comunitario e nazionale.

Roma, 7 ottobre 2011

Il Comandante generale
BRUSCO
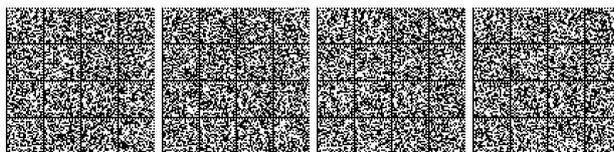
Allegato al decreto n. 963 in data 07 ottobre 2011
(Art. 8, comma 1)

Al : ***Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto***
Guardia costiera
6° Reparto - Sicurezza della Navigazione -
Via dell'Arte, 16
00144 – ROMA
(e-mail: ufficio2.reparto6@mit.gov.it)
(e-mail (alternativa): reparto6@mit.gov.it)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato a ________________________il __________ residente a _________________ prov. _____________ in via/piazza[1] _________________ in qualità di armatore/rappresentante legale della società di navigazione/gestione[1] ___________________________ in possesso del certificato di gestione della sicurezza (DOC) numero _________ rilasciato da ____________________ il _____________ con validità fino al___________________.[2]

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, quanto segue:

Ai fini dell'imbarco del NMP della Marina Militare Italiana che, la motonave/motopesca[1], come meglio indicata/o[1] nell'allegata scheda, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione, è conforme ai requisiti previsti dal decreto del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 07 ottobre 2011, n. 963.

Il Dichiarante

____

1 Cancellare come appropriato

2 Compilare solo nei casi previsti

Scheda allegata alla dichiarazione di conformità

Nome Nave:________________________________Tipo nave:____________________________
Data imp. Chiglia:______________Uff.d'iscrizione:_______________n. matr. o registro:________
n. IMO____________ Nom. Int.__________ MMSI ____________________________
Abilitazione (I.L., I.B., IC, Naz.Cost, Naz.Lit., Naz.Loc., Speciale, ecc.):____________________
n. persone trasportabili:_________ T.S.L. o G.T.:_____________ T.S.N.:____________
n. passeggeri:_____________ Potenza HP (KW):______________ Lunghezza (ft. o per le pp.):__________ n. equipaggio:_____________

Si allega, altresì, la seguente documentazione:

1. dichiarazione di conformità rilasciata dal O.R./Ente Tecnico [(1)] _______________n._________ in data _______________ valida fino al ________________;

2. certificato ___________________ [(2)] rilasciato da _________________ [(3)] n. _________ in data _______________ valido fino al ________________;

3. valutazione dei rischi predisposta in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 del decreto n.____ in data _________________ del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

4. Liste: equipaggio (crew list), passeggeri (passenger list) e personale NPM (other than persons).

Data: _________________

____
Firma

(1) cancellare come appropriato
(2) indicare la tipologia del certificato di sicurezza in possesso dell'unità
(3) indicare l'Ente che ha rilasciato il certificato

11A13854
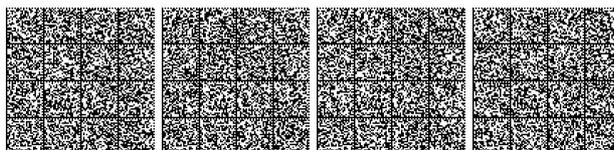
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano" e il successivo regolamento (CE) n. 1204 del 4 luglio 2003 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 20 del 25 gennaio 2006, con il quale l'organismo denominato "IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano", per un periodo di tre anni;

Visto il decreto 22 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 5 dell'8 gennaio 2009, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato "IS. ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano" è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che "IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano" conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 12 luglio 2011 e considerato che la documentazione corretta è stata trasmessa in data 30 settembre 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato "IS.ME.CERT.-Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" con sede in Napoli, C.so meridionale n. 6, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano" registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano" così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" è tenuto a
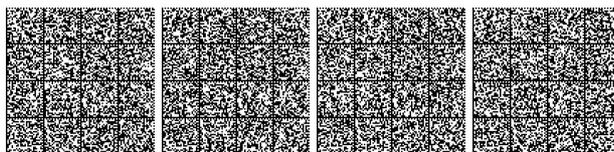
comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Caciocavallo Silano" venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06".

Art. 5.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A13720

DECRETO 10 ottobre 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Terre di Colleoni» o «Colleoni» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Colleoni» o «Colleoni» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota del 6 luglio 2011 presentata dal Consorzio tutela Valcalepio relativa all'individuazione della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Terre di Colleoni» o «Colleoni»;

Vista la comunicazione del 28 luglio 2011 con la quale il Consorzio tutela Valcalepio ha individuato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per il confezionamento delle partite di vino certificate DOC il riferimento del lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 109/1992;

Vista la nota prot. M1.2011.0013313 del 30 settembre 2011 inoltrata dalla competente Regione Lombardia con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» per la denominazione di origine controllata «Terre di Colleoni» o «Colleoni»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», con sede in Roma, via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-*septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Terre di Colleoni» o «Colleoni» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della

struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A13855

DECRETO 10 ottobre 2011.

Applicabilità del piano di controllo e del prospetto tariffario approvato, ai sensi dell'articolo 118-*septdecies* del Regolamento (CE) 1234/2007 con decreto 10 giugno 2010, per la DOC «Rosso Barletta» alla DOC «Barletta».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, comma 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica ministeriale 1° giugno 1977 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Barletta» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto dirigenziale prot. 13385 del 10 giugno 2010 relativo al conferimento alle Camere di commercio industria artigianato agricoltura di Bari e di Foggia dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 118-*septdecies* del regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Rosso Barletta»;

Visto il decreto dirigenziale prot. 12284 del 24 maggio 2011 relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Rosso Barletta» alle disposizioni ed allo schema del decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Visto il decreto 19 settembre 2011 concernente la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Barletta» in «Barletta» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

Considerato che il piano dei controlli ed il prospetto tariffario precedentemente approvato per la DOC «Rosso Barletta» risulta pienamente applicabile alla DOC «Barletta»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Rosso Barletta», approvato con il decreto dirigenziale prot. 13385 del 10 giugno 2010 ed adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 con decreto dirigenziale prot. 12284 del 24 maggio 2011, è applicabile alla DOC «Barletta» ai sensi del decreto ministeriale 19 settembre 2011 indicato nelle premesse.

Art. 2.

1. Le Camere di commercio industria artigianato agricoltura di Bari e di Foggia dovranno assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo adeguato con decreto dirigenziale prot. 12284 del 24 maggio 2011, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui all'art. 1, nonché per garantire la corretta rivendicazione delle produzioni per la campagna vitivinicola in corso, si intendono applicabili le disposizioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal decreto dirigenziale prot. 13385 del 10 giugno 2010 e dal decreto dirigenziale di adeguamento prot. 12284 del 24 maggio 2011.

3. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A13856

DECRETO 10 ottobre 2011.

Applicabilità del piano di controllo e del prospetto tariffario approvato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (CE) 479/2008 con decreto 21 luglio 2009, per la DOC «Carso» alla DOC «Carso» o «Carso - Kras».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, comma 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica ministeriale 17 luglio 1985 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Carso» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16383 del 21 luglio 2009 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Carso»;

Visto il decreto dirigenziale prot. 3744 del 17 febbraio 2011 relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Carso» alle disposizioni ed allo schema del decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Visto il decreto 20 settembre 2011 concernente la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Carso» in «Carso» o «Carso - Kras» e del relativo disciplinare di produzione;

Considerato che il piano dei controlli ed il prospetto tariffario precedentemente approvato per la DOC «Carso» risulta pienamente applicabile alla DOC «Carso» o «Carso - Kras»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Carso», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16383 del 21 luglio 2009 ed adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 con decreto dirigenziale prot. 3744 del 17 febbraio 2011, è applicabile alla DOC «Carso» o «Carso - Kras» ai sensi del decreto ministeriale 20 settembre 2011 indicato nelle premesse.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» autorizzata dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo adeguato con decreto dirigenziale prot. 3744 del 17 febbraio 2011, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui all'art. 1, nonché per garantire la corretta rivendicazione delle produzioni per la campagna vitivinicola in corso, si intendono applicabili le disposizioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal decreto dirigenziale prot. 16383 del 21 luglio 2009 e dal decreto dirigenziale di adeguamento prot. 3744 del 17 febbraio 2011.

3. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A13857
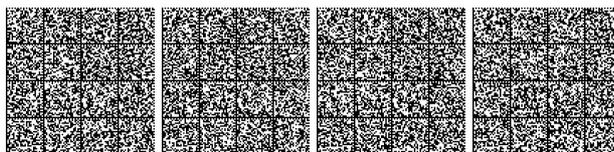
DECRETO 13 ottobre 2011.

Modifica della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» in «Montello - Colli Asolani» e modifica del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Montello e Colli Asolani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio tutela vini Montello - Colli Asolani, intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Montello e Colli Asolani» in «Montello - Colli Asolani» e la modifica del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto sull'istanza di cui sopra;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi presso la sala polifunzionale del Comune di Maser (Treviso), 16 maggio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 194 del 22 agosto 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Montello e Colli Asolani» in «Montello - Colli Asolani» ed alla modifica del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La Denominazione di origine controllata dei vini «Montello e Colli Asolani» è modificata in «Montello - Colli Asolani» .

2. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Montello - Colli Asolani», approvato con Decreto Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare vini a Denominazione di Origine Controllata «Montello - Colli Asolani», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. Per la designazione delle partite di vino di cui all'art. 1, prodotte in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, possono essere utilizzate, fino al 31 dicembre 2012, le etichette riportanti il nome della corrispondente tipologia di cui al disciplinare approvato con decreto Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e successive modifiche, come richiamato in premessa, relativo alla Denominazione di Origine Controllata «Montello e Colli Asolani».

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Montello - Colli Asolani» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Montello - Colli Asolani» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MONTELLO - COLLI ASOLANI».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Montello - Colli Asolani» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti categorie e tipologie:

Bianco;

Bianchetta;

Chardonnay;

Chardonnay spumante;

Pinot grigio;

Pinot bianco;

Pinot bianco spumante;

Manzoni bianco;

Rosso;

Merlot;

Cabernet;

Cabernet Sauvignon;

Cabernet Franc;

Carmenére;

Recantina;

Venegazzù;

Venegazzù superiore.

Art. 2.

Base Ampelografica

1. La denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani", accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Manzoni bianco, Merlot, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenére, Bianchetta e Recantina, è riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti compresi nella zona delimitata dall'art. 3 e composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso.

2. La denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1, nella seguente composizione:

Cabernet Sauvignon dal 40% al 70%,

Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenére dal 30% al 60%.

Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso.

3. La denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" bianco, è riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1, nella seguente composizione:

Chardonnay dal 40% al 70%,

Glera e/o Manzoni Bianco e/o Pinot bianco e/o Bianchetta dal 30% al 60%.

Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso.

4. La denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" - Sottozona Venegazzù, anche in versione Superiore, è riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti e da vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un ambito aziendale, situati nella zona delimitata all'art. 3 comma *B)*, idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1, nella seguente composizione:

Cabernet sauvignon dal 50% all'70%,

Cabernet Franc e/o Carmenére e/o Merlot dal 30% al 50%.

Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso.

Art. 3.

Zone di produzione delle uve

A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Montello - Colli Asolani" di cui all'art. 2, comma 1,2,3 comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso Est lungo la provinciale della

"Panoramica del Montello" fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla "Panoramica" fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la Strada Statale n. 248 "Schiavonesca Marosticana" che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini.

In corrispondenza di tale punto segue verso nord il confine tra la provincia di Treviso e la provincia di Vicenza fino ad incrociare all'interno del comune di Borso del Grappa la curva di livello corrispondente alla quota di 400 m.s.l.m. Il confine successivamente, sempre in corrispondenza della curva di livello sopra individuata, prosegue in direzione est passando sopra i borghi dei comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba e Pederobba. Giunti nel comune di Pederobba segue dal punto di intersezione con la quota 400 m.s.l.m. la strada Calpiana in direzione sud, che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est sulla "Pedemontana del Grappa".

Scende quindi per tale strada e ritornato sulla "Pedemontana del Grappa", il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 "Feltrina", una volta superato il centro abitato di Pederobba.

Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa.

Lungo tale strada prosegue verso Sud ed all'altezza della località Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

B) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino "Montello - Colli Asolani" Sottozona Venegazzù, interessa parte del territorio del comune di Volpago del Montello e precisamente la porzione della frazione di Venegazzù corrispondente al foglio catastale n° 16.

Tale zona è così delimitata: partendo esattamente dal km 65,000, della Statale 248 Schiavonesca Marosticana, (qui denominata via Jacopo Gasparini), di fronte alla monumentale Villa Palladiana "Spineda-Loredan", si prosegue in direzione Est fino ai limiti catastali della frazione di Venegazzù (rappresentato dal confine tra i fogli catastali del comune di Volpago del Montello n° 16 e 21). Qui si svolta a sinistra, in direzione Nord, seguendo i limiti catastali della frazione di Venegazzù fino a raggiungere in corrispondenza delle "Case Semenzin" la via Frà Giocondo. Successivamente si svolta a sinistra, in direzione Ovest, sempre seguendo i limiti catastali della frazione di Venegazzù (confine tra il foglio catastale n° 16 e i fogli catastali n° 13 e 12) e si percorre la via Fra Giocondo costeggiando il Canale Brentella del bosco Montello fino a raggiungere i limiti amministrativi tra i comuni di Volpago del Montello e Montebelluna (come evidenziato, dalla punteggiatura continua.(......), nelle carte tecniche regionali). Superate le case Brunetta (quota 115 m. s.l.m.), sempre seguendo i limiti amministrativi del comune di Volpago del Montello si raggiunge la S.S. 248 Schiavonesca-Marosticana (al km 63,730), da qui si percorre la S.S. fino al km 65,000 ritornando così al punto di partenza.

La descrizione della zona di produzione della tipologia Venegazzù fa riferimento al seguente elemento della Carta Tecnica Regionale: elemento N. 105024 Volpago del Montello ed ai limiti amministrativi del comune di Volpago del Montello.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1 unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana.

2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.

La densità minima di piante per ettaro per gli impianti che si realizzeranno dopo l'approvazione del presente disciplinare dovranno essere di 3.000 ceppi ad ha per il Glera, 3.500 per le varietà atte alla produzione del "Montello – Coli Asolani" rosso, 3.300 ceppi ad ha per le altre varietà e 4000 ceppi ad ha per le varietà atte alla produzione del Venegazzù.

È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.

3. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

VITIGNO/TIPOLOGIA	Resa uva t./Ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Merlot	12,00	10,00
Chardonnay	12,00	10,00
Cabernet franc	11,00	10,50
Cabernet Sauvignon	11,00	10,50
Pinot bianco	12,00	10,00
Pinot grigio	11,00	10,50
Manzoni bianco	11,00	10,50
Glera	12,00	9,50
Carmenère	11,00	10,50
Bianchetta	12,00	9,50
Recantina	11,00	10,50
Venegazzu'	10,00	11,00

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie dichiarata nello schedario viticolo.

Le uve destinate alla produzione del vino della sottozona Venegazzù, nella versione “Superiore” devono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo superiore dell’1% vol. rispetto a quelli precedentemente indicati.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Montello - Colli Asolani”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione. all’organismo di controllo.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1). Le operazioni di vinificazione e quelle relative alla elaborazione dei mosti o vini destinati a vini spumanti, di cui all’art. 2, devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nell’art. 3 A. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell’intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione ed in quelli di: Altivole, Arcade, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Trevignano, Valdobbiadene e Vidor.

2. Le operazioni di preparazione del vino spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, la dolcificazione nella tipologia ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e confezionamento, possono essere effettuate anche nell’intero territorio della provincia di Treviso.

3. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla presente denominazione d’origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutta la partita.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

5. I vini a denominazione di origine controllata “Montello - Colli Asolani” con nome di vitigno elaborati nella tipologia spumante, devono essere ottenuti ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie.

6 I vini a denominazione di origine controllata “Montello - Colli Asolani” rosso e Venegazzù, possono essere immessi in commercio solo a partire dal 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia e devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno sei mesi in botte di rovere.

7 Il vino a denominazione di origine controllata “Montello - Colli Asolani” Venegazzù, che riporta la qualificazione aggiuntiva superiore, deve essere sottoposto ad un affinamento che dovrà essere - di almeno 24 mesi, di cui almeno 12 mesi in botti di rovere ed almeno 6 mesi in bottiglie;

L’affinamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all’art. 1 all’atto della immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico, gradevole, tendente all’etereo se invecchiato;

sapore: sapido, robusto, lievemente erbaceo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l,

Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato con
l’invecchiamento;

odore: vinoso, intenso, caratteristico da giovane, più
delicato, etereo e gradevole se invecchiato;

sapore: sapido, robusto di corpo, leggermente
tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Cabernet:

colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: sapido, di corpo, lievemente erbaceo, leggermente tannico, armonico, e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino con riflessi granati se invecchiato;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: pieno, di buona struttura, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino, con riflessi violacei, tendente al
granato con l’invecchiamento;

odore: vinoso, lievemente erbaceo, etereo se invecchiato;

sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, leggermente tannico, armonico e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Venegazzù:

colore: rosso rubino intenso o granato;

odore: vinoso, intenso ed etereo;

sapore: pieno, corposo, armonico, ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
(13,00% per il Superiore)

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l (25 g/l per il Superiore).

Carmenère:

colore: rosso rubino tendente al granato a
seconda dello stato evolutivo del vino;

odore: sfumature da leggermente erbaceo fino alla frutta rossa a piena maturazione;

sapore: morbido, pieno equilibrato e di buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: lievemente fruttato;

sapore: armonico, fresco fine con la maturazione;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Chardonnay:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: fruttato, caratteristico;

sapore: fruttato, fine, da delicato a intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Pinot Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, fine, caratteristico;

sapore: fresco, sapido, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, con riflessi dorati ;

odore: fruttato esotico, a volte leggermente speziato ;

sapore: caldo, ricco, avvolgente ;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Bianchetta:

colore: giallo paglierino a volte carico, con riflessi verdognoli;

odore: da mela a frutta esotica e nocciola con la maturazione;

sapore: fresco sapido con lieve nota di tannicità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

Manzoni Bianco:

colore: giallo paglierino a volte con riflessi verdognoli;

odore: fruttato, caratteristico;

sapore: fresco ricco sapido, avvolgente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

Recantina:

colore: rosso violaceo tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico, tendente all'etereo se invecchiato;

sapore: secco, speziato, sapido, robusto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Chardonnay spumante:

colore: giallo paglierino brillante, con spuma persistente;

odore: fruttato delicato;

sapore: sapido, caratteristico, da extra brut a dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Pinot bianco spumante:

colore: giallo paglierino chiaro con spuma persistente;

odore: fine caratteristico;

sapore: caratteristico, pieno, da extra brut a dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore e l'odore dei vini possono avere lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione, presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "scelto", "selezionato", e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" il nome di vitigno può precedere la denominazione seguito dalla specificazione "Montello - Colli Asolani".

3. Per i vini "Montello - Colli Asolani" (con esclusione delle versioni spumanti) è obbligatorio portare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro, nelle capacità ammesse dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e comunque non superiore a 12 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.

2. È consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'utilizzo di bottiglie tradizionali della capacità superiore a litri 12.

3. Per la chiusura delle bottiglie è consentito l'uso di tappi raso bocca in sughero, a vite a vestizione lunga ed altre tipologie e materiali innovativi ad esclusione delle tipologie prodotte nella versione spumante, per le quali sono ammesse le chiusure previste dalla vigente normativa.

4. Per la chiusura delle bottiglie della sottozona Venegazzù è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
MONTELLO - COLLI ASOLANI BIANCO	B188	X	888	1	X	X	A	0	X	
MONTELLO - COLLI ASOLANI ROSSO	B188	X	999	2	X	X	A	0	X	
MONTELLO - COLLI ASOLANI BIANCHETTA	B188	X	027	1	X	X	A	0	X	
MONTELLO - COLLI ASOLANI CABERNET	B188	X	CAB	2	X	X	A	0	X	
MONTELLO - COLLI ASOLANI CABERNET FRANC	B188	X	042	2	X	X	A	0	X	
MONTELLO - COLLI ASOLANI CABERNET SAUVIGNON	B188	X	043	2	X	X	A	0	X	
MONTELLO - COLLI ASOLANI CARMENERE	B188	X	336	2	X	X	A	0	X	
MONTELLO - COLLI ASOLANI CHARDONNAY	B188	X	298	1	X	X	A	0	X	
MONTELLO - COLLI ASOLANI CHARDONNAY SPUMANTE	B188	X	298	1	X	X	B	0	X	
MONTELLO - COLLI ASOLANI CHARDONNAY SPUMANTE EXTRA BRUT	B188	X	298	1	X	X	B	0	F	Nuovo
MONTELLO - COLLI ASOLANI CHARDONNAY SPUMANTE BRUT	B188	X	298	1	X	X	B	0	G	Nuovo
MONTELLO - COLLI ASOLANI CHARDONNAY SPUMANTE EXTRA DRY	B188	X	298	1	X	X	B	0	H	Nuovo
MONTELLO - COLLI ASOLANI CHARDONNAY SPUMANTE DRY	B188	X	298	1	X	X	B	0	I	Nuovo
MONTELLO - COLLI ASOLANI MANZONI BIANCO	B188	X	299	1	X	X	A	0	X	
MONTELLO - COLLI ASOLANI MERLOT	B188	X	146	2	X	X	A	0	X	
MONTELLO - COLLI ASOLANI PINOT BIANCO	B188	X	193	1	X	X	A	0	X	
MONTELLO - COLLI ASOLANI PINOT BIANCO SPUMANTE	B188	X	193	1	X	X	B	0	X	
MONTELLO - COLLI ASOLANI PINOT BIANCO SPUMANTE EXTRA BRUT	B188	X	193	1	X	X	B	0	F	Nuovo
MONTELLO - COLLI ASOLANI PINOT BIANCO SPUMANTE BRUT	B188	X	193	1	X	X	B	0	G	Nuovo
MONTELLO - COLLI ASOLANI PINOT BIANCO SPUMANTE EXTRA DRY	B188	X	193	1	X	X	B	0	H	Nuovo
MONTELLO - COLLI ASOLANI PINOT BIANCO SPUMANTE DRY	B188	X	193	1	X	X	B	0	I	Nuovo
MONTELLO - COLLI ASOLANI PINOT GRIGIO	B188	X	194	1	X	X	A	0	X	
MONTELLO - COLLI ASOLANI RECANTINA	B188	X	409	2	X	X	A	0	X	Nuovo
MONTELLO - COLLI ASOLANI VENEGAZZU'	B188	B	999	2	X	X	A	0	X	
MONTELLO - COLLI ASOLANI VENEGAZZU' SUPERIORE	B188	B	999	2	B	X	A	1	X	
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti										
MONTELLO E COLLI ASOLANI ROSSO SUPERIORE	B188	X	999	2	B	X	A	1	X	

11A13831
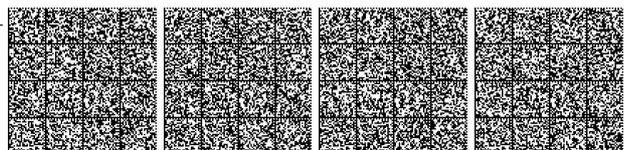
DECRETO 13 ottobre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Montello rosso» o «Montello» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini Montello e Colli Asolani ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del consorzio tutela vini Montello e Colli Asolani, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montello Rosso» o «Montello» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della regione Veneto sull'istanza di cui sopra;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 11 maggio 2011 a Conegliano (Treviso), presso l'Istituto statale di istruzione secondaria superiore «G. B. Cerletti», dalla commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Montello Rosso» o «Montello»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi presso la sala polifunzionale del comune di Maser (Treviso), 16 maggio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montello Rosso» o «Montello», in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montello Rosso» o «Montello» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montello Rosso» o «Montello», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011 - 2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montello Rosso» o «Montello», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOCG in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, dell'annesso disciplinare di produzione, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata Montello e Colli Asolani, in conformità alle disposizioni di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e successive modifiche, sono idonei alla produzione di vini di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata Montello e Colli Asolani, ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

Art. 4.

1. I codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montello Rosso» o «Montello» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Montello Rosso» o «Montello» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 6.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO
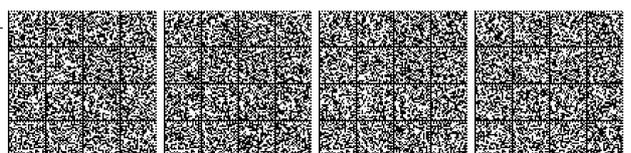
ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI "MONTELLO ROSSO" O "MONTELLO"

Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
- "Montello rosso" o "Montello"
- "Montello rosso" o "Montello" superiore

Articolo 2
Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" anche nella versione superiore è riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un ambito aziendale, nella seguente composizione:
Cabernet Sauvignon dal 40 al 70%,
Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenère dal 30 al 60%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso.

Articolo 3
Zone di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Montello rosso" o "Montello" di cui all'articolo 2, comma 1,2,3 comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.
Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso Est lungo la provinciale della "Panoramica del Montello" fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla "Panoramica" fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la Strada Statale n. 248 "Schiavonesca Marosticana" che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini.
In corrispondenza di tale punto segue verso nord il confine tra la provincia di Treviso e la provincia di Vicenza fino ad incrociare all'interno del comune di Borso del Grappa la curva di livello corrispondente alla quota di 400 m.s.l.m. Il confine successivamente, sempre in corrispondenza della curva di livello sopra individuata, prosegue in direzione est passando sopra i borghi dei comuni di Borso del Grappa, Crespano del

Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba e Pederobba. Giunti nel comune di Pederobba segue dal punto di intersezione con la quota 400 m.s.l.m. la strada Calpiana in direzione sud, che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est sulla "Pedemontana del Grappa". Scende quindi per tale strada e ritornato sulla "Pedemontana del Grappa", il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 "Feltrina", una volta superato il centro abitato di Pederobba.
Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa.

Lungo tale strada prosegue verso Sud ed all'altezza della località Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei alla produzione dei vini di cui all'articolo 1 unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle e di quelli esposti a tramontana.

2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.
Per gli impianti realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare il numero di ceppi ad ettaro, calcolato sul sesto di impianto, non potrà essere inferiore a 3.500.

E' vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.

3. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'articolo 1 la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 10 ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 11,50 % vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie dichiarata nello schedario viticolo.

Le uve destinate alla produzione della versione "Superiore" devono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo superiore dell'1% vol. rispetto a quelli precedentemente indicati.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
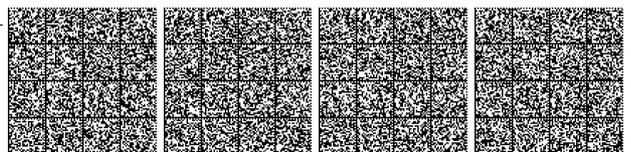
La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.

I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal presente comma, saranno presi in carico per la produzione di vini con o senza indicazione geografica tipica o a denominazione di origine controllata qualora rispondenti alle caratteristiche previste dai relativi disciplinari.

4. I vigneti sono idonei alla produzione di vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" solo a partire dal quarto anno dall'impianto.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'articolo 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione di cui al citato art. 3, ed in quelli di: Altivole, Arcade, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Trevignano, Valdobbiadene e Vidor.

2. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita. Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" devono essere sottoposti ad un affinamento che dovrà essere:
- di almeno 18 mesi di cui almeno 9 mesi in botti di rovere ed almeno 6 mesi in bottiglie;
- e di almeno 24 mesi per la tipologia superiore di cui almeno 12 mesi in botti di rovere ed almeno 6 mesi in bottiglia.

L'affinamento decorre dal primo novembre dell'anno di produzione delle uve.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: intenso, caratteristico, gradevole, tendente all'etereo se invecchiato;
- sapore: secco sapido, robusto, lievemente, speziato armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol e 13,00% vol. per la versione superiore;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l e 26,0 g/l per la versione superiore.
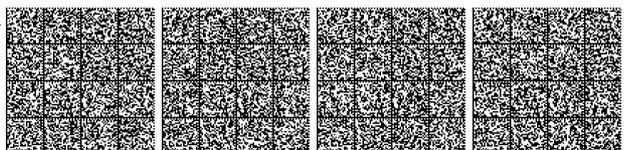
In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore e l'odore dei vini possono avere sentore di legno.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7
Etichettatura

1 .Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "scelto", "selezionato", e similari.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia.

4.Per i vini della denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" è obbligatorio portare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Articolo 8
Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" devono essere immessi al consumo, in bottiglie di vetro tradizionali per la zona, delle capacità consentite dalla normativa, fino a 12 litri ai sensi del DLGS n. 61/2010 con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.

2. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'utilizzo di contenitori tradizionali della capacità superiore a litri 12.

Per la chiusura delle bottiglie è consentito solo l'uso di tappi raso bocca in sughero o derivati del sughero.
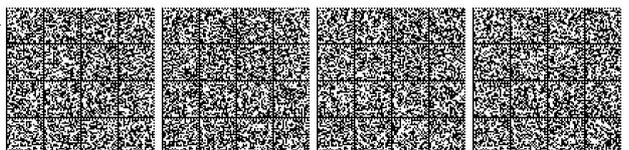
ALLEGATO A

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	
MONTELLO ROSSO O MONTELLO	A064	X	999	2	X	X	A	1	X	Nuovo
MONTELLO ROSSO O MONTELLO SUPERIORE	A064	X	999	2	B	X	A	1	X	Nuovo

11A13832

DECRETO 14 ottobre 2011.

Modifica della denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» in «Friuli» Colli orientali e modifica del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Colli Orientali del Friuli" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio Volontario Tutela della D.O.C. Colli Orientali del Friuli, intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Colli Orientali del Friuli" in «Friuli» Colli Orientali e modifica del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Udine, presso la C.C.I.A.A. il 25 gennaio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 137 del 15 giugno 2011;

Considerato che è pervenuta nei termini e nei modi previsti, istanza avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati, da parte della Livio Felluga S.s società Agricola, con sede in loc. Brazzano - Cormons (GO), intesa a mantenere la denominazione "Colli Orientali del Friuli", unitamente alla denominazione proposta, ovvero "Colli Orientali del Friuli" o "Friuli" Colli Orientali;

Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 5 ottobre 2011, con il quale è stata respinta la suddetta istanza;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Colli Orientali del Friuli" in «Friuli» Colli Orientali e modifica del relativo disciplinare di produzione in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La Denominazione di Origine Controllata dei vini "Colli Orientali del Friuli" è modificata in «Friuli» Colli Orientali.

2. È approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Friuli» Colli Orientali, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. Detto disciplinare di produzione sostituisce per intero il disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successive modifiche richiamati in premessa.

Art. 2.

1. I quantitativi di vino a Denominazione di Origine Controllata e/o atti a divenire a Denominazione di Origine Controllata "Colli Orientali del Friuli", ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la citata D.O.C. "Colli Orientali del Friuli", a condizione che le Ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Friuli» Colli Orientali sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Friuli» Colli Orientali è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRIULI» COLLI ORIENTALI.

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» seguita obbligatoriamente dalla specificazione «Colli Orientali» («Friuli» Colli Orientali) accompagnata da una delle menzioni «Bianco», «Rosso», «Dolce» o dal riferimento a uno dei vitigni di cui all'art. 2, è riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. Le sottozone «Cialla», «Ribolla Gialla di Rosazzo», «Pignolo di Rosazzo», «Schioppettino di Prepotto» e «Refosco di Faedis», sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare.

Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare.

Art. 2.

1. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla gialla;
Riesling (da Riesling renano);
Sauvignon;
Friulano (da tocai friulano);
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenere);
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pignolo;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Refosco (da Refosco nostrano);
Schioppettino;
Tazzelenghe,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni ed aventi una composizione ampelografia monovarietale minima dell'85% in ambito aziendale; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenere.

2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al comma precedente anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

3. La denominazione «Friuli» Colli Orientali nella specificazione «Refosco» è riservata esclusivamente per la qualificazione del vino della sottozona "Refosco di Faedis".

4. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la specificazione «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca rossa di cui al primo comma.

5. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la specificazione «Bianco» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca bianca di cui al primo comma compreso il Picolit e con l'esclusione del Traminer aromatico.

6. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la specificazione «Dolce» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni a bacca bianca di cui al primo comma ivi compreso il Picolit.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Friuli» Colli Orientali aventi diritto alla menzione di cui all'art. 1, comma primo, devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla località Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa località porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C.Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il Macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per Borgo Corfù, per discendere lungo la ss. 356, fino al bivio Spessa - Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la ss. 56. La linea di delimitazione segue la statale n.56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S.Andrat. Segue verso nord il confine tra le suddette province e poi il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per C.Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi lungo il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per raggiungere la statale n.356 che segue fino alla località Madonna, ad ovest di Tarcento.

Art. 4.

1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione,di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.

Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di kg 3,700 per ceppo.

È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso.

2. La produzione massima di uva ammessa per la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» Colli Orientali è di 11 tonnellate per ettaro.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine nonché nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Collio» (Gorizia, Mossa, San Lorenzo Isontino, Farra d'Isonzo, Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, San Floriano del Collio).

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% vol.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata: «Friuli» Colli Orientali. Qualora la resa uva-vino superi il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.

Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare è ammesso l'invecchiamento in botti di legno.

4. È consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC «Friuli» Colli Orientali con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e con colore analogo.

Art. 6.

1. I vini DOC «Friuli» Colli Orientali di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Malvasia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Pinot grigio:

colore: paglierino e/o ramato con riflessi più o meno accentuati;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Ribolla gialla:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, vivace, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Riesling:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;

sapore: asciutto, fresco, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato tendente all'aromatico;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Friulano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico con aroma intenso;

sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: caratteristico, intenso e gradevole;

sapore: asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, armonico;

sapore: asciutto, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Dolce:

colore: giallo paglierino carico anche dorato o ambrato;

odore: intenso, gradevole, armonico;

sapore: dolce, armonico, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Rosso:

colore: rosso, granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, di corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
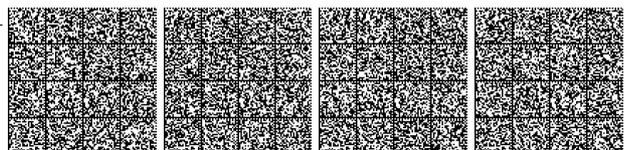
Cabernet:

colore: rosso intenso, granato se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;

odore: erbaceo, intenso;

sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Merlot:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, pieno, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Pignolo:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Pinot nero:

colore: rosso rubino non molto intenso o granato se invecchiato;

odore: intenso, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Schioppettino:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Tazzelenghe:

colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

1. La menzione «Riserva» è ammessa qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dai primo novembre dell'annata di produzione delle uve.

2. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere riportata in posizione immediatamente sottostante alle indicazioni «Friuli» Colli Orientali e denominazione di origine controllata ed in caratteri non superiori, in dimensione ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

3. In etichetta la dicitura «Riserva» deve seguire il nome del vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.

4. È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente disciplinare.

5. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per tutti i vini della denominazione.

6. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

7. La varietà Pignolo dovrà essere posta in commercio non prima del mese di novembre del terzo anno successivo alla vendemmia.

ALLEGATO SOTTOZONA CIALLA

Articolo 1

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla specificazione «Cialla» e' riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nei successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali

Articolo 2

1. La denominazione di origine «Friuli» Colli Orientali con la qualificazione «Cialla» seguita dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Ribolla gialla;
Verduzzo friulano;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino,

e' riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali seguita dalla specificazione «Cialla» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a bacca di colore analogo di cui al primo comma ivi compresa la varieta' Picolit.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale-Castelmonte, comprendente le localita' di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo puntola linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla e Casali Barbianis-Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.

Articolo 4

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini:
«Friuli» Colli Orientali Verduzzo friulano Cialla», «Friuli» Colli Orientali Ribolla gialla Cialla» e «Friuli» Colli Orientali
Bianco Cialla» e' di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i vini «Friuli» Colli Orientali Refosco dal peduncolo rosso Cialla»,
«Friuli» Colli Orientali Schioppettino Cialla» e «Friuli» Colli Orientali Rosso Cialla», la produzione massima e' di 6 tonnellate per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo di ettolitri 56 per il «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», ettolitri 42 per «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».
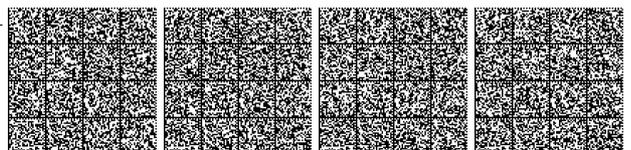
3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre medimente piu' di kg 2,700 di uva per ceppo per le tipologie «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», kg 2,000 di uva per ceppo per le tipologie «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».

Articolo 5

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E' altresi' consentita la vinificazione nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona «Cialla».
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno.

Articolo 6

I vini «Friuli» Colli Orientali-«Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato, richiama l'albicocca e/o i fiori d'acacia; lieve sentore di vaniglia;
sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
Bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, fresco, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso granato piu' o meno intenso con riflessi violacei;
odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti;
sapore: asciutto, pieno, caldo, piu' o meno amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
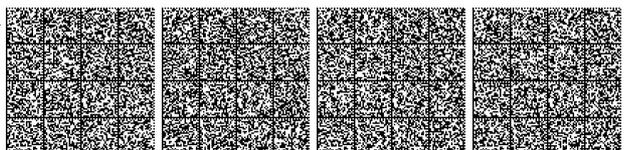
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
odore: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti;
sapore: vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Rosso:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Articolo 7

1.I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni, calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
2. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
3. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» dovranno essere posti in commercio non prima di:
Ribolla gialla (Ribolla), bianco e rosso: mese di aprile dell'anno successivo alla vendemmia;
Verduzzo friulano (Verduzzo): mese di gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia;
Refosco dal peduncolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia.

Articolo 8

1. I vini «Friuli» Colli Orientali «Cialla» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
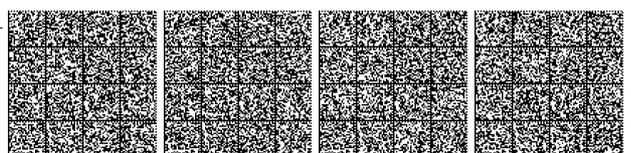
ALLEGATO SOTTOZONA RIBOLLA GIALLA DI ROSAZZO

Articolo 1

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla specificazione «Ribolla Gialla di Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali

Articolo 2

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla qualificazione «Ribolla Gialla di Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Ribolla Gialla prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato;
2. Possono concorrere alla produzione dei vini di cui al primo comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo , idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15 % del totale.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco piu' a nord, con il «Rio Sosso»; scende a valle lungo il «Rio Sosso» fino alla confluenza con il «Torrente Sosso»; risale a monte lungo il «Torrente Sosso» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione Nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel corso d'acqua «Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord - ovest lungo detta strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpoderale che porta ai podere «Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».

Articolo 4

1. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono avere la densita' minima di 3500 ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 2,250 di uva per ceppo.

Articolo 5

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, o in comuni a questi confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento del vino del presente allegato e' consentito l'uso di contenitori di legno.

Articolo 6

Il vino «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Articolo 7

1. L'indicazione «Ribolla Gialla di Rosazzo» in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. I vini «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» dovranno essere immessi ai consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5.

ALLEGATO SOTTOZONA PIGNOLO DI ROSAZZO

Articolo 1

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla specificazione «Pignolo di Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali.

Articolo 2

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla qualificazione «Pignolo di Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Pignolo prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato;
2. Possono concorrere alla produzione dei vini di cui al primo comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15 % del totale.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Pignolo di Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco piu' a nord, con il «Rio Sosso»; scende a valle lungo il «Rio Sosso» fino alla confluenza con il «Torrente Sosso»; risale a monte lungo il «Torrente Sosso» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione Nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel corso d'acqua «Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord - ovest lungo detta strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpoderale che porta ai podere «Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».

Articolo 4

1. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» devono avere la densita' minima di 3500 ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 2,250 di uva per ceppo.

Articolo 5

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, o in comuni a questi confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento del vino del presente allegato e' consentito l'uso di contenitori di legno.

Articolo 6

I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Articolo 7

1. L'indicazione «Pignolo di Rosazzo» in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5.
3. I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» dovranno essere posti in commercio a decorrere dal primo novembre del quarto anno successivo all'annata di produzione delle uve.
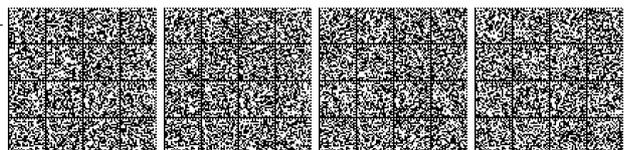
ALLEGATO SOTTOZONA «SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO»

Articolo 1

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla specificazione «Schioppettino di Prepotto» e' riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini DOC «Friuli» Colli Orientali.

Articolo 2

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali con la qualificazione «Schioppettino di Prepotto» e' riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Schioppettino prodotto nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione del vino Schioppettino anche le uve a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per i tutti i nuovi impiantati realizzati successivamente alla pubblicazione del presente allegato tale limite e' ridotto al 5%.

Articolo 3

1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
esclusivamente nel Comune di Prepotto secondo le delimitazioni gia' stabilite dal disciplinare di produzione del D.O.C. «Friuli» Colli Orientali art. 3, e con l'esclusione dei territori gia' ricompresi nella sottozona «Cialla», nonche' dei terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Articolo 4

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino:
«Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» e' di 7 tonnellate per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 49.
3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di Kg 1.55 di uva per ceppo. La densita' dei ceppi per ettaro non potra' essere inferiore a 4.500 in coltura specializzata.
4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia e' ammessa l'irrigazione di soccorso in casi eccezionali.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino ««Friuli» Colli Orientali- «Schioppettino di Prepotto» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tali operazioni possono essere effettuate nei comuni confinanti e che siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione di «Schioppettino di Prepotto».

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
Per l'affinamento del vino del presente allegato e' obbligatorio l'uso di botti di legno, per almeno 12 mesi.
La raccolta dell'uva deve essere eseguita manualmente.

Articolo 6

1. Il vino «Friuli» Colli Orientali - « Schioppettino di Prepotto», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature violacee;
odore: tipico ed elegante, con sentore di spezie e piccoli frutti;
sapore: vellutato, di corpo, secco, con sentore di pepe verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24 g/l.

Articolo 7

1. L'indicazione della sottozona «Schioppettino di Prepotto» in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della DOC e in caratteri non superiori, in dimensioni e ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. Il vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» dovra' essere posto in commercio non prima del mese di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia.
3. Per il vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» non e' consentita la specificazione «superiore»
4. La specificazione RISERVA puo' essere utilizzata qualora il vino venga posto in commercio non prima del mese di settembre del quarto anno successivo alla vendemmia.
5. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie, vigne, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
6. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di tipo bordolese colore scuro, di capacita' non superiore a litri 5 e chiuse con tappo di sughero.

ALLEGATO SOTTOZONA "REFOSCO DI FAEDIS"

Articolo 1

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla specificazione "Refosco di Faedis" è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali.

Articolo 2

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali con la qualificazione "Refosco di Faedis" è riservata ai vini ottenuti dalle uve del vitigno Refosco Nostrano (da cui il vino denominato Refosco) prodotto nella zona indicata all'art.3 del presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione del vino Refosco di Faedis anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per tutti gli impianti realizzati successivamente alla pubblicazione del presente allegato tale limite è ridotto al 5%.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali – "Refosco di Faedis", ai sensi dell'art.1, devono essere prodotte nella zona appresso indicata: esclusivamente nel territorio delimitato dal disciplinare di produzione della D.O.C.«Friuli» Colli Orientali art. 3, compreso nei comuni di Faedis, Nimis, Attimis, Torreano, Povoletto e Tarcento, con l'esclusione dei terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Articolo 4

1. La produzione massima di uva ammessa per i«Friuli» Colli Orientali - "Refosco di Faedis" è di 8 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
2. Tali rese devono comunque determinare quantitativi di vino per ettaro per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.
3. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di Kg 2,0 di uva per ceppo ed avranno una densità di non meno di 4.000 ceppi per ettaro.
4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso in casi eccezionali.

Articolo 5

1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Friuli» Colli Orientali - "Refosco di Faedis" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.
2. Il vino prodotto potrà essere immesso al consumo a partire dal primo di giugno successivo alla vendemmia e sarà imbottigliato nella zona di produzione.
3. Il vino "Refosco di Faedis" sarà immesso al consumo in bottiglia di vetro non superiore ai 5 litri.
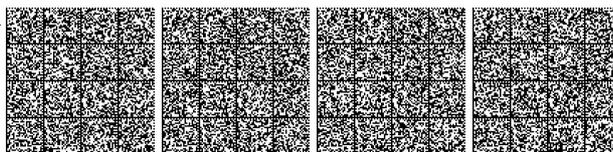
4. E' consentita nella misura massima in volume del 15% la correzione del mosto e del vino atto a diventare vino D.O.C. «Friuli» Colli Orientali – "Refosco di Faedis" con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla D.O.C. «Friuli» Colli Orientali dello stesso colore.

Articolo 6

Il vino «Friuli» Colli Orientali "Refosco di Faedis", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso carico con sfumature violacee, più o meno granato se invecchiato;
odore: vinoso e con profumo più o meno intenso di frutti di bosco;
sapore: moderatamente tannico di corpo, sapido e fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11 %;
acidità totale minima: 4,0 per mille.
estratto non riduttore minimo: 20 per mille.

Articolo 7

1. il vino «Friuli» Colli Orientali - "Refosco di Faedis" può utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione "Riserva" allorché sottoposto ad un periodo di invecchiamento, anche in legno, non inferiore ai 3 anni (calcolati a decorrere dal 1 gennaio successivo all'annata di Produzione delle uve
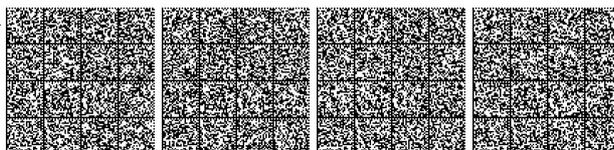
ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI BIANCO	B435	X	888	1	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI BIANCO RISERVA	B435	X	888	1	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI ROSSO	B435	X	999	2	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI ROSSO RISERVA	B435	X	999	2	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CABERNET	B435	X	CAB	2	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CABERNET FRANC	B435	X	042	2	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CABERNET FRANC RISERVA	B435	X	042	2	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CABERNET RISERVA	B435	X	CAB	2	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CABERNET SAUVIGNON	B435	X	043	2	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CABERNET SAUVIGNON RISERVA	B435	X	043	2	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CHARDONNAY	B435	X	298	1	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CHARDONNAY RISERVA	B435	X	298	1	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI DOLCE	B435	X	888	1	X	X	A	0	D	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI DOLCE RISERVA	B435	X	888	1	A	X	A	0	D	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI FRIULANO	B435	X	235	1	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI FRIULANO RISERVA	B435	X	235	1	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI MALVASIA	B435	X	138	1	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI MALVASIA RISERVA	B435	X	138	1	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI MERLOT	B435	X	146	2	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI MERLOT RISERVA	B435	X	146	2	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI PIGNOLO	B435	X	285	2	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI PIGNOLO RISERVA	B435	X	285	2	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI PINOT BIANCO	B435	X	193	1	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI PINOT BIANCO RISERVA	B435	X	193	1	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI PINOT GRIGIO	B435	X	194	1	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI PINOT GRIGIO RISERVA	B435	X	194	1	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI PINOT NERO	B435	X	195	2	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI PINOT NERO RISERVA	B435	X	195	2	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	B435	X	205	2	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO RISERVA	B435	X	205	2	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI RIBOLLA GIALLA	B435	X	208	1	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI RIBOLLA GIALLA RISERVA	B435	X	208	1	A	X	A	1	X	Nuovo
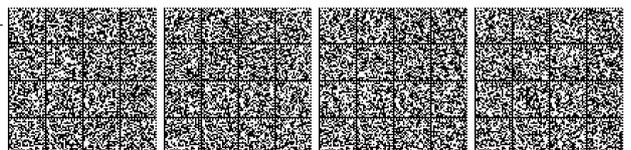
FRIULI COLLI ORIENTALI RIESLING	B435	X	210	1	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI RIESLING RISERVA	B435	X	210	1	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI SAUVIGNON	B435	X	221	1	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI SAUVIGNON RISERVA	B435	X	221	1	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI SCHIOPPETTINO	B435	X	290	2	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI SCHIOPPETTINO RISERVA	B435	X	290	2	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI TAZZELENGHE	B435	X	293	2	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI TAZZELENGHE RISERVA	B435	X	293	2	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI TRAMINER AROMATICO	B435	X	238	1	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI TRAMINER AROMATICO RISERVA	B435	X	238	1	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI VERDUZZO FRIULANO	B435	X	256	1	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI VERDUZZO FRIULANO RISERVA	B435	X	256	1	A	X	A	1	X	Nuovo
sottozona "CIALLA"										
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA BIANCO	B435	A	888	1	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA BIANCO RISERVA	B435	A	888	1	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA ROSSO	B435	A	999	2	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA ROSSO RISERVA	B435	A	999	2	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	B435	A	205	2	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO RISERVA	B435	A	205	2	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA RIBOLLA GIALLA	B435	A	208	1	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA RIBOLLA GIALLA RISERVA	B435	A	208	1	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA SCHIOPPETTINO	B435	A	290	2	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA SCHIOPPETTINO RISERVA	B435	A	290	2	A	X	A	1	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA VERDUZZO FRIULANO	B435	A	256	1	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA VERDUZZO FRIULANO RISERVA	B435	A	256	1	A	X	A	1	X	Nuovo
sottozona "PIGNOLO DI ROSAZZO"										
FRIULI COLLI ORIENTALI PIGNOLO DI ROSAZZO	B435	B	285	2	X	X	A	0	X	Nuovo
sottozona "REFOSCO DI FAEDIS"										
FRIULI COLLI ORIENTALI REFOSCO DI FAEDIS	B435	C	206	2	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI REFOSCO DI FAEDIS RISERVA	B435	C	206	2	A	X	A	1	X	Nuovo
sottozona "RIBOLLA GIALLA DI ROSAZZO"										
FRIULI COLLI ORIENTALI RIBOLLA GIALLA DI ROSAZZO	B435	D	208	1	X	X	A	0	X	Nuovo
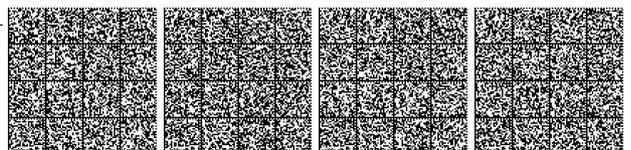
sottozona "SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO"										
FRIULI COLLI ORIENTALI SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO	B435	E	290	2	X	X	A	0	X	Nuovo
FRIULI COLLI ORIENTALI SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO RISERVA	B435	E	290	2	A	X	A	1	X	Nuovo
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti										
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI BIANCO	B076	X	888	1	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI BIANCO RISERVA	B076	X	888	1	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI ROSSO	B076	X	999	2	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI ROSSO RISERVA	B076	X	999	2	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CABERNET	B076	X	CAB	2	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CABERNET FRANC	B076	X	042	2	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CABERNET FRANC RISERVA	B076	X	042	2	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CABERNET RISERVA	B076	X	CAB	2	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CABERNET SAUVIGNON	B076	X	043	2	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CABERNET SAUVIGNON RISERVA	B076	X	043	2	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CARMENERE	B076	X	336	2	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CHARDONNAY	B076	X	298	1	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CHARDONNAY RISERVA	B076	X	298	1	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI DOLCE	B076	X	888	1	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI DOLCE RISERVA	B076	X	888	1	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI FRIULANO	B076	X	235	1	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI FRIULANO RISERVA	B076	X	235	1	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI MALVASIA (DA MALVASIA ISTRIANA)	B076	X	138	1	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI MALVASIA RISERVA (DA MALVASIA ISTRIANA)	B076	X	138	1	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI MERLOT	B076	X	146	2	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI MERLOT RISERVA	B076	X	146	2	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PIGNOLO	B076	X	285	2	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PIGNOLO RISERVA	B076	X	285	2	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PINOT BIANCO	B076	X	193	1	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PINOT BIANCO RISERVA	B076	X	193	1	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PINOT GRIGIO	B076	X	194	1	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PINOT GRIGIO RISERVA	B076	X	194	1	A	X	A	1	X	
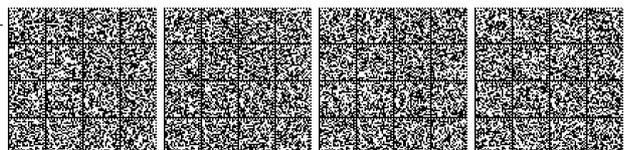
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PINOT NERO	B076	X	195	2	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PINOT NERO RISERVA	B076	X	195	2	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	B076	X	205	2	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO RISERVA	B076	X	205	2	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI REFOSCO NOSTRANO	B076	X	206	2	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI REFOSCO NOSTRANO RISERVA	B076	X	206	2	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI RIBOLLA GIALLA	B076	X	208	1	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI RIBOLLA GIALLA RISERVA	B076	X	208	1	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI RIESLING (DA RIESLING RENANO)	B076	X	210	1	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI RIESLING RISERVA (DA RIESLING RENANO)	B076	X	210	1	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI SAUVIGNON	B076	X	221	1	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI SAUVIGNON RISERVA	B076	X	221	1	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI SCHIOPPETTINO	B076	X	290	2	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI SCHIOPPETTINO RISERVA	B076	X	290	2	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI TAZZELENGHE	B076	X	293	2	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI TAZZELENGHE RISERVA	B076	X	293	2	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI TRAMINER AROMATICO	B076	X	238	1	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI TRAMINER AROMATICO RISERVA	B076	X	238	1	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI VERDUZZO FRIULANO	B076	X	256	1	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI VERDUZZO FRIULANO RISERVA	B076	X	256	1	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA BIANCO	B076	B	888	1	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA BIANCO RISERVA	B076	B	888	1	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA ROSSO	B076	B	999	2	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA ROSSO RISERVA	B076	B	999	2	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	B076	B	205	2	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA REFOSCO PEDUNCOLO ROSSO RISERVA	B076	B	205	2	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA RIBOLLA GIALLA	B076	B	208	1	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA RIBOLLA GIALLA RISERVA	B076	B	208	1	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA	B076	B	290	2	X	X	A	0	X	
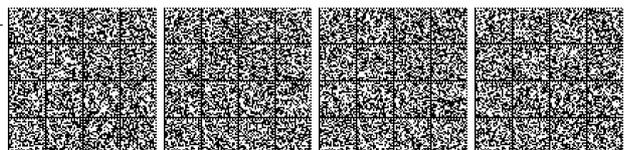
SCHIOPPETTINO										
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA SCHIOPPETTINO RISERVA	B076	B	290	2	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA VERDUZZO FRIULANO	B076	B	256	1	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA VERDUZZO FRIULANO RISERVA	B076	B	256	1	A	X	A	1	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI ROSAZZO BIANCO	B076	A	888	1	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI ROSAZZO ROSSO	B076	A	999	2	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI ROSAZZO PIGNOLO	B076	A	285	2	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI ROSAZZO RIBOLLA G.	B076	A	208	1	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO	B076	C	290	2	X	X	A	0	X	
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO RISERVA	B076	C	290	2	A	X	A	1	X	

11A13852
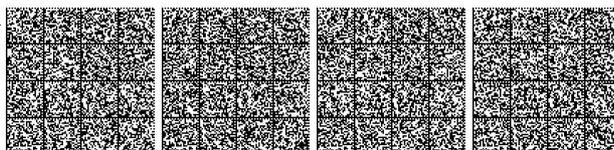
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Restauri di opere di arte a r.l.», in Castrolibero e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il verbale di revisione ordinaria in data 1 febbraio 2010 dal quale si rileva lo stato d'insolvenza della Società Cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa Coop. Restauri di Opere di Arte A R.L. con sede in Castrolibero (Cosenza) (codice fiscale 01202270789) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l' Avv. Gaetano Catera, nato a S. Pietro in Guarano (Cosenza) il 5 febbraio 1962, domiciliata in Cosenza, via delle Medaglie d'Oro, n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A13801

DECRETO 28 settembre 2011.

Detenzione e contabilità delle materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

Vista la legge 24 aprile 1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", e s.m.i.;

Visti l'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il "Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";

Visto il decreto Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 novembre 1982 "Modalità relative alla denunzia di detenzione, all'aggiornamento e alla tenuta della contabilità delle materie fissili speciali e delle materie prime fonti (materie grezze e minerali)";

Visto il Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione Europea 8 febbraio 2005 concernente l'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom;

Vista la Raccomandazione della Commissione del giorno 11 febbraio 2009 "sull'attuazione di un sistema di contabilità e controllo delle materie nucleari da parte degli operatori di impianti nucleari" (GUCE 12 febbraio 2009, L41/17);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., concernente "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ed in particolare l'art. 29 "Agenzia per la sicurezza nucleare";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;

Considerata la necessità di aggiornare il decreto Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 novembre 1982 alla luce del Regolamento (Euratom) n. 302/2005, e consentire una semplificazione delle procedure per la comunicazione delle denunzie, adeguandole altresì al progresso tecnico;

Ritenuto opportuno di dare attuazione all'art. 23, comma 1,del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e s.m.i., il quale stabilisce che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA - Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale, vengono stabiliti i modi e per le quantità per cui va tenuta la contabilità delle materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari per le quali i detentori devono farne denunzia ai sensi dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nonché di semplificare ed adeguare al progresso tecnico la procedura per la comunicazione delle denunzie stesse;

Considerato il parere espresso dall'ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale con nota prot. n. 13182 del 19 aprile 2011, pervenuto il 4 maggio 2011, prot. n. 9545;

Decreta:

Sezione I

DENUNZIA DI DETENZIONE

Art. 1.

1. I detentori di materie fissili speciali, grezze e minerali in qualsiasi quantità e sotto qualsiasi forma, anche se incorporate in strumenti o sorgenti, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 4, hanno l'obbligo di effettuarne denunzia secondo le indicazioni riportate nell'Allegato I, in esecuzione dell'art. 3, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e dell'art. 23 del decreto legislativo n. 230 del 1995.

Art. 2.

1. La denunzia di detenzione di cui all'art. 1 deve essere inviata al Ministero dello sviluppo economico e contestualmente trasmessa all'Agenzia per la sicurezza nucleare, che eserciterà i controlli previsti dall'art. 3, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

2. La denunzia deve essere inviata, per ciascun impianto, deposito o luogo di detenzione, entro cinque giorni dalla data di entrata in possesso delle materie.

Art. 3.

1. Ciascuna denunzia deve essere seguita dall'invio all'Agenzia per la sicurezza nucleare, entro i quindici giorni successivi alla fine del mese nel quale il detentore è entrato in possesso delle materie, del formulario Allegato III, previsto dall'art. 12, primo comma, del regolamento Euratom citato in premessa.

2. I detentori devono altresì fornire indicazioni su ciascuna partita omogenea cui le materie si riferiscono e sulla composizione chimica delle materie stesse utilizzando, a seconda dei casi, la sezione [11] (partita) ovvero la sezione [19] (partita precedente) del predetto formulario.

3. Le modalità per la compilazione del formulario Allegato III di cui al primo comma sono indicate nelle note esplicative del medesimo Allegato al presente decreto.

Art. 4.

1. Restano salve, per quanto riguarda la detenzione di materie grezze e minerali fuori degli impianti e depositi definiti all'art. 7 del decreto legislativo n. 230 del 1995, le esenzioni dalla denunzia di detenzione di cui ai decreti del Ministero dell'Industria 15 dicembre 1970 e 7 marzo 1973, applicativi della legge 19 dicembre 1969, n. 1008.

2. Le quantità di materie di cui al comma 1, presenti nello stesso luogo di detenzione e sotto la ragione sociale di un unico detentore si cumulano, ai fini dell'obbligo della denunzia, ancorché le materie siano ubicate in differenti locali.

Sezione II

AGGIORNAMENTO DELLE DENUNZIE

Art. 5.

1. I detentori di materie fissili speciali, grezze e minerali, di cui all'art. 1 hanno l'obbligo di aggiornare le denunzie di detenzione al 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

Art. 6.

1. Per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 5, i detentori devono trasmettere all'Agenzia per la sicurezza nucleare, entro il 31 gennaio di ogni anno, una situazione delle giacenze delle materie utilizzando i formulari Allegati IV e V previsti dall'art. 13 del Regolamento Euratom, compilati in occasione dell'inventario fisico.

2. L'inventario fisico deve essere effettuato da tutti i detentori almeno una volta l'anno, comunicandone la data di esecuzione all'Agenzia per la sicurezza nucleare, con un anticipo di almeno quaranta giorni.

3. Ove l'inventario fisico non coincida con il 31 dicembre, i predetti formulari devono essere integrati con i formulari di cui al precedente art. 3 contenenti le eventuali variazioni successive alla data dell'inventario fisico.

4. Le modalità per la compilazione dei formulari Allegati IV e V di cui al comma 2 sono indicate nelle note esplicative dei medesimi Allegati al presente decreto.

Sezione III

TENUTA DELLA CONTABILITÀ

Art. 7.

1. I detentori di materie fissili speciali, grezze e minerali hanno l'obbligo di tenere la contabilità delle suddette materie. Sono soggetti all'obbligo della contabilità anche i detentori esentati dall'obbligo di denunzia di cui all'art. 4.

2. La contabilità deve essere tenuta secondo le indicazioni riportate nell'allegato VI.

Sezione IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 8.

1. Per i reattori in grado di raggiungere una produzione o un consumo di materie fissili speciali, grezze e minerali superiori ad 1 grammo per anno solare, entro il 31 gennaio di ciascun anno deve essere presentato all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in allegato all'aggiornamento delle giacenze di cui all'art. 5, un resoconto dei consumi e della produzione nucleare di materie nucleari, riferite ai combustibili utilizzati ed estratti dal reattore nel corso dell'anno precedente.

Le materie, fino a che non sono uscite dall'area di bilancio materie, devono figurare con la loro composizione isotopica iniziale.

Le materie irraggiate, devono figurare con la loro composizione isotopica finale (calcolata) quando escono dall'area di bilancio materie. Qualora il detentore preveda di tenere il combustibile irraggiato nella piscina di decadimento per un periodo superiore ad un anno, deve comunicare all'Agenzia per la sicurezza nucleare, entro l'anno, i dati relativi alla composizione isotopica finale calcolati secondo appropriati codici di calcolo.

Art. 9.

1. Il minerale estratto durante la fase di produzione deve essere contabilizzato sulla base dei risultati delle analisi per la determinazione del tenore di Uranio e di Torio, effettuate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1978, secondo il tasso di concentrazione media dei minerali fissato dal Consiglio della C.E.E.A. con Regolamento n. 9 del 2 febbraio 1960, in applicazione dell'art. 197, paragrafo 4, del Trattato Euratom.

Art. 10.

1. I detentori soggetti all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Euratom n. 302/2005 e all'obbligo di tenuta e presentazione delle specifiche delle operazioni in relazione alla contabilità delle materie di cui all'art. 79, primo comma, del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica, sono tenuti a notificare all'Agenzia per la sicurezza nucleare, le comunicazioni inviate alla commissione della Comunità.

Art. 11.

1. L'Agenzia per la sicurezza nucleare trasmette al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno di ogni anno un rapporto contenente i risultati dell'elaborazione dei dati relativi alle denunce di detenzione ed agli aggiornamenti annuali, presentati dai detentori nell'anno precedente.

Art. 12.

1. Tutta la documentazione concernente la denunzia di detenzione, l'aggiornamento annuale e la tenuta della contabilità deve essere custodita per almeno cinque anni presso il luogo di detenzione delle materie, ed esibita a richiesta dei pubblici ufficiali delle Amministrazioni interessate e degli ispettori dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Art. 13.

1. Gli aggiornamenti tecnici degli allegati da I a VI, parti integranti del presente decreto, saranno emanati con atto amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento dell'energia, Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, sentita l'Agenzia per la sicurezza nucleare, e saranno resi noti mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 14.

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, della stessa legge, le funzioni e le attività attribuite con il presente decreto all'Agenzia per la sicurezza nucleare sono esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all' art. 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.

Roma, 28 settembre 2011

Il Ministro: ROMANI

ALLEGATO *I*

Denunzia di detenzione

Identificatore		Contenuto	Commenti	#
ABM		Carattere (4)	Codice bilancio materie dichiarante	1
Codice denunzia		Carattere(1)	Digitare il carattere "D"	2
Data della denunzia		Data (GGMMAAAA)	Data della denunzia	3
Numero denunzia		Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti	4
Righe totali		Numero (8)	Numero totale delle righe notificate	5
Detentore		Carattere (30)	Nome o Ragione sociale del detentore	6
Luogo di detenzione		Carattere (255)	Luogo di detenzione delle materie	7
Fornitore		Carattere (255)	Nome o Ragione sociale e indirizzo del fornitore	8
Vettore		Carattere (255)	Nome o Ragione sociale e indirizzo del vettore	9
Riga		Numero(8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti	10
Partita	PO	Numero (3)	Numero della partita omogenea	11
	CC	Carattere (2)	Composizione chimica delle materie	
	ID	Carattere (15)	Per esigenze di gestione del detentore	
Forma materie		Carattere (2)	Codice forma delle materie	12
Contenitore materie		Carattere (1)	Codice contenitore delle materie	13
Stato materie		Carattere (1)	Codice stato delle materie	14
Articoli		Quantità (6)	Quantità di articoli	15
Categoria dell'Elemento		Carattere (1)		16
Peso Elemento		Numero (24,3)		17
Isotopo		Carattere (1)	«G» per l'U-235, «K» per l'U-233, «J» per una miscela di U-235 e U-233	18
Peso fissile		Numero (24,3)	Peso degli isotopi fissili	19
Data detenzione		Data (GGMMAAAA)	Data di entrata in possesso	20
Commento		Carattere (255)	Commenti dell'esercente	21

Note esplicative

1. ABM: Codice ABM del detentore - Corrisponde alla sezione 1 dell'Allegato III del Regolamento (Euratom) n. 302/2005 del 08.02.2005 della Commissione Europea.
2. Codice denunzia : Indicare il carattere "D".
3. Data della denunzia : Data di trasmissione della denunzia
4. Numero della denunzia : Numero sequenziale, relativo alle denuncie inviate nel corse dell'anno.
5. Righe totali : Numero totale delle righe trasmesse
6. Detentore : Nome e Cognome del detentore responsabile
7. Luogo di detenzione : Indirizzo completo del detentore responsabile
8. Fornitore : Nome o Ragione sociale e indirizzo del fornitore
9. Vettore : Nome o Ragione sociale e indirizzo del Vettore
10. Riga : Numero sequenziale che, in ogni denunzia, incomincia da «1»; non lasciare spazi vuoti.

11. Partita: Indicare :
    a) PO: Numero della partita omogenea mediante la quale saranno contabilizzate le materie ricevute
    b) CC: Composizione chimica delle materie utilizzando uno dei codici della tabella riportata di seguito
    c) ID: Sezione usata dall'esercente per proprie esigenze di gestione
9. Sezioni da 12 a 14 : Corrispondono rispettivamente alle sezioni da 14 a 16 dell'Allegato III al RE.
10. Sezioni da 15 a 19 : Corrispondono rispettivamente alle sezioni da 24 a 28 dell'Allegato III al RE.
20. Data detenzione : Data di entrata in possesso delle materie nucleari
21. Commento : Commenti del detentore responsabile

Trasmissione delle informazioni

Per la trasmissione, i dati, su foglio di calcolo, devono essere scaricati su supporto magnetico del tipo CD-STAMPABILE sul quale deve essere apposta data timbro e firma del responsabile della trasmissione. Il supporto magnetico cosi confezionato dovrà essere accompagnato da una lettera dalla quale risulti:

Nome del dichiarante o, in caso di società, la ragione sociale.

Indirizzo completo della sede legale e del luogo di impiego

La lettera di accompagnamento ed il supporto magnetico contenente i dati dovranno essere inviati, ai sensi e fino alla data prevista dall'articolo 14, a:

ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA.

Fino alla data prevista dall'articolo 14, eventuali altre forme o modalità di trasmissione dovranno essere concordate con l'ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale; successivamente, con l'Agenzia per la sicurezza nucleare.

ALLEGATO *II*

Tabella dei codici della composizione chimica

Acetato di uranile		UH
Diuranato di ammonio		UW
Carbonati di uranio		UZ
Carburo di uranio		UR
Cloruri di uranio		UÈ
Esafluoruro di uranio		F6
Joduro di uranio		UJ
Lega uranio – alluminio		UÀ
Lega uranio – molibdeno		UK
Leghe varie di uranio		UL
Nitrato di uranile		UN
Nitruro di uranio		UI
Ossidi di uranio	$U0_2$	U2
	U_3U_8	U8
	$U0_3$	U3
	Ossidi vari di U	UX
Ossidi misti uranio- gadolinio		UG
Solfato di uranio		US
Tetrafluoruro di uranio		F4
Uranio metallico		UM
Sali vari di uranio		UQ
Biossido di torio		T2
Carburo di torio		TR
Lega magnesio- torio		TV
Leghe varie di torio		TL
Nitrato di torio		TN
Ossalato di torio		TO
Ossidi vari di torio		TX
Sali vari di torio		TQ
Tetracloruro e cloruri vari di torio		TE
Tetrafluoruro di torio		T4
Torio metallico		TM
Biossido di plutonio		P2
Carburo di plutonio		PR
Lega plutonio- alluminio		PA
Lega plutonio – berillio		PB
Leghe varie di plutonio		PL
Nitrato di plutonio		PN
Nitruro di plutonio		PI
Solfati misti		SM
Plutonio metallico		PM
Solfato di plutonio		PS
Sali vari di plutonio		PQ
Carburi misti		RM
Cloruri misti		EM
Leghe miste		Livi
Nitrati misti		NM
Nitruri misti		IM
Ossalati misti		OM
Ossidi misti		XM
Solfati misti		SM
Composizioni chimiche varie di uranio		V(J
Composizioni chimiche varie di plutonio		VP
Composizioni chimiche varie di torio		VT
Composizioni chimiche varie		CV

ALLEGATO *III*
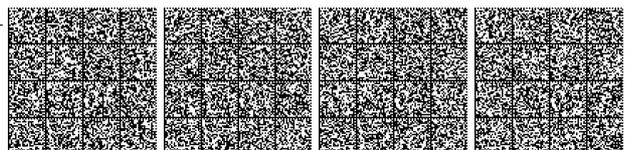
Rapporto sulle variazioni d'inventario (RVI)

Identificatore	Contenuto	Commenti	#
ABM	Carattere (4)	Codice dell'area di bilancio materie dichiarante	1
Tipo di rapporto	Carattere (1)	Utilizzare la lettera "I"	2
Data del rapporto	Data (GGMMAAAA)	Data alla quale il rapporto è stato compilato	3
Numero rapporto	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti	4
Totale delle righe	Numero (8)	Numero totale delle righe notificate	5
Inizio rapporto	Data (GGMMAAAA)	Data d'inizio del periodo oggetto del rapporto	6
Fine del rapporto	Data (GGMMAAAA)	Data di fine del periodo oggetto del rapporto	7
Responsabile rapporto	Carattere (30)	Nome del responsabile del rapporto	8
Identificatore transazione	Numero (8)	Numero sequenziale di transazione	9
Variazione d'inventario	Carattere (2)	Tipo di variazioni di inventario	10
Partita	Carattere (20)	Identificatore unico per una partita di materie nucleari	11
PCM	Carattere (1)	Punto chiave di misurazione.	12
Misurazione	Carattere (1)	Codice di misurazione.	13
Forma materie	Carattere (2)	Codice di forma delle materie	14
Contenitore materie	Carattere (1)	Codice di contenitore delle materie	15
Stato materie	Carattere (1)	Codice di stato delle materie	16
MBA Provenienza	Carattere (4)	Codice MBA di spedizione (solo per i codici di variazione d'inventario RD e RF)	17
MBA Destinazione	Carattere (4)	Codice MBA di ricezione (solo per i codici di variazione d'inventario SD e SF)	18
Partita precedente	Carattere (20)	Nome della partita precedente (solo per il codice RB)	19
Data originaria	Data (GGMMAAAA)	Data di registrazione della riga da correggere (sempre della prima riga della catena di correzione)	20
Data dell'EIF	Data (GGMMAAAA)	Data dell'effettuazione dell'inventario fisico (EIF) cui si riferisce la rettifica per le MF (solo per il codice MF)	21
Numero Riga	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti.	22
Data Contabilizzazione	Data (GGMMAAAA)	Data in cui si è verificata o si è conosciuta la variazione d'inventario.	23
Articoli	Quantità (6)	Quantità di articoli	24
Categoria dell'Elemento	Carattere (1)	Categorie delle materie nucleari	25
Peso dell'Elemento	Numero (24,3)	Peso dell'elemento	26
Isotopo	Carattere (1)	"G" per l'U-235, "K" per l'U-233, e "J" per la miscela di U-235 e U-233.	27
Peso fissile	Numero (24,3)	Peso degli isotopi fissili	28
Composizione isotopica	Carattere (130)	U, peso dell'isotopo U, Pu (solo se convenuto nelle disposizioni particolari sul controllo)	29
Impegno	Carattere (2)	Indicazione relativo al controllo	30
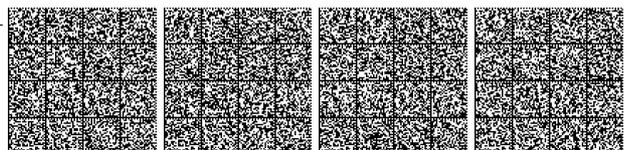
Segue Formulario Allegato III

Categoria precedente	Carattere (1)	Categoria precedente di materie nucleari (solo per i codici CE, CB e CC)	31
Impegno precedente	Carattere (2)	Impegno precedente (solo per i codici BR, CR, PR e SR)	32
Codice CAM di provenienza	Carattere (8)	Codice identificativo dei piccoli detentori che effettuano la spedizione	33
Codice CAM di destinazione	Carattere (8)	Codice identificativo dei piccoli detentori che ricevono le materie nucleari	34
Documento	Carattere (70)	Riferimento, definito dall'esercente, per i documenti giustificativi	35
Identificatore del contenitore	Carattere (20)	Identificatore, definito dall'esercente, per il contenitore	36
Correzione	Carattere (1)	"D" per cancellazioni, "A" per aggiunte che formano una coppia cancellazione/aggiunta, "L" per registrazioni in ritardo(aggiunte fuori dalla riga)	37
Rapporto precedente	Numero (8)	Numero del rapporto della registrazione da correggere.	38
RIGA precedente	Numero (8)	Numero della riga della registrazione da correggere.	39
Commenti	Carattere (256)	Commenti dell'esercente	40
Tasso di combustione	Numero (6)	Tasso di combustione in MWd/t (solo per i codici NL e NP nei reattori nucleari)	41
Notifica preventiva	Carattere (8)	Riferimento a notifica preventiva spedita all'Euratom (solo per i codici RD, RF, SD e SF)	44
Campagna	Carattere (12)	Identificatore di campagna per impianti di ritrattamento	45
Reattore	Carattere (12)	Codice del reattore per campagne di ritrattamento	46

Note esplicative

Sezione 1 ÷ 10, 12 ÷ 41 e 44 ÷ 46 : Allegato III del Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione Europea 08.02.2005.

Sezione 11 : Nel caso di ricezione di materie nucleari da un impianto o fornitore situato in uno Stato non membro della Comunità Europea dell'Energia Atomica – codice RF nella sezione 6 – il detentore compilerà la sezione 11 secondo quanto indicato nelle note esplicative al formulario Denunzia di detenzione – punto 11.

Sezione 19 : Nel caso di ricezione di materie nucleari da un impianto o fornitore situato in uno Stato membro della Comunità Europea dell'Energia Atomica – codice RD nella sezione 6 – il detentore dopo avere compilato la sezione 11 usando la definizione della partita scelta dal mittente, dovrà compilare la sezione 19 secondo quanto indicato nelle note esplicative al formulario Denunzia di detenzione – punto 11.

Trasmissione delle informazioni

Per la trasmissione, i dati, su foglio di calcolo, devono essere scaricati su supporto magnetico del tipo CD-STAMPABILE sul quale deve essere apposta data timbro e firma del responsabile della trasmissione.

Il supporto magnetico cosi confezionato dovrà essere accompagnato da una lettera dalla quale risulti:

Nome del dichiarante o, in caso di società, la ragione sociale.

Indirizzo completo della sede legale e del luogo di impiego

La lettera di accompagnamento ed il supporto magnetico contenente i dati dovranno essere inviati, ai sensi e fino alla data prevista dall'articolo 14, a:

ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA.

Fino alla data prevista dall'articolo 14, eventuali altre forme o modalità di trasmissione dovranno essere concordate con l'ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale; successivamente, con l'Agenzia per la sicurezza nucleare.

ALLEGATO *IV*

Rapporto bilancio materie (RBM)

Identificatore	**Contenuto**	**Commenti**	#
ABM	Carattere (4)	Codice dell'area di bilancio materie dichiarante	1
Tipo di rapporto	Carattere (1)	Utilizzare la lettera "M"	2
Data del rapporto	Data (GGMMAAAA)	Data alla quale il rapporto è stato compilato	3
Inizio rapporto	Data (GGMMAAAA)	Data d'inizio del periodo oggetto del rapporto	4
Fine del rapporto	Data (GGMMAAAA)	Data di fine del periodo oggetto del rapporto	5
Numero rapporto	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti	6
Categoria dell'Elemento	Carattere (1)	Categorie delle materie nucleari	7
Totale delle righe	Numero (8)	Numero totale delle righe notificate	8
Responsabile rapporto	Carattere (30)	Nome del responsabile del rapporto	9
Variazione d'inventario	Carattere (2)	Tipo di variazioni di inventario	10
Numero Riga	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti.	11
Peso dell'Elemento	Numero (24,3)	Peso dell'elemento	12
Isotopo	Carattere (1)	"G" per l'U-235, "K" per l'U-233, e "J" per la miscela di U-235 e U-233.	13
Peso fissile	Numero (24,3)	Peso degli isotopi fissili	14
Impegno	Carattere (2)	Indicazione relativo al controllo	15
Correzione	Carattere (1)	"D" per cancellazioni, "A" per aggiunte che formano una coppia cancellazione/aggiunta, "L" per registrazioni in ritardo(aggiunte fuori dalla riga)	16
Rapporto precedente	Numero (8)	Numero del rapporto della registrazione da correggere.	17
Riga precedente	Numero (8)	Numero della riga della registrazione da correggere.	18
Commenti	Carattere (256)	Commenti dell'esercente	19

Note esplicative

Per la compilazione valgono le definizioni e le osservazioni generali del corrispondente rapporto Allegato IV del Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione Europea 08.02.2005.

Trasmissione delle informazioni

Per la trasmissione, i dati, su foglio di calcolo, devono essere scaricati su supporto magnetico del tipo CD-STAMPABILE sul quale deve essere apposta data timbro e firma del responsabile della trasmissione.

Il supporto magnetico cosi confezionato dovrà essere accompagnato da una lettera dalla quale risulti:

Nome del dichiarante o, in caso di società, la ragione sociale.

Indirizzo completo della sede legale e del luogo di impiego

La lettera di accompagnamento ed il supporto magnetico contenente i dati dovranno essere inviati, ai sensi e fino alla data prevista dall'articolo 14, a:

ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA.

Fino alla data prevista dall'articolo 14, eventuali altre forme o modalità di trasmissione dovranno essere concordate con l'ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale; successivamente, con l'Agenzia per la sicurezza nucleare.

ALLEGATO *V*

Situazione dell'inventario fisico (SIF)

Identificatore	Contenuto	Commenti	#
ABM	Carattere (4)	Codice dell'area di bilancio materie dichiarante	1
Tipo di rapporto	Carattere (1)	Utilizzare la lettera "P"	2
Data del rapporto	Data (GGMMAAAA)	Data alla quale il rapporto è stato compilato	3
Numero rapporto	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti	4
Data dell'EIF	Data (GGMMAAAA)	Data dell'effettuazione dell'inventario fisico (EIF) cui si riferisce la rettifica per le MF (solo per il codice MF)	5
Totale delle righe	Numero (8)	Numero totale delle righe notificate	6
Responsabile rapporto	Carattere (30)	Nome del responsabile del rapporto	7
Identificatore transazione	Numero (8)	Numero sequenziale di transazione	8
Partita	Carattere (20)	Identificatore unico per una partita di materie nucleari	9
PCM	Carattere (1)	Punto chiave di misurazione.	10
Misurazione	Carattere (1)	Codice di misurazione.	11
Categoria dell'Elemento	Carattere (1)	Categorie delle materie nucleari	12
Forma materie	Carattere (2)	Codice di forma delle materie	13
Contenitore materie	Carattere (1)	Codice di contenitore delle materie	14
Stato materie	Carattere (1)	Codice di stato delle materie	15
Numero Riga	Numero (8)	Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti.	16
Articoli	Quantità (6)	Quantità di articoli	17
Peso dell'Elemento	Numero (24,3)	Peso dell'elemento	18
Isotopo	Carattere (1)	"G" per l'U-235, "K" per l'U-233, e "J" per la miscela di U-235 e U-233.	19
Peso fissile	Numero (24,3)	Peso degli isotopi fissili	20
Impegno	Carattere (2)	Indicazione relativo al controllo	21
Documento	Carattere (70)	Riferimento, definito dall'esercente, per i documenti giustificativi	22
Identificatore del	Carattere (20)	Identificatore, definito dall'esercente, per il contenitore	23
Correzione	Carattere (1)	"D" per cancellazioni, "A" per aggiunte che formano una coppia cancellazione/aggiunta, "L" per registrazioni in ritardo(aggiunte fuori dalla riga)	24
Rapporto precedente	Numero (8)	Numero del rapporto della registrazione da correggere.	25
RIGA precedente	Numero (8)	Numero della riga della registrazione da correggere.	26
Commenti	Carattere (256)	Commenti dell'esercente	27

Note esplicative: Per la compilazione valgono le definizioni e le osservazioni generali del corrispondente rapporto Allegato V del Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione Europea 08.02.2005.

Trasmissione delle informazioni: Per la trasmissione, i dati, su foglio di calcolo, devono essere scaricati su supporto magnetico del tipo CD-STAMPABILE sul quale deve essere apposta data timbro e firma del responsabile della trasmissione. Il supporto magnetico cosi confezionato dovrà essere accompagnato da una lettera dalla quale risulti:

Nome del dichiarante o, in caso di società, la ragione sociale.

Indirizzo completo della sede legale e del luogo di impiego

La lettera di accompagnamento ed il supporto magnetico contenente i dati dovranno essere inviati, ai sensi e fino alla data stabilita dall'articolo 14, a:

ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA.

Fino alla data prevista dall'articolo 14, eventuali altre forme o modalità di trasmissione dovranno essere concordate con l'ISPRA – Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale; successivamente, con l'Agenzia per la sicurezza nucleare.

ALLEGATO *VI*
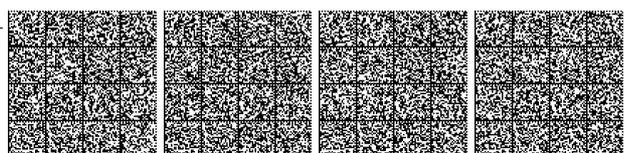
Modalità di tenuta della contabilità

1. La contabilità, a cura del Responsabile della contabilità, deve essere tenuta per ogni area di bilancio materie e per ciascuna partita delle materie di cui all'art. 1, distinte in partite omogenee per composizione chimica, arricchimento e stato fisico nonché per contratto, precisando in quest'ultimo caso se le materie siano detenute in gestione per effetto di accordi comunitari o internazionali o di atti di sottomissione, o comunque siano soggette a salvaguardie internazionali.
2. Il sistema di misurazione su cui si basano i dati dovrà essere conforme alle norme internazionali più recenti o equivalenti a queste norme in termini di qualità.
3. Le partite omogenee devono essere facilmente identificabili, la contabilità deve essere tenuta costantemente aggiornata e devono essere registrate, alla data del loro verificarsi, per ogni area di bilancio materie, le quantità in peso relative a:

   a) inventari fisici;

   b) inventari contabili;

   c) movimenti di trasferimento dall'area di bilancio materie in entrata ed in uscita;

   d) differenze tra speditore e ricevitore;

   e) differenze di inventario;

   f) correzioni contabili;

   g) consumi nucleari;

   h) scarti misurati;

   i) perdite di processo;

   l) perdite accidentali;

   m) altre eventuali perdite.
4. Le registrazioni devono essere fatte in modo da consentire che sia possibile accertare la quantità, l'ubicazione e la identificazione delle materie. In particolare dovrà essere possibile produrre, in ogni momento una lista completa delle materie con indicazione delle quantità, identità e ubicazione.
5. Le registrazioni inoltre devono includere le specifiche delle operazioni e dei movimenti delle materie, nonché, in caso di trasferimenti delle materie stesse, il mittente o il destinatario e il riferimento alla relativa documentazione di trasporto, comprensiva delle specifiche relative alle procedure di ingresso/uscita applicate.
6. In caso di discrepanze fra due o più informazioni riguardanti il sistema contabile, in particolare quelle corrispondenti all'assenza o all'aumento di una quantità significativa di materie nucleari, devono essere documentate le azioni intraprese, anche ai fini di ottemperare a quanto richiesto dal regolamento Euratom n. 302/2005 della Commissione Europea.
7. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica di dati per la gestione delle informazioni, a condizione di assicurare che :

   a) l'accesso al sistema sia consentito ai soli soggetti a ciò espressamente abilitati;

   b) le eventuali informazioni di modifica siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;

   c) sia possibile in qualsiasi momento riprodurre su supporti a stampa, le informazioni contenute nei supporti di memoria;

   d) la conservazione delle informazioni sia possibile anche mediante duplicazione dei supporti di memoria.

11A13830

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 5 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Elchaninova Olena, di titolo di formazione professionale conseguito in Ucraina quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della Regione Campania.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto in particolare l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali, abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Vista l'istanza della sig.ra Elchaninova Olena cittadina ucraina, nata a Sebastopoli il 6 luglio 1968, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale rilasciato dall'Istituto di Turismo presso la Federazione dei Sindacati dell'Ucraina di Kiev, ai fini dell'accesso ed esercizio in Regione Campania della professione di «guida turistica» nella lingua russa;

Considerata la dichiarazione di valore in loco dell'Ambasciata italiana a Kiev da cui risulta che il predetto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di guida turistica;

Visto l'art. 22, comma 1, lett. *b)*, del citato d.lgs. n. 206/07;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 25 maggio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di un tirocinio di adattamento di mesi 18 (diciotto), che sarà organizzato dalla Regione Campania, in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Elchaninova Olena, cittadina ucraina, nata a Sebastopoli il 6 luglio 1968, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Regione Campania nella lingua russa.
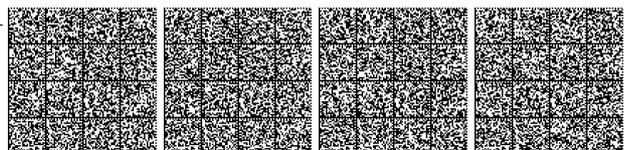
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi 18 (diciotto), di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto; qualora abbia esito positivo, la Regione Campania rilascerà alla sig.ra Elchaninova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2011

Il capo del dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento consiste nell'acquisizione da parte della sig.ra Elchaninova Olena della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito: Regione Campania.

Tenuto conto che la sig.ra Elchaninova Olena, di seguito detta «tirocinante», risulta essere un «professionista» già qualificato in Ucraina e che è stata accertata la sua conoscenza della lingua russa, le materie oggetto del tirocinio, per il quale è necessaria la perfetta conoscenza della lingua italiana, sono le seguenti:

Storia dell'arte e archeologia: carattere di vari periodi delle storie dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano. con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali. dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

Tradizione e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica in Campania che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra. avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Regione la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Regione.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 18 mesi trasmetterà alla Regione Campania (Assessorato al Turismo - Settore Sviluppo e Promozione Turismo - Servizio 03-Centro Direzionale V piano Is. C/5 - 80143 Napoli) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività di Guida Turistica nell'ambito regionale.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio sia stato effettuato con esito positivo, verrà rilasciato alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione. (artt. 9 e 10 della Legge Regionale n. 11/86).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme di cui alla L.R. n. 11/86 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

11A13737

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 12 ottobre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale YELLOX (bromfenac).

Determinazione/C 2658 / 2011

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale YELLOX (bromfenac) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 18 maggio 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/692/001 «0,9 mg/ml – collirio, soluzione – uso oftalmico – flacone (PE) – 5 ml» 1 flacone

Titolare A.I.C.: Croma-Pharma GmbH

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Croma-Pharma GmbH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13/14 settembre 2011;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
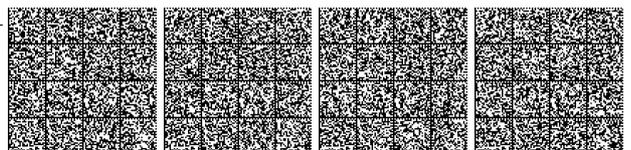
Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale YELLOX (bromfenac) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

«0,9 mg/ml – collirio, soluzione – uso oftalmico – flacone (PE) – 5 ml» 1 flacone;

AIC n. 041273018/E (in base 10) 17CKPU (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'infiammazione oculare postoperatoria dopo estrazione di cataratta nell'adulto.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Yellox (bromfenac) è classificata come segue:

Confezione:

«0,9 mg/ml – collirio, soluzione – uso oftalmico – flacone (PE) – 5 ml» 1 flacone;

AIC n. 041273018/E (in base 10) 17CKPU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Yellox (bromfenac) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 ottobre 2011

Il direttore generale: RASI

11A13858

DETERMINAZIONE 12 ottobre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale RIVASTIGMINA TEVA (rivastigmina).

Determinazione/C 2657 / 2011

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale RIVASTIGMINA TEVA (rivastigmina) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 17 aprile 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/513/001 «1,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)» 28 capsule

EU/1/09/513/002 «1,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)» 56 capsule

EU/1/09/513/003 «1,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)» 112 capsule

EU/1/09/513/004 «1,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)» 50x1 capsula (unità di dose)

EU/1/09/513/005 «1,5 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE)» 250 capsule

EU/1/09/513/006 «3,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)» 28 capsule

EU/1/09/513/007 «3,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)» 56 capsule

EU/1/09/513/008 «3,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)» 112 capsule

EU/1/09/513/009 «3,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)» 50x1 capsula (unità di dose)

EU/1/09/513/010 «3,0 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE)» 250 capsule

EU/1/09/513/011 «4,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)» 28 capsule

EU/1/09/513/012 «4,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)» 56 capsule
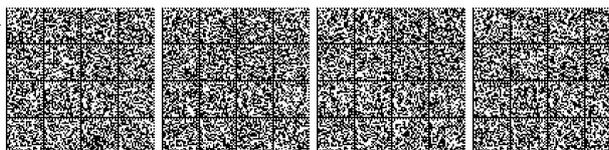
EU/1/09/513/013 «4,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)» 112 capsule

EU/1/09/513/014 «4,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)» 50x1 capsula (unità di dose)

EU/1/09/513/015 «4,5 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE)» 250 capsule

EU/1/09/513/016 «6,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)» 28 capsule

EU/1/09/513/017 «6,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)» 56 capsule

EU/1/09/513/018 «6,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)» 112 capsule

EU/1/09/513/019 «6,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)» 50x1 capsula (unità di dose)

EU/1/09/513/020 «6,0 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE)» 250 capsule

Titolare A.I.C.: TEVA PHARMA B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 luglio 2011;

Vista la deliberazione n. 21 del 22 settembre 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale RIVASTIGMINA TEVA (rivastigmina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

"1,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 28 capsule

AIC N. 041200015/E (in base 10) 179BDH (in base 32)

Confezione:

"1,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 56 capsule

AIC N. 041200027/E (in base 10) 179BDV (in base 32)

Confezione:

"1,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 112 capsule

AIC N. 041200039/E (in base 10) 179BF7 (in base 32)

Confezione:

"1,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 50x1 capsula (unità di dose)

AIC N. 041200041/E (in base 10) 179B9 (in base 32)

Confezione:

"1,5 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE)" 250 capsule

AIC N. 041200054/E (in base 10) 179BFQ (in base 32)

Confezione

"3,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 28 capsule

AIC N. 041200066/E (in base 10) 179BG2 (in base 32)

Confezione:

"3,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 56 capsule

AIC N. 041200078/E (in base 10) 179BGG (in base 32)

Confezione:

"3,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 112 capsule

AIC N. 041200080/E (in base 10) 179BGJ (in base 32)

Confezione:

"3,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 50x1 capsula (unità di dose)

AIC N. 041200092/E (in base 10) 179BGW (in base 32)

Confezione:

"3,0 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE)" 250 capsule

AIC N. 041200104/E (in base 10) 179BH8 (in base 32)

Confezione:

"4,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 28 capsule

AIC N. 041200116/E (in base 10) 179BHN (in base 32)

Confezione:

"4,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 56 capsule

AIC N. 041200128/E (in base 10) 179BJ0 (in base 32)

Confezione:

"4,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 112 capsule

AIC N. 041200130/E (in base 10) 179BJ2 (in base 32)

Confezione:

"4,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 50x1 capsula (unità di dose)

AIC N. 041200142/E (in base 10) 179BJG (in base 32)

Confezione:

"4,5 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE)" 250 capsule

AIC N. 041200155/E (in base 10) 179BJV (in base 32)

Confezione:

"6,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 28 capsule

AIC N. 041200167/E (in base 10) 179BK7 (in base 32)

Confezione:

"6,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 56 capsule

AIC N. 041200179/E (in base 10) 179BKM (in base 32)

Confezione:

"6,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 112 capsule

AIC N. 041200181/E (in base 10) 179BKP (in base 32)

Confezione:

"6,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 50x1 capsula (unità di dose)

AIC N. 041200193/E (in base 10) 179BL1 (in base 32)

Confezione:

"6,0 mg – capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE)" 250 capsule

AIC N. 041200205/E (in base 10) 179BLF (in base 32)

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico della demenza di tipo Alzheimer da lieve a moderatamente grave.

Trattamento sintomatico della demenza da lieve a moderatamente grave in pazienti con malattia di Parkinson idiopatica.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Rivastigmina Teva (rivastigmina) è classificata come segue:

Confezione:

"1,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 56 capsule

AIC N. 041200027/E (in base 10) 179BDV (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A Nota 85

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,49

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 47,81

Confezione:

"3,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 56 capsule

AIC N. 041200078/E (in base 10) 179BGG (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A Nota 85

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,49

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 47,81

Confezione:

"4,5 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 56 capsule

AIC N. 041200128/E (in base 10) 179BJ0 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A Nota 85

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,49

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 47,81

Confezione:

"6,0 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALU)" 56 capsule

AIC N. 041200179/E (in base 10) 179BKM (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A Nota 85

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,49

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 47,81

Si applicano gli eventuali sconti alle strutture pubbliche già negoziati sul prodotto originator.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Rivastigmina Teva (rivastigmina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – Neurologo, Geriatra, Psichiatra (RRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 12 ottobre 2011

Il direttore generale: RASI

11A13859

DETERMINAZIONE 12 ottobre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale REVATIO (sildenafil).

Determinazione/C 2656 / 2011

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale REVATIO (sildenafil) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 10 dicembre 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/05/318/002 «0,8 mg/ml soluzione iniettabile» – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 20 ml

Titolare A.I.C.: PFIZER LIMITED

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 aprile 2011;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 giugno 2011;

Vista la deliberazione n. 21 del 22 settembre 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale REVATIO (sildenafil) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

«0,8 mg/ml soluzione iniettabile» – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 20 ml

AIC N. 036982027/E (in base 10) 138M8C (in base 32)

Indicazioni terapeutiche: Revatio soluzione iniettabile è indicato per il trattamento di pazienti con ipertensione arteriosa polmonare attualmente in trattamento con Revatio per via orale e che non sono temporaneamente in grado di assumere medicinali per via orale, ma che sono comunque stabili da un punto di vista clinico ed emodinamico. Revatio (per via orale) è indicato per il trattamento di pazienti con ipertensione arteriosa polmonare di classe funzionale II e III dell'OMS, al fine di migliorare la capacità di fare esercizio fisico. L'efficacia è stata dimostrata nell'ipertensione polmonare primaria e nell'ipertensione polmonare associata a malattia del tessuto connettivo.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Revatio (sildenafil) è classificata come segue:

Confezione:

«0,8 mg/ml soluzione iniettabile» – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 1 flaconcino da 20 ml

AIC N. 036982027/E (in base 10) 138M8C (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 52,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 86,30.

Validità del contratto: 24 mesi

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Revatio (sildenafil) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – cardiologo, pneumatologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 12 ottobre 2011

Il direttore generale: RASI

11A13860

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 3 ottobre 2011.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli (assorbita dalla azienda MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli dal 16 marzo 2005), addetto alla linea Napoli-Piedimonte Matese, concluso in data 8 gennaio 2003 dall'azienda con le Segreterie provinciali di Napoli delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL. (Pos. 11369). (Delibera n. 11/540).

LA COMMISSIONE

Premesso che:

la Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli (assorbita dalla azienda MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli dal 16 marzo 2005), è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico anche nelle provincie di Napoli e Caserta;

in data 8 gennaio 2003, la Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli e le segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, addetto alla linea Napoli-Piedimonte Matese;

in data 28 febbraio 2003, prot. n. 2054, il testo del predetto accordo è stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneità;

in data 24 dicembre 2004, prot. n. 16055, il testo di tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

in data 4 gennaio 2005, l'Unione nazionale consumatori ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

nessuna altra delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al citato accordo;

Considerato che:

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*, nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15.

l'art. 10, lettera *A)*, stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

l'accordo raggiunto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali in data 26 aprile 2006 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché alla regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonché a quelli sulle altre modalità operative da assicurare in occasione di scioperi;

Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono: dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ma non disciplinati negli accordi in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli (assorbita dalla azienda MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli dal 16 marzo 2005), addetto alla linea Napoli-Piedimonte Matese, concluso in data 8 gennaio 2003 con le segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli (presso l'azienda MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli), alle segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Caserta, al Prefetto di Napoli, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2011

Il Presidente: PITRUZZELLA

ALLEGATO *1*

VERBALE SINDACALE DEL 08.01.2003
(servizi minimi, ex lege 146/90)

Il giorno 08 gennaio 2003, alle ore 10.00, presso i locali dell'ex "Scalo Merci" della Ferrovia Alifana, si sono riuniti i signori :

- Marescotti ing. Armando, D.E. Ferrovia Alifana;
- Iodice ing. Gianfranco RUTC Trazione Alifana;
- De Matteo Antonio RUTC Movimento Alifana;

per la D.E. Alifana;
ed i signori:

- Gargiulo Andrea e Capone Vincenzo, per la CGIL;
- Maccariello Giuseppe, per la CISL;
- Paesano Giuseppe, per la UIL;
- Nardi Arturo e Coppola Gioacchino, per la UGL;
- Sapio Antonio, per la CISAL;

per discutere, a seguito convocazione della D.E. Alifana, prot.1353/DE/FA del 17.12.2002, *dello spostamento della seconda fascia oraria dei servizi minimi ex legibus 146/90 ed 83/2000*, in modo da far coincidere la stessa, in larga massima, con i limiti orari di quella delle F.S..

Dopo ampia discussione e dopo aver vagliato più soluzioni alternative, si concorda che, in caso di sciopero di 24 ore saranno garantiti i seguenti treni:

Prima fascia (invariata), dalle ore 05.30 alle ore 08.30

treni 7863, 7864, 7865, 7866.

Seconda fascia, dalle ore 17.00 alle ore 20.00

treni 7877, 7880, 7881.

Si precisa che il personale del treno 7865 rientrerà in sede, a Piedimonte Matese, con automezzi messi a disposizione dall'azienda.

Inoltre, si concorda che, in occasione di sciopero nazionale di 24 ore con abbinata manifestazione a sostegno del contratto di lavoro, saranno effettuati solo i seguenti servizi minimi, che prevedono l'utilizzo del 30% del totale dei dipendenti in forza al Personale di Macchina e Viaggiante, oltre a quello strettamente indispensabile a garantire la regolarità organizzativa e la sicurezza di tali servizi:

treni 7863, 7864, 7866, 7877, 7881, 7880.

La Direzione di Esercizio provvederà ad emanare, con apposito ordine di servizio, i nuovi turni del personale, nel rispetto del presente accordo

Del che è verbale.

Per la D.E. Per le OO.SS.

11A13833

DELIBERAZIONE 3 ottobre 2011.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità del regolamento aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli (assorbita dalla azienda MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli dal 16 marzo 2005), addetto alla linea Napoli-Benevento, concluso in data 25 marzo 2003 dall'azienda con le Segreterie provinciali di Napoli delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e UGL (Pos. 15544). (Delibera n. 11/541).

LA COMMISSIONE

Premesso che:

la Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli (assorbita dalla azienda MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli dal 16 marzo 2005), è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico anche nelle provincie di Napoli e Benevento;

in data 25 marzo 2003, la Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli e le segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e UGL hanno sottoscritto un regolamento aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, addetto alla linea Napoli- Benevento;

in data 25 marzo 2003, prot. n. 3013, il testo del predetto accordo è stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneità;

in data 8 aprile 2003, prot. n. 4386, il testo di tale accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

in data 11 aprile 2003, prot. n. 153/2003/CP/tt, l'ADOC ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

in data 28 aprile 2003, anche l'Unione nazionale consumatori ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

nessuna altra delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al citato accordo;

Considerato che:

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*, nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15.

l'art. 10, lettera *A)*, stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

il regolamento sottoscritto dall'azienda e dalle organizzazioni sindacali in data 25 marzo 2003 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché alla regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonché a quelli sulle altre modalità operative da assicurare in occasione di scioperi;

Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00;

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ma non disciplinati negli accordi in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, il regolamento aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli (assorbita dalla azienda MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli dal 16 marzo 2005), addetto alla linea Napoli-Benevento, concluso in data 25 marzo 2003 con le segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e UGL;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli (presso l'azienda MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli), alle segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e UGL e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Benevento, al Prefetto di Napoli, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2011

Il Presidente: PITRUZZELLA

ALLEGATO 1

FERROVIA ALIFANA E BENEVENTO-NAPOLI S.R.L.
DIREZIONE DI BENEVENTO

Oggetto: Regolamento per garantire il servizio nell'eventualità, di manifestazioni di sciopero aventi la durata di 24 ore, per il settore ferroviario, nelle seguenti fasce orarie: (6,00-9,00 e 18,00-21,00).

Saranno effettuati i treni : 3403-3405-8119 e 3415 in partenza da Benevento rispettivamente alle ore 6,00-6,34-7,40 e 18,17; 3400-3402 e 3416 in partenza da Napoli rispettivamente alle ore 7,10-8,27 e 20,00.

Presenziamento Dirigenza Unica:

1° Turno dalle ore 5,09 alle ore 10,31
2° Turno dalle ore 17,16 alle ore 22,08.

Durante le predette fasce orarie di presenziamento, dovranno essere assicurati anche i turni di supporto.

Presenziamento stazioni:

S. Martino V.C. - dalle ore 6,15 alle ore 8,45;

Arpaia - dalle ore 5,53 alle ore 9,51;
" " 18,08 " " 21,30.

S. Maria a Vico - dalle ore 6,15 alle ore 9,20;
" " 18,10 " " 21,00.

Turni di riserva:

Saranno garantiti due turni di riserva, relativamente alle due fasce orarie previste, dalle ore 5,30 alle ore 10,00 e dalle ore 17,30 alle ore 22,00.

Presenziamento Ufficio P.d.M. :

L'Ufficio P.d.M. sarà presenziato dalle ore 5,30 alle ore 10,00 e dalle ore 17,30 alle ore 22,00 dai Coordinatori di turno interessati dalle succitate fasce orarie.
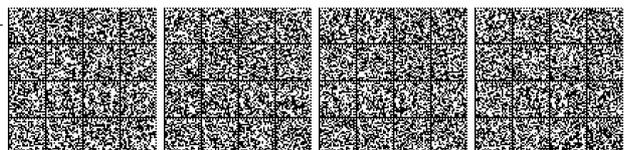
Presenziamento Ufficio P.V.:

L'Ufficio P.V. sarà presenziato dalle ore 5,30 alle ore 10,00 dal Coordinatore e dalle ore 17,30 alle ore 22,00 dall'Assistente Coordinatore di turno.

Le fasce orarie, interessate dalla circolazione dei treni, dovranno essere garantite dal personale Officina ed Impianti Fissi reperibili di turno.

La composizione dei treni dovrà essere effettuata sempre a tre elementi.

FIRMA PER APPROVAZIONE:

O.S.- UIL :
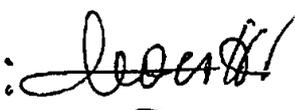
O.S. CISL :

O.S. FILT-CGIL

O.S. UGL

AZIENDA:

11A13834
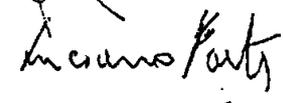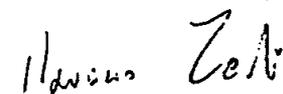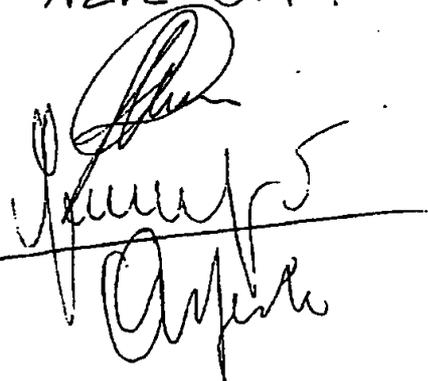
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Typhim VI»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1196 del 4 ottobre 2011

Medicinale: TYPHIM VI.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD Snc con sede legale e domicilio in 8, Rue Jonas Salk, 69367 - Lyon Cedex 07 (Francia).

Variazione A.I.C.: B.II.e.1.a.3 Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'uso alternativo di nuovi pistoni:

da: elastomero (clorobromobutile);

a: elastomero (clorobromobutile, bromobutile, clorobutile).

La variazione modifica i paragrafi 3.2.P.1, 3.2.P.2.4, 3.2.P.5.4, 3.2.P.7, 3.2.P.8.1, 3.2.P.8.3 del modulo 3 di CTD.

Modifica degli stampati alla sezione 6.5 di RCP:

da: astuccio contenente una siringa preriempita da 0.5 ml (in vetro tipo *I)* con ago presaldato;

a: 0.5 ml di sospensione in siringa preriempita (vetro di tipo *I)* con guarnizione del pistone (elastomero clorobromobutilico, bromo butilico o clorobutilico) con ago presaldato e cappuccio copriago (elastomero poliisopropenico);

da: astuccio contenente una siringa preriempita da 0.5 ml (in vetro tipo *I)* con 2 aghi separati nel blister;

a: 0.5 ml di sospensione in siringa preriempita (vetro di tipo *I)* con guarnizione del pistone (elastomero clorobromobutilico, bromo butilico o clorobutilico) senza ago presaldato e cappuccio (elastomero clobromobutilico) con 2 aghi separati,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029153018 - «soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita con ago presaldato da 0,5 ml;

A.I.C. n. 029153020 - «soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita senza ago da 0,5 ml con 2 aghi separati.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13466

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Timoptol»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1200 del 4 ottobre 2011

Medicinale: TIMOPTOL.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma (codice fiscale 00422760587).

Variazione A.I.C.: Modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili (B5).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa alla composizione del materiale del confezionamento primario:

da: Purell 5037L (fornitore Basell);

a: Purell 5037L (fornitore Basell);

oppure:

Bormed HE7541 PH (fornitore Borealis);

oppure:

Purell GB 7250 (fornitore Basell),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024278107 - «0,25% collirio, soluzione» flacone 5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus;

A.I.C. n. 024278121 - «0,50% collirio, soluzione» flacone 5 ml con dosatore oftalmico ocumeter plus.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13467

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Imovax Tetano»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1195 del 4 ottobre 2011

Medicinale: IMOVAX TETANO.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD Snc con sede legale e domicilio in 8, Rue Jonas Salk - 69367 Lyon Cedex 07 (Francia).

Variazione A.I.C.: B.I.b.2.d Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo modifica (sostituzione) in un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o in un metodo che utilizza un reattivo biologico per un principio attivo biologico, ad esempio impronta proteica, impronta glucidica, ecc.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dei test di identificazione di Clostridium Tetani (WSL).

Caratteristiche biochimiche:
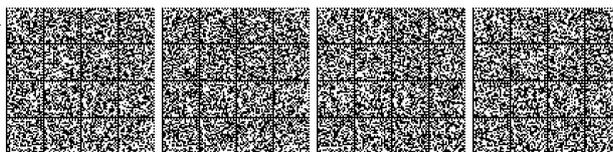
Da	A
Test Indole Vitek sistema di identificazione biochimica: caratteristiche metaboliche del profilo di C. tetani	Test Indole API sistema di identificazione biochimica: caratteristiche metaboliche del profilo di C. tetani

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 026171013 - «sospensione iniettabile» siringa preriempita da 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13468

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Emoclot»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1199 del 4 ottobre 2011

Medicinale: EMOCLOT.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in località Al Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli - 55051 Barga - Lucca (codice fiscale 01779530466).

Variazione A.I.C.: B.V.c.1 Aggiornamento del fascicolo qualità al fine di attuare le modifiche richieste dall'EMEA/dall'autorità nazionale competente, in seguito alla valutazione di un protocollo digestione delle modifiche: altra variazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa a:

aggiornamento della sezione 3.2.A.2 «Adventitious Agents Safety Evaluation» con l'introduzione dello studio WS-022-R relativo alla validazione della rimozione dei prioni mediante cromatografia con resina usata (dopo 49 corse). Variazione di tipo II;

aggiornamento della sezione 3.2.A.2 «Adventitious Agents Safety Evaluation» con l'introduzione dello studio WS-023-R relativo alla validazione della rimozione/inattivazione virale mediante cromatografia con resina usata (dopo 49 corse). Questo studio «validation of HAV removal during the cromatography step from factor VIII manufacturing process (used resin)» comporta l'aggiornamento del risk assessment alla luce dei nuovi dati. Variazione di tipo II;

aggiornamento della sezione 3.2.A.2 «Adventitious Agents Safety Evaluation» con l'introduzione dello studio WS-019-R relativo alla convalida del trattamento solvente/detergente per la rimozione dei virus HIV, BVDV, PRV, che sostituisce studi precedenti sugli stessi patogeni, senza variazioni del risk assessment e del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. Variazione di tipo Ib,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023564216 - «500 ui/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 023564228 - «1000 ui/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml + set infusionale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13469

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedure nazionali, del medicinale «Lanetik».

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1183 del 4 ottobre 2011

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "LANETIK", nelle forme e confezioni: "20 mg + 12,5 mg compresse" 14 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Campobello, 15, 00040 - Pomezia - Roma - Codice Fiscale 03840521003.

Confezione: "20 mg + 12,5 mg compresse" 14 compresse

AIC n° 038062016 (in base 10) 149KY0 (in base 32)

Forma Farmaceutica: Compressa

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICALS CO LTD, Linhai City – 317024 Zhejiang Province – Chian - Cina; CAMBREX PROFARMACO S.R.L., Via Curiel, 34 – 20067 Paullo – Milano;

Produttore del prodotto finito: SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A., Via Campobello, 15 – 00040 Pomezia – Roma;

Composizione: 1 compressa contiene:

Principio Attivo: enalapril maleato 20 mg; idroclorotiazide 12,5 mg;

Eccipienti: sodio bicarbonato 10,0 mg; lattosio monoidrato 139,7 mg; ferro ossido giallo 0,5 mg; amido di mais 20,0 mg; amido pregelatinizzato 2,0 mg; magnesio stearato 1,3 mg;

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Trattamento dell'ipertensione in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: AIC n° 038062016 - "20 mg + 12,5 mg compresse" 14 compresse

Classe di rimborsabilità: "A"

Prezzo ex factory (IVA esclusa):

2,95 Euro

Prezzo al pubblico (IVA inclusa):

5,53 Euro

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: AIC n° 038062016 - "20 mg + 12,5 mg compresse" 14 compresse – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13471

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedure nazionali, del medicinale «Keprilan».

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1182/2011 del 4 ottobre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «KEPRILAN», nelle forme e confezioni: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: Benedetti & CO. S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese n. 250, 51020 - Pistoia - Codice Fiscale 01670410479.

Confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse;

AIC n. 038866012 (in base 10) 15232W (in base 32);

Forma Farmaceutica: Compressa;

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore del principio attivo: Zhejiang Huahai Pharmaceuticals CO LTD, Linhai City – 317024 Zhejiang Province – Chian - Cina; Cambrex Profarmaco s.r.l., via Curiel n. 34 – 20067 Paullo – Milano;

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A., via Campobello n. 15 – 00040 Pomezia – Roma;

Composizione: 1 compressa contiene:

Principio Attivo: enalapril maleato 20 mg; idroclorotiazide 12,5 mg;

Eccipienti: sodio bicarbonato 10,0 mg; lattosio monoidrato 139,7 mg; ferro ossido giallo 0,5 mg; amido di mais 20,0 mg; amido pregelatinizzato 2,0 mg; magnesio stearato 1,3 mg;

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'ipertensione in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,95 Euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,53 Euro;

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 038866012 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13472

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedure nazionali, del medicinale «Plasbumin».

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1181/2011 del 4 ottobre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «PLASBUMIN», anche nelle forme e confezioni: «250 g/l soluzione per infusione» flacone 50 ml; «250 g/l soluzione per infusione» flacone 100 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: Kedrion S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, 55051 - Barga - Lucca - Codice Fiscale 01779530466.

Confezione: «250 g/l soluzione per infusione» flacone 50 ml;

AIC n. 028989097 (in base 10) 0VNPP9 (in base 32);

Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione;

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore del principio attivo: Talecris Biotherapeutics Inc. stabilimento sito in 8368 US 70 West, Clayton – N. C. - Stati Uniti 27520;

Produttore del prodotto finito: Talecris Biotherapeutics GMBH stabilimento sito in Lyoner Strasse 15, 60528 Frankfurt – Germania; Bayer Biologicals S.r.l. stabilimento sito in Bellaria, Sovicille (Siena); Catalent France Limoges s.a.s. Zone Industrielle Nord Rue de Dion Bouton 87000 Limoges - Francia;

Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono:

Principio Attivo: albumina umana 250 g;

Eccipienti: caprilato sodico 20 mmoli; acetiltriptofano 20 mmoli; acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml.

Confezione: «250 g/l soluzione per infusione» flacone 100 ml;

AIC n. 028989109 (in base 10) 0VNPPP (in base 32);

Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione;

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore del principio attivo: Talecris Biotherapeutics Inc. stabilimento sito in 8368 US 70 West, Clayton – N. C. - Stati Uniti 27520;

Produttore del prodotto finito: Talecris Biotherapeutics GMBH stabilimento sito in Lyoner Strasse 15, 60528 Frankfurt – Germania; Bayer Biologicals S.r.l. stabilimento sito in Bellaria, Sovicille (Siena); Catalent France Limoges s.a.s. Zone Industrielle Nord Rue de Dion Bouton 87000 Limoges - Francia;

Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono:

Principio Attivo: albumina umana 250 g;

Eccipienti: caprilato sodico 20 mmoli; acetiltriptofano 20 mmoli; acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: Ripristino e mantenimento del volume sanguigno in circolo ove sia stata dimostrata l'ipovolemia e sia appropriato l'uso di un colloide. La scelta di albumina anziché colloidi artificiali dipenderà dallo stato clinico del singolo paziente secondo le raccomandazioni ufficiali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 028989097 - «250 g/l soluzione per infusione» flacone 50 ml;

Classe di rimborsabilità: «A» (PT);

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 32,92 Euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 54,33 Euro;

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 41,38 Euro.

Confezione: AIC n. 028989109 - «250 g/l soluzione per infusione» flacone 100 ml;

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 61,97 Euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 102,28 Euro;

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 82,75 Euro.

Condizioni e modalità d'impiego

Confezione: AIC n. 028989097 - «250 g/l soluzione per infusione» flacone 50 ml - si applicano le condizioni di cui alla Nota 15.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 028989097 - «250 g/l soluzione per infusione» flacone 50 ml – RR: medicinali soggetti a prescrizione medica;

Confezione: AIC n. 028989109 - «250 g/l soluzione per infusione» flacone 100 ml – OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13473

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedure nazionali, del medicinale «Generit»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1180 del 4 ottobre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENERIT, nelle forme e confezioni: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml; «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 20 contenitori monodose da 1 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno) codice fiscale 03696500655.

Confezioni:

«10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - A.I.C. n. 038628018 (in base 10) 14UUPL (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Cosma S.p.A. stabilimento sito in via Colleoni n. 15-17 - 24040 Ciserano (Bergamo).

Produttore del prodotto finito: Genetic S.p.A. stabilimento sito in Contrada Canfora - 84084 Fisciano (Salerno) (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: cetirizina dicloridrato 10,0 mg;

eccipienti: glicerolo 85% 294,10 mg; glicole propilenico 350,0 mg; saccarina sodica 10,0 mg; sodio acetato tridrato 10,0 mg; acido acetico glaciale 0,53 mg; metile p-idrossibenzoato (E 218) 1,35 mg; propile p-idrossibenzoato (E 216) 0,15 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml;

«10 mg/ml gocce orali, soluzione» 20 contenitori monodose da 1 ml - A.I.C. n. 038628020 (in base 10) 14UUPN (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Cosma S.p.A. stabilimento sito in via Colleoni n. 15-17 - 24040 Ciserano (Bergamo).

Produttore del prodotto finito: Genetic S.p.A. stabilimento sito in Contrada Canfora - 84084 Fisciano (Salerno) (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 1 contenitore monodose contiene:

principio attivo: cetirizina dicloridrato 10,0 mg;

eccipienti: glicerolo 85% 294,10 mg; glicole propilenico 350,0 mg; saccarina sodica 10,0 mg; sodio acetato tridrato 10,0 mg; acido acetico glaciale 0,53 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: in adulti e pazienti pediatrici, a partire da 2 anni di età:

cetirizina è indicata per il trattamento dei sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e perenne;

cetirizina è indicata per il trattamento sintomatico dell'orticaria cronica idiopatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 038628018 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml. Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,58 euro. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,72 euro;

A.I.C. n. 038628020 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 20 contenitori monodose da 1 ml. Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 038628018 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 038628020 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 20 contenitori monodose da 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13474

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedure nazionali, del medicinale «Solderma»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1164 del 22 settembre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SOLDERMA, nella forma e confezione: «0,05% crema» tubo da 15 g alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming n. 2 - 37135 Verona - codice fiscale 00212840235.

Confezione: «0,05% crema» tubo da 15 g - A.I.C. n. 041371016 (in base 10) 17GKD8 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Glaxo Wellcome Operations UK LTD stabilimento sito in 10 Cobden Street - Montrose - DD10 8EA Angus - Regno Unito.

Produttore del prodotto finito: Glaxo Wellcome Operations UK LTD stabilimento sito in Harmire Road - Barnard Castle - DL12 8DT County Durham - Regno Unito.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: clobetasone butirrato 0,05 g;

eccipienti: glicerolo, glicerilmonostearato, alcool cetostearilico, miscela di paraffine e cere naturali, glicerilmonostearato auto emulsionante, dimeticone, clorocresolo, sodio citrato, acido citrico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: «Solderma» è indicato nel trattamento sintomatico di zone circoscritte della pelle, secche, irritate, infiammate, arrossate e pruriginose, associate a eczemi e dermatiti lievi o a eritemi solari.

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 024603, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 041371016 - «0,05% crema» tubo da 15 g. Classe: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 041371016 - «0,05% crema» tubo da 15 g - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13475

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedure nazionali, del medicinale «Mucosolvan»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1163 del 22 settembre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MUCOSOLVAN, anche nelle forme e confezioni: «30 mg/5 ml sciroppo» 10 bustine monodose; «30 mg/5 ml sciroppop 20 bustine monodose alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Loc. Prulli n. 103/C - 50066 Reggello (Firenze) - codice fiscale 00421210485.

Confezioni:

«30 mg/5 ml sciroppo» 10 bustine monodose - A.I.C. n. 024428284 (in base 10) 0R9HRW (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Bidachem Spa stabilimento sito in s.s. 11 Padana Superiore n. 8 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo).

Produttore del prodotto finito: Famar Nederland B.V stabilimento sito in Industrieweg 1 - 5531 AD Bladel (Paesi Bassi) (produzione+confezionamento primario e secondario+controllo+rilascio lotti).

Composizione: 1 bustina monodose contiene:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 30 mg;

eccipienti: acido benzoico; idrossietilcellulosa; acesulfame potassico; sorbitolo liquido; glicerolo (85%); aroma crema fragola; aroma di vaniglia; acqua depurata;

«30 mg/5 ml sciroppo» 20 bustine monodose - A.I.C. n. 024428296 (in base 10) 0R9HS8 (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Bidachem Spa stabilimento sito in s.s. 11 Padana Superiore n. 8 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo).

Produttore del prodotto finito: Famar Nederland B.V stabilimento sito in Industrieweg 1 - 5531 AD Bladel (Paesi Bassi) (produzione+confezionamento primario e secondario+controllo+rilascio lotti)

Composizione: 1 bustina monodose contiene:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 30 mg;

eccipienti: acido benzoico; idrossietilcellulosa; acesulfame potassico; sorbitolo liquido; glicerolo (85%); aroma crema fragola; aroma di vaniglia; acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche. «Mucosolvan» 30 mg/5 ml sciroppo in bustine monodose è indicato per gli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 024428284 - «30 mg/5 ml sciroppo» 10 bustine monodose. Classe: «C-*Bis*»;

A.I.C. n. 024428296 - «30 mg/5 ml sciroppo» 20 bustine monodose. Classe: «C-*Bis*».
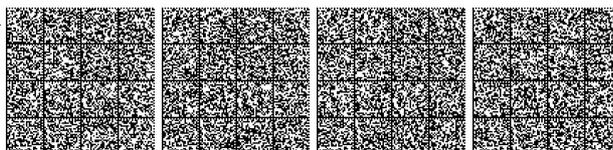
Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 024428284 - «30 mg/5 ml sciroppo» 10 bustine monodose - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 024428296 - «30 mg/5 ml sciroppo» 20 bustine monodose - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13476

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedure nazionali, del medicinale «Piralgin»

Estratto determinazione V&A.N n. 1204 del 4 ottobre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PIRALGIN nella forma e confezione: «500 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale e domicilio fiscale in 00040 - Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani n. 22 - codice fiscale 01163980681.

Confezione: «500 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 039658012 (in base 10) 15U8JW (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH - Industriepark Höchst 65926 - Frankfurt Am Main (Germany).

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A., stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: metamizolo sodico 500 mg;

eccipienti: sodio fosfato tribasico dodecaidrato 5,7 mg; sodio fosfato monobasico diidrato 5,7 mg; aroma fragola 7 mg; acqua depurata q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi o febbrili gravi o resistenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 039658012 - «500 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml. Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 039658012 - «500 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13477

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 ottobre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3807
Yen	106,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,740
Corona danese	7,4456
Lira Sterlina	0,87480
Fiorino ungherese	292,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7054
Zloty polacco	4,3100
Nuovo leu romeno	4,3288
Corona svedese	9,1395
Franco svizzero	1,2388
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7455
Kuna croata	7,4728
Rublo russo	42,7515
Lira turca	2,5391
Dollaro australiano	1,3467
Real brasiliano	2,4042
Dollaro canadese	1,4010
Yuan cinese	8,8178
Dollaro di Hong Kong	10,7384

Rupia indonesiana	12229,36
Shekel israeliano	5,0525
Rupia indiana	67,6820
Won sudcoreano	1597,23
Peso messicano	18,4109
Ringgit malese	4,3195
Dollaro neozelandese	1,7317
Peso filippino	59,807
Dollaro di Singapore	1,7529
Baht tailandese	42,484
Rand sudafricano	10,8569

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A13868

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 ottobre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3776
Yen	106,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,762
Corona danese	7,4453
Lira Sterlina	0,87400
Fiorino ungherese	293,94
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7049
Zloty polacco	4,2927
Nuovo leu romeno	4,3320
Corona svedese	9,1582
Franco svizzero	1,2365
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7320
Kuna croata	7,4685
Rublo russo	42,4230
Lira turca	2,5514
Dollaro australiano	1,3406
Real brasiliano	2,4083
Dollaro canadese	1,3955
Yuan cinese	8,7746
Dollaro di Hong Kong	10,7124
Rupia indonesiana	12147,13
Shekel israeliano	4,9967
Rupia indiana	67,4400
Won sudcoreano	1577,85
Peso messicano	18,2857
Ringgit malese	4,2707
Dollaro neozelandese	1,7225
Peso filippino	59,465
Dollaro di Singapore	1,7458
Baht tailandese	42,182
Rand sudafricano	10,8856

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A13869

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dobetin B1 10.000 sol. iniettabile» - «Dinital sol. iniettabile» – «Dinalgen 300mg/ml sol. orale» – «Lidocaina 20 mg/ml sol. iniettabile» – «Dinalgen sol. iniettabile».

Provvedimento n. 175 del 13 settembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario DOBETIN B1 10.000 sol. iniettabile - DINITAL sol. iniettabile - DINALGEN 300mg/ml sol. orale - LIDOCAINA 20 mg/ml sol. iniettabile - DINALGEN sol. iniettabile

Confezioni:

DOBETIN B1 10.000 sol. iniettabile - Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101009013;

DINITAL sol. iniettabile:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103616013;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103616025;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103616037;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103616049;

DINALGEN 300mg/ml sol. orale:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103699070;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103699068;

LODOCAINA 20 mg/ml sol. iniettabile - Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100310010;

DINALGEN sol. iniettabile:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103700011;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103700023;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103700035;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103700047.

Titolare A.I.C.: Esteve S.p.A con sede legale via Ippolito Rossellini 12, 1° piano - 20124 Milano - Codice fiscale n. 07306141008.

Oggetto: variazione I.A A.5.a - modifica del nome del fabbricante del prodotto finito, comprese le sedi del controllo qualità, ed il per rilascio lotti.

È autorizzata la modifica del nome del fabbricante del prodotto finito, comprese le sedi del controllo qualità, ed il rilascio dei lotti:

da: Fort Dodge Veterinaria, S.A Ctra, de Camprodòn, s/n - Finca La Riba - Vall de Bianya - 17813 Gerona (Spain);

a: Pfizer Olot, S.L.U. Ctra. de Camprodòn, s/n - Finca La Riba, Vall de Bianya - 17813 Gerona (Spain).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12986

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Toloxan - sospensione orale».

Provvedimento n. 177 del 15 settembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario TOLOXAN - sospensione orale.

Confezioni:

flacone da 300 ml - A.I.C. n. 100298013;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 100298025;

tanica da 5000 ml - A.I.C. n. 100298037;

sacca da 2500 ml - A.I.C. n. 100298049.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, B.II.f.1.b.2 - introduzione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura.

Si autorizza l'introduzione del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura pari a 6 mesi.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi (invariata);

dopo la prima apertura del medicinale: 6 mesi.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12987
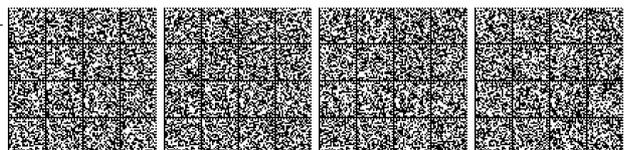
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Reuflogin 46,6 mg/ml» - soluzione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Provvedimento n. 176 del 14 settembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «REUFLOGIN 46,6 mg/ml» - soluzione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Confezione: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101597045.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede in via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna) codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB unforseen «modifica del regime di dispensazione».

Si autorizzata, esclusivamente per la confezione indicata in oggetto per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, la modifica del regime di dispensazione:

da: «ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»;

a: «ricetta medico veterinaria ripetibile».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12988

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alamycin LA 300» soluzione iniettabile.

Estratto provvedimento n. 185 del 21 settembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ALAMYCIN LA 300 soluzione iniettabile

Confezioni:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102807017

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102807029

TITOLARE A.I.C: NORBROOK LABORATORIES LIMITED – STATION WORKS CAMLOUGH ROAD – NEWRY CO. DOWN BT 35 6JP – NORTHERN IRELAND

Oggetto: Adeguamento tempi di attesa per latte bovino da 7 a 8 giorni.

E' autorizzata per la specialità medicinale indicata in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per il latte bovino.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

Per le carni

Dose standard (1 ml/15 Kg p.v.)

Bovini, ovini: 28 giorni

Suini: 14 giorni

Dose elevata (1ml/10 Kg p.v.)

Bovini: 35 giorni

Suini, ovini: 28 giorni

Per il latte bovino: entrambe le dosi: 8 giorni

Per il latte ovino: entrambe le dosi: 8 giorni

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13722

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylosina 200 BMP»

Estratto provvedimento n. 191 del 29 settembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario TYLOSINA 200 BMP

Confezioni: sacco da 25 Kg. – A.I.C. n. 103362012

TITOLARE A.I.C: DOX-AL ITALIA S.p.A. – Largo Donegani 2, 20121 MILANO - C.F. 02117690152

Oggetto: Variazione IB(n.A.2.b): modifica denominazione del prodotto.

E' autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da: TYLOSINA 200 BMP a: TYLOPLUS 200

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13723
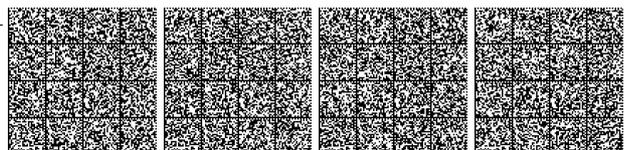
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duphaciclina 300 LA soluzione iniettabile».

Provvedimento n. 186 del 21 settembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario DUPHACICLINA 300 LA soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100326014;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100326026.

Titolare A.I.C: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. - Località Prulli, 103/c - Reggello (Firenze) - Codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: Adeguamento tempi di attesa per latte bovino.

È autorizzata per la specialità medicinale indicata in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per il latte bovino.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

per le carni:

dose standard (ml 1/15 Kg *pv)*:

bovini, ovini: 28 giorni;

suini: 14 giorni;

dose elevata (ml 1/10 Kg *pv)*:

bovini: 35 giorni;

suini, ovini: 28 giorni;

per il latte bovino:

entrambe le dosi: 8 giorni;

per il latte ovino:

entrambe le dosi: 8 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13724

Rettifica al provvedimento n. 144 del 15 luglio 2011 riguardante la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Canaural» gocce auricolari, sospensione per cani e gatti.

Provvedimento n. 222 del 12 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario CANAURAL gocce auricolari, sospensione per cani e gatti.

Confezioni:

flacone multidose da 25 ml - A.I.C. n. 101121022;

flacone multidose da 15 ml - A.I.C. n. 101121010.

Titolare A.I.C.: Dechra Veterinary Products A/S Mekuvej 9 DK-7171 ULDUM Danimarca.

Oggetto: Proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda i lotti già prodotti della specialità medicinale «Canaural» gocce auricolari, sospensione per cani e gatti possono essere venduti fino al 31 dicembre 2011 senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13725

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Exspot» 718 mg/ml soluzione spot on per cani.

Provvedimento n. 192 del 29 settembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «EXSPOT» 718 mg/ml Soluzione spot on per cani.

Confezioni:

confezione da 6 pipette da 1 ml - A.I.C. n. 103182010;

confezione da 3 pipette da 1 ml - A.I.C. n. 103182034;

confezione da 2 pipette da 1 ml - A.I.C. n. 103182022.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Veterinary Ltd con sede in Harefield (UK) rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough S.p.A. con sede in via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) - Cod. fisc. 00889060158.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: aggiunta di nuove confezioni.
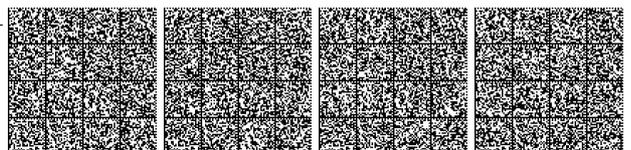
Si autorizza l'aggiunta delle seguenti nuove confezioni destinate a cani di peso superiore a 15 Kg e con una diversa concentrazione rispetto alle confezioni già autorizzate:

astuccio contenente 6 pipette da 2 ml - A.I.C. n. 103182059;

astuccio contenente 3 pipette da 2 ml - A.I.C. n. 103182046.

La validità per le nuove confezioni è la seguente: 36 mesi se conservate ad una temperatura inferiore a 25°C.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

pipette da 1 ml - validità prodotto confezionato per la vendita: 48 mesi;

pipette da 2 ml - validità prodotto confezionato per la vendita: 36 mesi.

La modifica impatta sul Sommario e sul Foglietto Illustrativo nella seguente voce:

posologia e via di somministrazione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13726

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Safexin»

Estratto decreto n. 112 del 4 ottobre 2011

Revoca, su rinuncia della ditta Intervet Italia S.r.l. via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano 2 - Segrate 20090 (Milano), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Safexin flacone a tappo perforabile 100 ml - A.I.C. 101359014;

Safexin flacone a tappo perforabile 250 ml - A.I.C. 101359026.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13732

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Kalocsai Fűszerpaprika-Őrlemény» .

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 303 del 14 ottobre 2011, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Kalocsai Fűszerpaprika-őrlemény védelméért polgári jogi társaság - Ungheria, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie) - «Kalocsai Fűszerpaprika-Őrlemény».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A13721

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-248) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
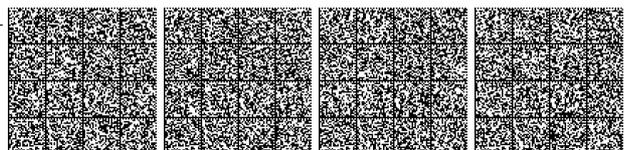
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00